



diritto & religioni

Semestrale
Anno XII - n. 2-2017
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

24



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 2-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

G. Bianco, R. Rolli
M. Ferrante, P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Giuseppe D'Angelo - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

*Suggerzioni nascenti dalla possibile erezione di una nuova prelatura personale per la Fraternità Sacerdotale San Pio X**

GERALDINA BONI

1. *Il riconoscimento canonico della Fraternità Sacerdotale San Pio X. L'ipotesi della prelatura personale*

In un'intervista del febbraio 2016 a Guido Pozzo, segretario della Pontificia Commissione *Ecclesia Dei*, la quale, come noto, è stata istituita da San Giovanni Paolo II nel 1988 anche con lo scopo di instaurare un collegamento con i lefebvriani¹ per giungere alla loro piena 'reintegrazione' nella Chiesa cattolica², l'arcivescovo brevemente riassumeva gli ostacoli di carattere dot-

* Nel presente articolo, per ragioni editoriali, è stato omissso l'apparato espositivo ed esplicativo delle note, lasciando solo essenziali riferimenti bibliografici. Anche in attesa dei possibili prossimi sviluppi contiamo di pubblicare presto il lavoro in compiuta forma monografica.

¹ Per alcune sintetiche informazioni su Marcel Lefebvre e sullo scisma lefebvriano cfr. JOSÉ LANDETE CASAS, *La atención pastoral de los fieles tradicionalistas: garantías para su plena inserción en la comunio eclesíastica*, in *Fidelium iura*, XI (2001), p. 174 ss.

² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica data *Motu Proprio Ecclesia Dei*, 2 luglio 1988, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXX (1988), pp. 1495-1498. Si veda WILLIAM H. WOESTMAN, *Ecclesia Dei and ecclesial communion*, in *The Jurist*, LIII (1993), pp. 199-209; *Id.*, «*Ecclesia Dei and ecclesial communion*» revisited, *ivi*, LV (1995), pp. 897-903. Sulle origini di questa Commissione cfr. segnatamente JOSÉ LANDETE CASAS, *La Pontificia Comisión «Ecclesia Dei»: nuevas formas de organización eclesíastica para la tutela de los derechos fundamentales del fiel*, in *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio*, a cura di PÉTER ERDŐ, PÉTER SZABÓ, Szent István Társulat as Apostoli Szentiszék könyvkiadója, Budapest, 2002, p. 756 ss.; sul Rescritto *ex audientia SS.mi Quia peculiare munus* del 18 ottobre 1988 con cui si ampliarono le facoltà del Presidente della Commissione - in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXII (1990), pp. 533-534 - si vedano altresì *Id.*, *La atención pastoral de los fieles tradicionalistas: garantías para su plena inserción en la comunio eclesíastica*, cit., p. 176 ss.; JESÚS MIÑAMBRES, *Attribuzione di facoltà e competenze alla Commissione «Ecclesia Dei»*, in *Ius Ecclesiae*, III (1991), pp. 341-344. Uno dei frutti del lavoro della Commissione (oltre al caso più eclatante di cui ci occuperemo in seguito) è stata, ad esempio, la fondazione - con Decreto della medesima del 18 ottobre 1988, ratificato dal Papa - della Fraternità Sacerdotale San Pietro come società clericale di vita apostolica di diritto pontificio: cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, LXXX (1988), p. 1495 ss. Sulla medesima si veda quanto riferisce FRANCESCO PATRUNO, *L'Amministrazione apostolica S. Giovanni Maria Vianney ed alcune questioni «in sospeso»*

trinale che si oppongono alla ‘riconciliazione’ con la Fraternità San Pio X³. Nondimeno sottolineava nell’*incipit* che quest’ultima «rimane ancora in una posizione irregolare, perché non ha ricevuto il riconoscimento canonico da parte della Santa Sede. Finché la Fraternità non ha una posizione canonica nella Chiesa, i suoi ministri non esercitano in modo legittimo il ministero e la celebrazione dei sacramenti»: la «piena comunione con la la Santa Sede [...] si avrà quando vi sarà il riconoscimento canonico della Fraternità»⁴. Il sofferto percorso di riavvicinamento è stato sempre caldamente incentivato da Joseph Ratzinger, considerandolo uno degli obiettivi del suo pontificato. In questa prospettiva va in qualche modo situata altresì sia la ‘liberalizzazione’ dell’uso del messale preconciare con la Lettera Apostolica *Motu Proprio data Summorum pontificum* del 7 luglio 2007⁵, sia soprattutto la remissione della scomunica - avvenuta nel 2009⁶ - ai vescovi consacrati da Marcel Lefebvre senza mandato pontificio⁷, quale gesto magnanimo e distensivo che

circa i cattolici tradizionalisti. *Brevi riflessioni*, in *Il diritto ecclesiastico*, CIV (2003), I, p. 364, nota 7. Sull’operato della Commissione *Ecclesia Dei* interessante anche quanto commenta JOSEPH RATZINGER, *Dix ans du Motu Proprio Ecclesia Dei. Conférence du Cardinal Joseph Ratzinger*, in *La documentation catholique*, 7 février 1999, n. 2197, pp. 144-147.

³ La Fraternità Sacerdotale San Pio X è stata fondata il 1° novembre 1970 a Friburgo dal vescovo Marcel Lefebvre, con l’accordo e l’approvazione di François Charrière, allora vescovo di Losanna, Ginevra e Friburgo, insieme al seminario di Ecône in Svizzera. Essa ricevette inizialmente un’approvazione diocesana come pia unione e «El 18 de febrero de 1971 recibió el *decretum laudis* de la Sagrada Congregación para el Clero, con lo cual quedaba erigida a nivel universal. [...] Sin embargo, tras el informe de dos Visitadores apostólicos en noviembre de 1974, la Congregación decidió suprimir la Fraternidad»: JOSÉ LANDETE CASAS, *La atención pastoral de los fieles tradicionalistas: garantías para su plena inserción en la comunión ecclesiástica*, cit., p. 174.

⁴ Intervista di LUCA MARCOLIVIO per conto dell’*Agenzia Zenit*. *Il mondo visto da Roma* con Mons. GUIDO POZZO, Segretario della Pontificia Commissione *Ecclesia Dei*, 25 febbraio 2016, *A che punto è il dialogo con i lefebviriani?*, consultabile in rete all’indirizzo www.zenit.org.

⁵ Si è concessa la possibilità, cioè, di ‘celebrare il Sacrificio della Messa secondo l’edizione tipica del messale romano promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962’, la cosiddetta Messa in latino di San Pio V (come ulteriore possibilità, oltre ovviamente a quella nelle lingue volgari): cfr. BENEDETTO XVI, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Summorum Pontificum*, 7 luglio 2007, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCIX (2007), p. 795 ss. (si veda anche PONTIFICIA COMMISSIONE ECCLESIA DEI, *Istruzione Universae Ecclesiae sull’applicazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data Summorum Pontificum di S.S. Benedetto PP. XVI*, 30 aprile 2011, *ivi*, CIII [2011], p. 413 ss.). Importante, nella linea della riconciliazione, anche il documento della CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa*, 29 giugno 2007, *ivi*, XCIX (2007), p. 604 ss.

⁶ Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Decreto del 21 gennaio 2009*, in *Acta Apostolicae Sedis*, CI (2009), pp. 150-151 (anche in *Il regno. Documenti*, LIV [2009], p. 69).

⁷ L’ordinazione avvenne il 30 giugno 1988 anche ad opera di Mons. Antonio De Castro Mayer, vescovo emerito di Campos, in Brasile, il quale pure non faceva parte della Fraternità San Pio X. Veniva in questo modo commesso il delitto di cui al can. 1382 del *Codex Iuris Canonici*: i vescovi consacranti e i vescovi consacrati incorrevano nella scomunica *latae sententiae*, la cui remissione è riservata alla Sede Apostolica. Successivamente la scomunica è stata dichiarata:

avrebbe potuto agevolare il dialogo allo scopo di sanare una frattura dolorosa per entrambe le parti: la remissione della scomunica mirava infatti «allo stesso scopo della punizione: invitare i quattro Vescovi ancora una volta al ritorno»⁸. Gli aspri attacchi che colpirono Benedetto XVI circondando di animosità tale atto intraecclesiale, e suscitati invero da eventi ad esso esterni⁹ che ne hanno falsato l'autentico significato¹⁰, avvelenarono il clima di distensione che il Pontefice bavarese aveva saputo creare, 'raffreddando' le conversazioni e rallentando le trattative per addivenire ad una 'transazione' sui punti di maggior distanza da colmare. Comunque i contatti non sono mai stati interrotti e sono proseguiti, in forma meno ufficiale e formale, tra esperti nominati dalla Congregazione per la dottrina della fede, cui è strettamente legata la Commissione *Ecclesia Dei* dopo il *Motu Proprio Ecclesiae unitatem*¹¹, e delegati della Fraternità San Pio X. Proprio la rafforzata incardinazione all'interno del dicastero che si occupa istituzionalmente di questioni dottrinali palesa il nocciolo delle interlocuzioni con la Santa Sede. In particolare - semplificando - i lefebvriani nutrono perplessità ovvero più drasticamente non accettano alcune acquisizioni del Concilio Vaticano II, quali quelle afferenti la liturgia del *Novus Ordo*, il rapporto tra magistero e *Traditio*, l'ecumenismo, il dialogo interreligioso e la stessa libertà religiosa,

cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Decretum Dominus Marcellus Lefebvre quo declaratur d. num Marcellum Lefebvre in excommunicationem latae sententiae incurrisse*, 1° luglio 1988, in *L'osservatore romano*, 3 luglio 1988, p. 1 (e in *Communicationes*, XX [1988], p. 166; cfr. anche la *Nota informativa dei 30 iunii in diurnario*, *ivi*, p. 4). Come ricordato le sanzioni sono state rimosse con il già citato Decreto della medesima Congregazione del 21 gennaio 2009. L'azione costituì un atto *suapte natura* scismatico (can. 751) di per sé riguardante anche il can. 1364 § 1. Sul punto, sul quale non ci soffermiamo, c'è stata altresì una nota esplicativa del PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Sulla scomunica per scisma in cui incorrono gli aderenti al movimento del Vescovo Marcel Lefebvre*, *ivi*, XXIX (1997), pp. 239-243. Si afferma comunemente che la Fraternità suddetta si trova in situazione di scisma non dichiarato formalmente, di scisma *in fieri* (cfr. la sentenza della Rota romana *coram* De Angelis dell'8 luglio 2009, sulla quale si veda il commento di PHILIPPE TOXÉ, in *L'année canonique*, LIII [2011], p. 417 ss.).

⁸ BENEDETTO XVI, *Lettera del Santo Padre ai vescovi della Chiesa cattolica riguardo alla remissione della scomunica dei 4 vescovi consacrati dall'arcivescovo Lefebvre*, 10 marzo 2009, in *Il regno. Documenti*, LIV (2009), p. 193 (consultabile anche in rete all'indirizzo www.vatican.va).

⁹ Si ricordi il pandemonio suscitato dalle deliranti dichiarazioni di uno dei vescovi a cui era stata rimessa la scomunica, Richard Williamson, il quale tra l'altro negava l'olocausto: ci siamo occupati di tale vicenda e delle sue ripercussioni in GERALDINA BONI, ANDREA ZANOTTI, *La Chiesa tra nuovo paganesimo e oblio. Un ritorno alle origini per il diritto canonico del terzo millennio?*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 9 ss.

¹⁰ Cfr. BENEDETTO XVI, *Lettera del Santo Padre ai vescovi della Chiesa cattolica riguardo alla remissione della scomunica dei 4 vescovi consacrati dall'arcivescovo Lefebvre*, 10 marzo 2009, cit., p. 193.

¹¹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Littera Apostolica Motu Proprio data Ecclesiae unitatem*, 2 luglio 2009, in *Acta Apostolicae Sedis*, CI (2009), pp. 710-711 (consultabile anche sul sito ufficiale della Santa Sede).

ovvero le relazioni tra Chiesa e Stato: ma non vi è, da parte loro, negazione pervicace di dogmi o verità di fede¹².

Non è questa la sede per trattarsi in generale sul recepimento, sull'adesione dovuta al magistero conciliare e sul grado di quest'ultima, nonché sulla retta interpretazione degli insegnamenti del Vaticano II¹³; né per inoltrarsi nelle dispute dottrinali coi lefebvriani, sulle convergenze e divaricazioni, sulla lettura controversa dei documenti conciliari, anzi *rectius* sovente del presunto 'spirito' di un fantomatico 'paraconcilio'¹⁴, che sono alla base dello 'strappo' ovvero del suo progressivo irrigidimento; e neppure per ripercorrere pazientemente l'itinerario accidentato dei colloqui, avviati invero già nel 2000 da Papa Wojtyła, in cui ripetutamente è balenata la speranza di un'imminente conclusione soddisfacente per tutti, speranza poi invece amaramente delusa e sfumata. Intendiamo invece soffermarci sulla configurazione giuridica che sembrerebbe più adeguata per definire la corretta strutturazione canonica della Fraternità Sacerdotale San Pio X, in grado di tutelarne e promuoverne la specificità. Effettivamente, come risalta da quanto appena sinteticamente illustrato, questo «rivestimento canonico»¹⁵ può forse mostrarsi come un aspetto secondario, poiché parrebbe patente che, una volta felicemente superato lo scoglio delle divergenze teologiche, ecclesiologiche, pastorali, una soluzione giuridica opportuna potrà essere individuata senza soverchie difficoltà. Ma se certo «Il fatto che la Fraternità San Pio X non possieda una posizione canonica nella Chiesa non si basa in fin dei conti su ragioni disciplinari ma dottrinali»¹⁶, nondimeno - come accennato - «Finché la Fraternità non ha una posizione canonica nella Chiesa, anche i suoi ministri non esercitano ministeri legittimi nella Chiesa»¹⁷ con esiziali conseguenze sulla *salus animarum* dei *christifideles* che ad essi si rivolgono: si pone dunque come traguardo importante addivenire il più celermente possibile ad una sistemazione giuridica conveniente di tale realtà

¹² Cfr. la citata intervista di LUCA MARCOLIVIO per conto dell'*Agenzia Zenit* con Mons. GUIDO POZZO, Segretario della Pontificia Commissione *Ecclesia Dei*, *A che punto è il dialogo con i lefebvriani?*, cit.

¹³ Una sintesi molto chiara quella di FERNANDO OCÁRIZ, *Sull'adesione al Concilio Vaticano II*, in *L'osservatore romano*, 2 dicembre 2011, p. 6.

¹⁴ Cfr. la citata intervista a Mons. GUIDO POZZO, *A che punto è il dialogo con i lefebvriani?*, di LUCA MARCOLIVIO.

¹⁵ Sono parole di GUIDO POZZO nell'intervista di LUCA MARCOLIVIO, *A che punto è il dialogo con i lefebvriani?*, cit.

¹⁶ BENEDETTO XVI, *Lettera del Santo Padre ai vescovi della Chiesa cattolica riguardo alla remissione della scomunica dei 4 vescovi consacrati dall'arcivescovo Lefebvre*, 10 marzo 2009, cit., p. 194.

¹⁷ BENEDETTO XVI, *Lettera del Santo Padre ai vescovi della Chiesa cattolica riguardo alla remissione della scomunica dei 4 vescovi consacrati dall'arcivescovo Lefebvre*, 10 marzo 2009, cit., p. 194.

ecclesiale nell'ordinamento canonico che le permetta di mantenere la sua identità ed insieme di svilupparsi armoniosamente contribuendo al *commune bonum Ecclesiae*. D'altronde, come ha reiteratamente rimarcato Mons. Guido Pozzo, «il riconoscimento da parte della Santa Sede è condizione essenziale perché un'opera cattolica sia nella piena comunione ecclesiastica, conforme al diritto. Non c'è il riconoscimento canonico, stiamo lavorando perché avvenga: ma il riconoscimento canonico non è un fatto notarile, è condizione essenziale»¹⁸.

Papa Francesco ha ripreso con slancio lo sforzo del predecessore; anzi il suo, almeno apparente, 'minore rigore' sulle questioni teologiche e la 'maggiore duttilità' palesata sulle divergenze dottrinali, nonché la più volte energicamente professata apertura ad un accentuato pluralismo dei carismi *in Ecclesia*, se da una parte hanno suscitato ardenti (forse esagerate) aspettative tra i lefebvriani, dall'altra paiono avere orientato in maniera differente il tragitto volto a ricomporre la rottura: ora, secondo le indiscrezioni che sono circolate più o meno 'ufficiosamente' sugli organi di stampa, la 'dichiarazione dottrinale' a cui i seguaci di Mons. Lefebvre dovrebbero aderire sarebbe, per così dire, meno esigente, 'più *light*', rispetto a quella offerta sotto il pontificato di Benedetto XVI, e dunque non rappresenterebbe più un'invalicabile pietra d'inciampo¹⁹. Il recente avvicendamento intervenuto all'apice della Congregazione per la dottrina delle fedi potrebbe accelerare ancor più il processo di avvicinamento²⁰: processo che invero Papa Bergoglio ha già però nel trascorso triennio fortemente incalzato con una serie di provvedimenti estremamente significativi²¹, rivelatori della sua benevola

¹⁸ Cfr. MARIE DUHAMEL, *Mons. Pozzo: il dialogo con la Fraternità San Pio X va avanti*, 1° luglio 2016, pubblicato *online* su *Radio vaticana*.

¹⁹ Cfr. l'intervista nel corso della trasmissione *Terres de mission* mandata in onda il 29 gennaio 2017 dalla *TV Libertes* Mons. BERNARD FELLAY, Superiore Generale della Fraternità, dichiarava che mancava solo le *tampon*, il timbro finale all'accordo con la Santa Sede. E Mons. GUIDO POZZO negli stessi giorni confermava a giornalisti che la tappa della piena comunione con i lefebvriani si era notevolmente avvicinata: «In questo momento stiamo lavorando per il perfezionamento di alcuni aspetti della figura canonica che sarà la Prelatura personale» (ANDREA TORNIELLI, *Fraternità San Pio X, riconciliazione sempre più vicina*, 30 gennaio 2017, consultabile *online* in *Vatican Insider Vaticano*).

²⁰ La Fraternità San Pio X ha diffuso *online* il contenuto di una lettera del 6 giugno 2017 che il cardinal Gerhard Müller le avrebbe inviato con indicazioni assai più rigorose rispetto a quelle di periodi (anche recenti) in cui le 'richieste dottrinali' parevano più 'blande' e comunque rispetto alla posizione di cui si è sempre dimostrato portatore Mons. Guido Pozzo; si veda, ad esempio, quanto quest'ultimo dichiarava nell'intervista dell'aprile 2016 riportata da vari mezzi di comunicazione e dopo l'incontro tra Papa Francesco e Mons. Bernard Fellay (cfr. LUCA MARCOLIVIO, *Lefebvriani: adesione a Professione di Fede e magistero della Chiesa punti fermi per riconoscimento canonico*, 8 aprile 2016, nel periodico *online Zenit. Il mondo visto da Roma*).

²¹ Da ricordare che il 17 marzo 2015 il governo argentino ha riconosciuto la Fraternità Sacerdotale degli Apostoli di Gesù e di Maria (nome della Fraternità San Pio X in Argentina) come persona

disponibilità nei confronti di questi cristiani cattolici ‘dissidenti’²², i quali, dal canto loro, hanno naturalmente accolto assai favorevolmente tali gesti di paterna sollecitudine.

Così la prima eloquente apertura è avvenuta in occasione dell’indizione del Giubileo straordinario²³, con un provvedimento secondo il quale «quantunque durante l’Anno Santo della Misericordia si accosteranno per celebrare il Sacramento della Riconciliazione presso i sacerdoti della Fraternità San Pio X, riceveranno validamente e lecitamente l’assoluzione dei loro peccati»²⁴; poi, con la Lettera Apostolica *Misericordia et misera* del 20 novembre 2016, emessa a conclusione del Giubileo medesimo, tale ‘facoltà’ dei suddetti sacerdoti è stata estesa *sine die* «oltre il periodo giubilare, fino a nuove disposizioni in proposito»²⁵. Un altro intervento ha riguardato il matrimonio, quindi sicuramente eccedendo il foro interno: con Lettera della Pontificia Commissione *Ecclesia Dei* ai presuli delle Conferenze Episcopali interessate del 27 marzo 2017 si comunica che il Santo Padre ha «deciso di autorizzare i Rev.mi Ordinari del luogo perché possano concedere anche licenze per la celebrazione di matrimoni dei fedeli che seguono l’attività pastorale della Fraternità» a sacerdoti della medesima secondo certe modalità di seguito delineate²⁶. Anche in questo caso si ribadisce «l’oggettiva persistenza per

giuridica in quanto associazione di diritto diocesano cattolica su espressa richiesta del vescovo di Buenos Aires Mario Aurelio Poli, il quale ha dichiarato che essa è stata eretta nella sua diocesi come associazione di diritto diocesano a norma del can. 298 del *Codex Iuris Canonici* in attesa di essere riconosciuta come società di vita apostolica. Inoltre il 5 giugno 2015 la Congregazione per la dottrina della fede ha accordato a Mons. Bernard Fellay, in qualità di Superiore Generale, i poteri di giudice di prima istanza in un processo canonico nei confronti di un sacerdote della Fraternità stessa.

²² Cfr. FABIO ADERNÒ, *Confessioni valide e lecite. Il Papa e la Fraternità S. Pio X*, 5 settembre 2015, pubblicato online nel sito *Chiesa e post concilio*.

²³ Tale Giubileo straordinario ha avuto inizio l’8 dicembre 2015 e si è concluso il 20 novembre 2016.

²⁴ Cfr. FRANCESCO, *Lettera del Santo Padre con la quale si concede l’indulgenza in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia*, 1° settembre 2015, in *L’osservatore romano*, 2 settembre 2015, p. 8 (leggibile anche online all’indirizzo www.vatican.va: la Lettera è indirizzata a Mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione). Invero, come fa notare BENEDICT NGUYEN, *Pope Francis’ year of merci indulgence raises canonical questions*, pubblicato online il 3 settembre 2015 sulla testata del *National Catholic Register*, vi sono varie ambiguità dal punto di vista giuridico, anzitutto sul preciso valore canonico di questa lettera in qualche modo ‘irrituale’ (traduzione italiana di LORENZO DA PRA GALANTI pubblicata sul blog *Settimo Cielo* di SANDRO MAGISTER il 4 settembre 2015). Sulle disposizioni pontificie cfr. anche il commento critico di PHILIPPE TOXÉ, *Lettera del Santo Padre Francesco con la quale si concede l’indulgenza in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia. Présentation et commentaire*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXXX (2015), p. 607 ss.

²⁵ Cfr. FRANCESCO, *Lettera Apostolica a chiusura del Giubileo Straordinario Misericordia et misera*, 20 novembre 2016, in *L’osservatore romano*, 21-22 novembre 2016, pp. 8-10.

²⁶ Cfr. *Lettera della Pontificia Commissione «Ecclesia Dei» ai presuli delle Conferenze Episcopali interessate circa la licenza per la celebrazione di matrimoni dei fedeli della Fraternità San Pio X*, 27

ora della situazione canonica di illegittimità in cui versa» quest'ultima, ma si esprime la persuasione che la suddetta autorizzazione, intesa anch'essa a rimuovere disagi di coscienza dei fedeli, possa affrettare il cammino verso la definitiva regolarizzazione istituzionale. È chiaro, dunque, da questo complesso di 'concessioni' notevolmente generose – per quanto, non va nascosto, canonicamente 'anomale'²⁷ – come il Pontefice argentino nutra la ferma volontà di far presto approdare i lefebvriani alla piena comunione con Roma, o almeno nutra fino a pochi mesi or sono: infatti la recentissima firma di Mons. Bernard Fellay, Superiore generale della Fraternità San Pio X, apposta alla cosiddetta *Correctio filialis de haeresibus propagatis*, una lettera divulgata *online* il 24 settembre 2017 da alcuni cattolici²⁸ in cui si impetra il Papa di condannare alcune proposizioni eretiche che nell'Esortazione Apostolica *Amoris laetitia*²⁹ e con contegni successivi gli si imputa di avere difeso, potrebbe ostruire le trattative, sospendendo se non bloccando gli incontri.

In attesa di eventi a tutt'oggi imponderabili, a noi dal punto di vista giuridico interessa additare che, come già segnatamente soprattutto agli esordi del secondo decennio del nuovo millennio allorquando circolavano notizie di un'imminente positiva conclusione delle 'negoiazioni'³⁰, la qualificazione della Fraternità quale prelatura personale sembra l'ipotesi – prefigurata, pare, dallo stesso Papa Ratzinger³¹ – su cui, da una parte, convergono

marzo 2017, leggibile sul sito della Santa Sede (www.vatican.va).

²⁷ Cfr. quanto ha dichiarato, in occasione di una conferenza sulla liturgia svoltasi a Medford nell'Oregon (USA) il 15 luglio 2017, il cardinale RAYMOND L. BURKE (si veda la registrazione originale consultabile *online* nel blog *akaCatholic*).

²⁸ Cfr. www.correctiofilialis.org. Si tratta di una lettera firmata da vari sacerdoti e studiosi cattolici che era stata già spedita al Papa l'11 agosto 2017 non ricevendo alcuna risposta. Si veda quanto ha dichiarato, in un'intervista concessa a *FSSPX. Actualité*, Mons. BERNARD FELLAY (cfr. la traduzione italiana *Perché ho firmato la Correctio filialis*, leggibile *online* sul sito *Chiesa e post Concilio*).

²⁹ Cfr. FRANCESCO, Esortazione Apostolica postsinodale *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVIII (2016), pp. 311-446.

³⁰ Si veda in particolare il comunicato della Sala Stampa della Santa Sede del 14 giugno 2012 sull'*Incontro tra il Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede e il Superiore Generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X*, consultabile *online* all'indirizzo www.vatican.va.

³¹ Cfr. EDUARDO BAURA, *Le radici conciliari delle prelature personali*, in *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, I, a cura di GERALDINA BONI, ERMINIA CAMASSA, PAOLO CAVANA, PASQUALE LILLO, VINCENZO TURCHI, Giappichelli, Torino, 2014, p. 53, nota 51, il quale scrive: «tutto fa pensare che l'idea delle comunità di fedeli che continuano ad appartenere alle loro rispettive diocesi, istituite dalla Santa Sede sotto la guida pastorale di un prelado, fosse presente nella mente di Benedetto XVI allorché propose l'erezione di una prelatura personale per l'attenzione di fedeli tradizionalisti intenzionati a tornare alla piena comunione, come si rese noto il 14 settembre 2011»; un'idea quindi di prelatura personale corrispondente a quella che si vince dal n. 16 della Lettera *Communio notio*, diversa da quella che Joseph Ratzinger espresse nella nota Plenaria del 1981 durante i lavori

i membri della Pontificia Commissione *Ecclesia Dei*³² e che, dall'altra, non sarebbe sgradita ai lefebvriani³³. Anche se va rilevato incidentalmente - pur senza inoltrarsi in un'analisi che postulerebbe ben altra trattazione - che le massicce 'porzioni' di giurisdizione³⁴ recentemente accordate alla Fraternità San Pio X per volontà di Bergoglio, decisamente ampie e di notevole portata, anzi con limitazioni 'vaghe' e pertanto potenzialmente espansibili *ad libitum*, addirittura, taluno ha eccepito, ben maggiori, di quelle di cui godono, ad esempio 'congregazioni religiose' ovvero di cui potrebbe godere la stessa prelatura personale³⁵, rischiano di rendere assai meno appetibile e indilazionabile quella definitiva 'sistemazione giuridica' che sino a poco tempo fa era l'unica via per consentire alla medesima Fraternità di operare proficuamente, del tutto validamente e lecitamente, per i propri adepti.

Tuttavia, proprio alcuni difetti e imprecisioni redazionali, che la dottrina giuridica ha puntualmente enumerato nella stesura dei documenti e che potrebbero generare interrogativi e creare qualche intoppo in futuro - i quali

preparatori della vigente codificazione: senza volere qui anticipare, rinviamo al proposito a quanto osserveremo in seguito. Dell'ipotesi della prelatura personale si era invero discusso anche precedentemente: cfr., ad esempio, GAETANO LO CASTRO, *Verso un riconoscimento della Chiesa anglicana come prelatura personale? Commento ad una proposta di Graham Leonard*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1993/1, pp. 219-227, che contestava la proposta avanzata dal vescovo anglicano (di Londra dal 1981 al 1991) di cui al titolo del saggio in un articolo intitolato *How to leave the Church of England* e pubblicato sul *Times* del 20 novembre 1992.

³² Cfr. l'intervista rilasciata da Mons. GUIDO POZZO alla rivista francese *Famille chrétienne* nell'ottobre 2014, tradotta in italiano e riportata da molte testate *online* (si veda, ad esempio, FABRIZIO ANSELMO, *Cosa bolle in pentola tra Vaticano e tradizionalisti*, in *Formiche.net*).

³³ Molto significativa in questo senso la lettera indirizzata da Mons. BERNARD FELLAY e dai membri del Consiglio generale della Fraternità agli altri tre vescovi della Fraternità medesima, datata 14 aprile 2012 e diffusa *online* (cfr. *Riposte-catholique. La réinformation catholique au quotidien*: <http://www.riposte-catholique.fr>); cfr. anche *L'intervista di Mons. Bernard Fellay sullo stato attuale delle relazioni della Fraternità San Pio X con Roma*, pubblicata il 7 giugno 2012 sulla pagina ufficiale del Distretto italiano della Fraternità Sacerdotale San Pio X.

³⁴ Ricordiamo che la Fraternità San Pio X ha sempre ritenuto di avere giurisdizione *ratione status necessitatis* ed in forza di principi come «lex positiva non obligat cum gravi incommodo» (quest'ultimo consisterebbe nell'adesione formale a determinati principi teologici e dottrinali considerati in contrasto con la Tradizione della Chiesa e pertanto non seguibili in coscienza): per una sintesi delle argomentazioni che si adducevano e si adducono cfr. FABIO ADERNÒ, *Confessioni valide e lecite. Il Papa e la Fraternità S. Pio X*, cit.

³⁵ Si veda quanto illustra FABIO ADERNÒ, *Misericordia et...veritas. Commento giuridico-pastorale circa alcuni contenuti della Lettera Apostolica a conclusione del Giubileo Straordinario*, 25 novembre 2016, pubblicato in rete sul sito *Chiesa e post concilio*. Riguardo alle disposizioni in materia matrimoniale cfr. ancora le riflessioni dello stesso Autore, *Bocconi di giurisdizione*, 30 aprile 2017, pubblicato *online* sullo stesso sito; Adernò pone alcuni quesiti giuridici nascenti dalla terminologia adoperata nella lettera: anzitutto se si tratta della 'concessione di una facoltà' o di una 'delega' ovvero ancora di una 'licenza', e quali ne sono i termini esatti (titolari del potere, destinatari); interrogativi insorgono poi anche in ordine alla 'celebrazione della Santa Messa' e al luogo della celebrazione delle nozze; incertezze regnano pure sui fedeli che potranno fruirne e a quali condizioni.

pure in questa sede non possiamo che tralasciare -, ci auguriamo inducano a procedere nella direzione di un compiuto inquadramento canonistico entro il quale i conferimenti di facoltà sinora elargiti possano idoneamente e più sintonicamente iscriversi: appunto la prelatura personale, ipotesi che così non perde il suo protagonismo. D'altro canto, come è stato acutamente osservato per il primo dei provvedimenti bergoglianiani, ma con rilievo che può essere riprodotto altresì per il successivi, la terminologia tecnicamente fumosa, 'informale', si è chiosato, se non proprio scorretta adoperata nei testi pontifici non sarebbe esito di mera imperizia, ma risponderebbe scientemente ad un meditato scopo: «la manière de s'exprimer de la lettre évite cette terminologie peut-être parce que justement, elle ne veut pas que l'on en tire trop vite des déductions plus générales sur la situation canonique de la FSPX ou sur des questions canoniques non encore clarifiées»³⁶. Dunque filtra un certo *habitus* temporaneo ed avventizio che fa presentare uno sbocco finale di maggiore durevolezza.

E comunque, al di là dell'avvenuta risoluzione di alcune criticità a favore della tranquillità di coscienza dei fedeli più graniticamente legati alla tradizione, rimane il nodo avviluppato di un affastellarsi di *quaestiones*, come quella anzitutto delle ordinazioni sacerdotali³⁷: affinché tutti gli atti sacramentali, e quindi non solo riconciliazione, unzione degli infermi e matrimonio, oltre che validi siano anche leciti³⁸ è necessario pervenire ad un'appropriata 'vertebrazione' canonistica, entro la quale, poi, rinverrebbero un più congruo regime complessivo anche gli atti sacramentali sinora segmentariamente lambiti. Infatti, senza avventurarsi qui nella *querelle* afferente alla precisa identificazione dello spettro delle 'facoltà' 'cedute' volta a volta con atti parziali, certamente però si può asserire che solo una veste giuridica definita e non interinale tramuterebbe tali elargizioni graziose di 'frazioni di giurisdizione' revocabili e restringibili discrezionalmente dal romano Pontefice in qualsiasi momento in veri e propri diritti di cui i membri

³⁶ PHILIPPE TOXÉ, *Lettera del Santo Padre Francesco con la quale si concede l'indulgenza in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia. Présentation et commentaire*, cit., p. 621.

³⁷ Come ha recentemente puntualizzato GUIDO POZZO nel corso di un'intervista, «La Santa sede [...] permette talora le ordinazioni sacerdotali della Fraternità San Pio X, pur continuando a ritenerle valide ma non lecite, previa comunicazione dei nomi degli ordinandi al vescovo del luogo» (ANDREA TORNIELLI, *Fraternità San Pio X, riconciliazione sempre più vicina*, cit.).

³⁸ Per una trattazione della situazione anteriore agli ultimi provvedimenti di Papa Francesco cfr. PEDRO MARÍA REYES VIZCAÍNO, *Relevancia canónica de los sacramentos y actos jurídicos realizados por sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pio X*, in *Forum canonicum*, X (2015), 2, p. 73 ss. Specificamente sui problemi relativi al matrimonio cfr. PHILIPPE TOXÉ, *La validité des mariages célébrés devant des prêtres traditionalistes qui ne sont pas en communion avec l'Église catholique*, in *Revue d'éthique et de théologie morale «Le Supplément»*, n. 225, giugno 2003, p. 211 ss.

della Fraternità San Pio X, pastori e fedeli, sarebbero appieno titolari. Il permanere nella situazione di irregolarità perpetua la debolezza e gracilità di disposizioni produttrici sicuramente di effetti benefici sulla vita spirituale di questi cattolici e tuttavia gravate e in qualche modo offuscate dalla carenza di un fondamento oggettivo ancorato ad uno statuto giuridico soddisfacente, solido e permanente.

A sostegno della «fórmula jurídica» prelatura personale si è dichiarato anche *expressis verbis* Mons. Juan Ignacio Arrieta, segretario del Pontificio Consiglio per i testi legislativi: una figura, sottolinea il canonista, che oltre trent'anni or sono, quando venne eretta l'unica prelatura a tutt'oggi esistente, l'*Opus Dei*, era novità pressoché sconosciuta e che pure dovrebbe avviarsi, come ad esempio è successo anche per le Conferenze Episcopali, a diffondersi e divenire 'normale'. Arrieta delinea la cornice di riferimento entro cui si inscriverebbe: in particolare essa farebbe parte di «un género común, diverso teológicamente de las Iglesias particulares. La gran diferencia está entre las comunidades cristianas que son Iglesias particulares, como las diócesis, y las estructuras o comunidades jerárquicas personales que se crean para objetivos pastorales específicos, como la atención de los militares o de los anglicanos. El punto diferencial lo marca la incorporación por el bautismo. En todas estas estructuras personales se entra y se sale por acto de voluntad del sujeto; en ningún caso se forma parte de ellas como efecto de la gracia sacramental, como sucede en las diócesis y demás Iglesias particulares»³⁹.

Come risaputo e come di seguito assoderemo ulteriormente, ad oggi esiste una sola prelatura personale, l'*Opus Dei*, poiché, dopo la sua erezione pressoché coeva alla promulgazione della codificazione vigente per la Chiesa latina, i canoni immessi nel *Codex Iuris Canonici* (CIC) ed afferenti a questo istituto (cann. 294-297 - esso, invece, non è regolato nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* [CCEO]⁴⁰ -) hanno 'languito' disapplicati: ciò che pare davvero - come tenteremo di dimostrare - una *chance* miopemente spreca. Certamente, pur all'interno di un' 'intelaiatura giuridica' concordante che ricomprenderebbe i pilastri portanti di tale figura, l'*Opus Dei* e la Fraternità San Pio X sono e rimarrebbero realtà assai diverse: così «Ambas están formadas por un prelado, su presbiterio y los fieles, pero en la que podría crearse ahora, la jurisdicción del prelado, que recaería también sobre

³⁹ Intervista a JUAN IGNACIO ARRIETA, "Una prelatura recoge las necesidades que tiene hoy la FSSSPX", in *Vida nueva*, n. 2810, 21 luglio 2012, consultabile *online*.

⁴⁰ D'altronde in questa disamina non ci occupiamo della disciplina vigente nelle Chiese cattoliche orientali.

algunas comunidades religiosas y sobre los fieles, tendrá que incluir una jurisdicción respecto a la administración de los sacramentos. En el Opus Dei, la jurisdicción del prelado es solo sobre la formación que se recibe»⁴¹. Del resto, anche salientemente differenti possono essere le peculiari necessità pastorali che si prevede potranno esortare la Santa Sede all'erezione di altre prelature, consacrando questa diversità nei rispettivi statuti. D'altronde la prelatura personale è stata deliberatamente concepita nel XX secolo quale strumento di grande 'fluidità' e 'poliedricità' in senso costruttivo: uno strumento tale, cioè, da adattarsi agilmente alla gamma multiforme delle esigenze ecclesiali volta a volta affacciandosi nella società contemporanea. Dunque l'occasione di questa ventilata eventualità per la Fraternità San Pio X al fine di verificarne l'effettiva adeguatezza ci ha sospinti ad interrogarci se tale figura davvero meriti di essere insabbiata e derelitta ovvero abbia dinanzi a sé un avvenire ancora radioso. E questo ci porta anzitutto a cimentarci, sia pur in modo cursorio, col variegato e ricco panorama delle circoscrizioni ecclesiastiche solo sommariamente accennato nell'appena citata intervista da Mons. Arrieta, segnatamente alla ricerca delle *rationes* alla base di ognuna nella sua particolarità.

2. *Chiese particolari e circoscrizioni ecclesiastiche. L'ottavo dei principia quae pro Codicis Iuris Canonici recognitione proponuntur a Synodo Episcoporum approbantur: territorialità e personalità. Le diocesi personali, gli ordinariati latini per i fedeli di rito orientale e segnatamente gli ordinariati militari*

Il Concilio Vaticano II collocò quale perno della 'rinverdita' ecclesio-logia cattolica novecentesca, insieme alla Chiesa universale, il concetto di Chiesa particolare, il quale invero non poteva vantare una vera e propria tradizione canonistica⁴²: ma non si dedicò a quest'ultima un'esplicazione monografica, costellando i testi votati dai Padri conciliari di riferimenti frammentari e rapsodici⁴³. Un concetto, inoltre, preminentemente teologico, sia pur declinato altresì nell'ambito giuridico. Nel *Codex Iuris Canonici*

⁴¹ Intervista a JUAN IGNACIO ARRIETA, "Una prelatura recoge las necesidades que tiene hoy la FSSSPX", cit.

⁴² Cfr. GAETANO LO CASTRO, *Le prelature personali nell'esperienza giuridica e nel dibattito dottrinale dell'ultimo decennio*, in *Il diritto ecclesiastico*, CX (1999), I, p. 117.

⁴³ Cfr. ARTURO CATTANEO, *Iglesia particular*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO, IV, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, p. 386 ss.

è peraltro arduo reperire un criterio discretivo categorico per sceverare la Chiesa particolare, che è *imprimis* la diocesi, secondo il can. 368: nel senso di un criterio sicuro sul quale si attragga il consenso unanime degli Autori, che infatti pervengono a classificazioni non del tutto equipollenti⁴⁴. Per tale canone, le Chiese particolari, *in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica existit*, sono innanzitutto le diocesi, alle quali, se non consta altro, vengono *assimilate* la prelatura territoriale e l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica e altresì («necnon») l'amministrazione apostolica eretta stabilmente. Non intendiamo ora neppure fugacemente immergerci nelle profondità del nesso teologico-giuridico tra Chiesa universale e Chiesa particolare e neppure della *substantia*, sempre teologico-giuridica, di quest'ultima, rinviando al magistero e alla cospicua letteratura al riguardo; e neppure possiamo indugiare su cosa adombri e sottenda l'«assimilantur» di cui al precetto codiciale citato. D'altronde siamo dell'avviso che tali problematiche, appunto gremite di implicazioni teologiche, siano teoreticamente e accademicamente assai allettanti, ma senza ripercussioni troppo pervasive sul piano prosaicamente pratico (che è quello qui principalmente perlustrato)⁴⁵: sia quanto alla concettualizzazione di Chiesa particolare sia quanto all'«assimilazione» ovvero all'«equiparazione» (concetto non identico) alla diocesi, in cui più volte incorreremo nel corso dell'esposizione. Proprio riguardo a queste ultime «operazioni» intellettuali ed ermeneutiche, peraltro, una perspicace dottrina ne ha mostrato la notevole capacità di decifrazione euristica se ben comprese però e non rinserrate in palinsesti paralizzanti, al fondo avulsi dalla realtà da normare: nel senso che, affrancandosi dai laciuoli di un tossico giuspositivismo, ogni «eguaglianza giuridica», per essere giusta, «si dovrà sempre fondare su una reale uguaglianza esistente con anteriorità alla norma»⁴⁶ che è *ratio* della prima, lasciando intatte, visto che non

⁴⁴ Cfr., ad esempio, ANTONIO VIANA, *Organización del gobierno en la Iglesia según el derecho canónico latino*, Eunsa, Pamplona, 1997², p. 126 ss.; *Id.*, *Derecho canónico territorial. Historia y doctrina del territorio diocesano*, Eunsa, Pamplona, 2002, p. 268 ss.; JUAN IGNACIO ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, in *Ius Ecclesiae*, VI (1994), p. 3 ss.; *Id.*, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 347 ss.; NATALE LODA, *Le missioni e l'evangelizzazione nel contesto organizzativo ecclesiastico territoriale e personale: l'enclave delle Chiese cattoliche orientali*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, LXXXI (2000), pp. 355-376; FRANCISCO J. RAMOS, *La delimitazione delle Chiese particolari*, in *Angelicum*, LXX (2000), pp. 299-336; PÉTER ERDŐ, *La coesistenza delle diverse Chiese particolari e "sui iuris" nello stesso territorio nel quadro della piena comunione*, in *Periodica*, XCI (2002), pp. 63-85; ARTURO CATTANEO, *Le diverse configurazioni della Chiesa particolare e le comunità complementari*, in *Ius Ecclesiae*, CVI (2003), p. 3 ss.

⁴⁵ Si vedano le considerazioni generali EDUARDO BAURA, *Gli ordinariati militari dalla prospettiva della «communio ecclesiarum»*, nella rivista telematica *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, XXVI (2011) (anche in *Fidelium iura*, VI [1996], pp. 337-365), p. 15.

⁴⁶ CARLOS J. ERRÁZURIZ M., *Circa l'equiparazione quale uso dell'analogia in diritto canonico*, in *Ius*

si tratta di identità, le differenze effettive a volte giuridicamente consistenti; l'operazione analogica deve rifuggire cioè l'astrattismo di ogni meccanico livellamento che può ingenerare confusione, ma va sapientemente dosata nonché vigilmente centellinata.

Certamente, invece, «nei canoni 368 e seguenti del codice latino non è dato ritrovare una piena giustificazione delle differenze esistenti tra i vari istituti, né delle caratteristiche giuridiche e strutturali proprie a ciascuno di loro»⁴⁷; e altrettanto certamente non sono solo quelle inventariate nei suddetti canoni le circoscrizioni ecclesiastiche, definizione onnicomprensiva oramai pressoché unanimemente accettata dalla scienza giuridica e in uso negli stessi documenti ufficiali⁴⁸, in cui si articola gerarchicamente la *compago* ecclesiale⁴⁹. D'altro canto «le forme non diocesane che strutturano la comunità ecclesiale sono sorte dall'esigenza di introdurre [...] correzioni al modello diocesano; cioè, hanno come origine le necessarie modificazioni strutturali che si dovevano apportare in tali organismi per adeguarsi a situazioni pastorali differenti da quelle diocesane: sono, in ultima analisi, forme giuridiche derivate non da artificiali costruzioni del legislatore canonico, bensì dalle concrete realtà pastorali in cui versano molte comunità cristiane, e dalla necessità di organizzarle in modo proporzionato alle loro reali condizioni, nonché alle possibilità organizzative che possiede la Chiesa in termini complessivi»⁵⁰. Esse sono promanate e diuturnamente si diramano non da superflue e artefatte elucubrazioni nominali/nominaliste, ma dalle impellenze pastorali 'empiriche' volta a volta emergenti che spingono a delimitare in un modo piuttosto che in un altro le strutture comunitarie in cui si uniscono raggruppamenti di fedeli sottomessi alla competente gerarchia, nell'assemblarsi pertanto di pastore, presbiterio e popolo: dunque i criteri che le reggono sono quelli squadernati e centinati dalla realtà ecclesiale nella sua perenne parabola evolutiva in ogni *hic et nunc*.

La dottrina ha tracciato a scopi chiarificatori una serie di suddivisioni delle circoscrizioni ecclesiastiche, fra le quali quella che qui preme per il tema considerato - ed altresì quella in qualche modo preliminare, almeno

Ecclesiae, IV (1992), p. 219; cfr. anche *Id.*, *Ancora sull'equiparazione in diritto canonico: il caso delle prelature personali*, *ivi*, V (1993), p. 215-224. Rinviamo a quanto argomenteremo.

⁴⁷ JUAN IGNACIO ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, cit., p. 6.

⁴⁸ Cfr., per tutti, la trattazione di JUAN IGNACIO ARRIETA, *Circunscripción eclesiástica*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO, II, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, p. 95 ss.

⁴⁹ La disciplina orientale di questa materia è notevolmente diversa: ma non ce ne occupiamo rinviando alla letteratura specifica.

⁵⁰ JUAN IGNACIO ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, cit., p. 6.

‘cronologicamente’, per così dire, entro cui poi le altre defluiscono, anche quelle ecclesiologicamente prioritarie - afferisce alle modalità di ‘unificazione’ e ‘compattazione’ del *coetus fidelium*. Anche in questo caso il Concilio Vaticano II ha segnato uno spartiacque, seppure talora oscurato e obliato. Infatti, al riguardo, e soprattutto far data dal medesimo diviene viepiù incontrovertibile la consapevolezza che il territorio, da sempre affatto dominante, debba veder dileguarsi la sua pregressa ‘costitutività’ e ‘consustanzialità’⁵¹ col porsi per converso in primo piano della componente comunitaria⁵² oltre che dell’elemento ministeriale in correlazione a quest’ultima: esso, cioè, da una supremazia incontrastata degrada ad *uno* dei criteri, estrinseci e relativi, ed inoltre tra loro non impermeabili⁵³, di partizione del popolo di Dio, erodendosi il suo pregresso monopolio⁵⁴.

Indispensabile a questo punto il richiamo all’ottavo fra i *principia quae pro Codicis Iuris Canonici recognitione proponuntur a Synodo Episcoporum approbantur* il 7 ottobre 1967, quello tra l’altro che coagulò il maggior numero di *placet*⁵⁵, nel quale si ‘addensavano’ diversi insegnamenti conciliari⁵⁶: in esso si invitava a rivedere il principio della territorialità per la ripartizione

⁵¹ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *I principi direttivi per la revisione del Codice di Diritto Canonico*, in *Anuario de historia de la Iglesia*, X (2001), p. 203; Id., *Le strutture personali e le finalità pastorali*, in *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di JAVIER CANOSA, Giuffrè, Milano, 2000, p. 563 ss. (segnatamente sulla passata «sopravalutazione dell’elemento territoriale»); nello stesso volume si veda anche ANGELA MARIA PUNZI NICOLÒ, *Funzione e limiti del principio di territorialità*, p. 550 ss., sempre sulla non «essenzialità dell’elemento territoriale». Sul tema del rilievo dell’elemento territoriale nella concezione della giurisdizione ecclesiale attraverso l’esame di alcune esperienze storiche (dalle quali altresì emerge «che il territorio “non est de essentia jurisdictionis” e che esso corrisponda piuttosto ai limiti o ai ‘cancelli’ della giurisdizione») cfr. MANLIO MIELE, *Territorialità e personalità della giurisdizione canonica (alcune esperienze storiche)*, in *Le prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, Cedam, Padova, 2002, p. 57 ss. Interessante la distinzione tra ‘localizzazione’ e ‘territorialità’ di GIANFRANCO GHIRLANDA, *Criteri di organizzazione del popolo di Dio e di inserzione delle persone nell’economia della salvezza alla luce del libro II del CIC 1983*, in *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio*, cit., p. 113 ss.

⁵² Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Fattori territoriali e personali di aggregazione ecclesiale*, in *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico*, cit., p. 401.

⁵³ Cfr. JAVIER OTADUY, *Territorialidad y personalidad son categorías jurídicas abiertas*, in *Ius canonicum*, XLII (2002), pp. 13-39; si veda anche EDUARDO BAURA, *Las circunscripciones eclesíasticas personales. El caso de los ordinariatos personales para fieles provenientes del anglicanismo*, *ivi*, L (2010), p. 170 ss.; e sotto un diverso profilo, quello del «contesto spaziale ed ecclesiologico [...] orientale rapportato a quello latino», NATALE LODA, *Le missioni e l’evangelizzazione nel contesto organizzativo ecclesiastico territoriale e personale: l’enclave delle Chiese cattoliche orientali*, cit., p. 358 ss.

⁵⁴ Per una ricostruzione storica cfr. ANTONIO VIANA, *Derecho canónico territorial. Historia y doctrina del territorio diocesano*, Navarra Gráfica ediciones, Pamplona, 2002.

⁵⁵ Cfr. *Communicationes*, I (1969), p. 100: 162 *placet*, 24 *non placet*, 1 *placet iuxta modum*.

⁵⁶ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Le strutture personali e le finalità pastorali*, cit., p. 567 ss.

del governo ecclesiastico sulle comunità in vista del moderno apostolato che raccomandava unità giurisdizionali personali⁵⁷. Tale principio, per quanto abbia fatto il suo ingresso nel *Codex Iuris Canonici* nella compilazione di alcuni canoni (sia pur con qualche fragilità)⁵⁸ e sia estesamente commentato in dottrina, forse non ha ancora sprigionato tutta la sua efficacia rinnovatrice nell'organizzazione della Chiesa⁵⁹ (anche per un groppo di resistenze difficilmente debellabile su cui anche in seguito indugeremo). Infatti, posto che la territorialità perdura e deve perdurare come caposaldo dominante nella 'regia' dell'ordinamento ecclesiale, e del tutto intellegibilmente sul piano non solo teologico, ma storico ed altresì antropologico e sociologico⁶⁰, oltre che come «elemento "di chiusura" del sistema»⁶¹ che copre ogni intercapedine: tuttavia, ferma restando questa regola ordinaria («pro regula», secondo il can. 372 § 1⁶²), il criterio personale stenta a coprire quegli spazi che invece ad esso dovrebbero essere riservati. E questo sia per le comunità 'primarie' o 'originarie' di appartenenza, che sono Chiese particolari (più o meno complete istituzionalmente), ma soprattutto, e fondamentalmente per quanto qui interessa⁶³, per le strutture (o comunità) cosiddette 'complementari'⁶⁴: le quali, pur non essendo Chiese particolari semmai solo 'analoghe' ad esse (con polarità comuni ma incisive differenze)⁶⁵, sono oggi assai diffusamente identificate quali comunità di fedeli strutturate gerarchicamente sulla base della correlazione sacerdozio comune - sacerdozio ministeriale che sono destinate a svolgere peculiari opere pastorali a favore di battezzati cattolici già

⁵⁷ Cfr. *Principia quae pro Codicis Iuris Canonici recognitione proponuntur a Synodo Episcoporum approbantur*, in *Communications*, I (1969), pp. 77-85, p. 84.

⁵⁸ Cfr. quanto commenta in generale GIUSEPPE DALLA TORRE, *I principi direttivi per la revisione del Codice di Diritto Canonico*, cit., p. 202, quanto all'accoglimento dei principi direttivi.

⁵⁹ Asserisce GIUSEPPE DALLA TORRE, *Le strutture personali e le finalità pastorali*, cit., p. 570: «La codificazione sembra non cogliere appieno le possibilità racchiuse negli insegnamenti conciliari e le prospettive dischiuse dal n. 8 dei *Principia*».

⁶⁰ Cfr. le annotazioni di GIUSEPPE DALLA TORRE, *La prelatura personale e la pastorale ecclesiale nell'ora presente*, in *Le prelatore personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, cit., pp. 117-118.

⁶¹ JUAN IGNACIO ARRIETA, *Fattori territoriali e personali di aggregazione ecclesiale*, cit., p. 401.

⁶² Per il can. 107 § 1 a ciascuno sia per il domicilio sia per il quasi domicilio tocca il parroco e l'ordinario proprio; sul punto rinviamo alle spiegazioni di JUAN IGNACIO ARRIETA, *Fattori territoriali e personali di aggregazione ecclesiale*, cit., p. 406 ss.

⁶³ Secondo ARTURO CATTANEO, *Le diverse configurazioni della Chiesa particolare e le comunità complementari*, cit., p. 35, «Nella determinazione di una Chiesa particolare il principio personale ha dei chiari limiti», spiegando poi i motivi dell'affermazione.

⁶⁴ Cfr. JAVIER HERVADA, *Aspetti della struttura giuridica dell'Opus Dei*, in *Il diritto ecclesiastico*, XCVI (1986), I, p. 430 ss.; *Id.*, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano, 1989, *passim*.

⁶⁵ Cfr. ARTURO CATTANEO, *Le diverse configurazioni della Chiesa particolare e le comunità complementari*, cit., p. 16 ss.

appartenenti e che continuano ad appartenere alle Chiese particolari medesime⁶⁶, senza alcun pregiudizio dell'unità di giurisdizione immagine dell'unità della *catholica Ecclesia*. In qualche modo anche proprio la complementarità di tali strutture rispetto alle circoscrizioni originarie⁶⁷ di norma territoriali - la determinazione giuridica delle quali avviene normalmente per mezzo del domicilio che tutti (o quasi) i *christifideles* egualmente e indiscriminatamente hanno, così che non si distingue riguardo a condizioni e forme di vita o di apostolato⁶⁸ - accentua lo spazio spettante al criterio personale, certo residuale, almeno germinalmente, ma che si sta e si potrebbe maggiormente ingrandire, sia in regime ordinario sia per luoghi di missione: una bipartizione, quest'ultima, tralattizia nella Chiesa, ma che sembra sbiadire sempre più in un globo attraversato e scosso da rivolgimenti sociali incessanti quando non traumatici, i quali, come ancora appureremo, paiono allentare sempre più le saldature con la stazionarietà in un territorio. Pertanto un ventaglio di *opportunità* per un miglior governo pastorale è stato inaugurato ed aperto alla prudenza del legislatore ecclesiale che deve farne *congruamente* tesoro⁶⁹: il presentimento conciliare si è rivelato oltremodo azzeccato.

Proprio per lo spunto che ha pungolato la presente esposizione - la ricerca di un inquadramento giuridico adatto per i lefebvriani - non possiamo pertanto esimerci dall'indagare, non esaustivamente ma con riguardo al nostro oggetto, le connessioni non semplici tra le circoscrizioni ecclesiastiche 'classiche', territorialmente 'transennate', e quelle altre invece nelle quali, anche senza attingere la condizione teologica di Chiesa particolare, si esercita in modalità diversificate la potestà di governo su comunità di fedeli adunate mediante requisiti personali: quali il rito, la professione, la nazionalità, lo stato civile, la lingua, i 'costumi', lo *status* latamente inteso (di studente, di straniero...), il coinvolgimento in opere pastorali ovvero l'attrattiva di un

⁶⁶ Per una sintetica illustrazione e citazione della dottrina che si è espressa in questo senso cfr. ARTURO CATTANEO, *Le diverse configurazioni della Chiesa particolare e le comunità complementari*, cit., p. 15 ss.

⁶⁷ Riguardo all'espressione 'strutture complementari' cfr. peraltro quanto rileva EDUARDO BAURA, *Las circunscripciones eclesiásticas personales. El caso de los ordinariatos personales para fieles provenientes del anglicanismo*, cit., p. 175.

⁶⁸ Cfr. ANTONIO VIANA, *El principio de personalidad en el derecho canónico*, nella rivista telematica *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, XXVI (2011), p. 3.

⁶⁹ Insiste sulla «oportunidad» e sulla «congruencia» come guida nell'attuazione, riguardo alla concreta organizzazione della giurisdizione, dell'ottavo principio direttivo cui abbiamo accennato sopra JORGE MIRAS, *Organización territorial y personal: fundamentos de la coordinación de los pastores*, nella rivista telematica *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, XXVI (2011), p. 4 ss. (cfr. anche *Id.*, *Organización territorial y personal: fundamentos de la coordinación de los pastores*, in *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, cit., p. 625 ss.).

carisma⁷⁰. Tale coesistenza «pone ovviamente questioni tecniche di coordinamento pastorale, di interrelazione tra ordinamenti giuridici particolari, di rilevanza giuridica della volontà del fedele, o di semplice organizzazione ottimale. Per quanto concerne gli elementi personali che integrano la rispettiva comunità ecclesiale, le circoscrizioni personali pongono la questione della doppia appartenenza dei fedeli alla struttura personale e a quella del domicilio, così come dell'adeguato coordinamento fra i rispettivi uffici episcopali, configurati rispettivamente con proprie caratteristiche»⁷¹. La concorrenza di giurisdizioni e quindi i rapporti giuridici multipli con esse di alcuni fedeli va perciò ben calibrata nell'eufonica concertazione tra principio territoriale e principio personale, ma anche tra determinazione autoritativa e libertà dei fedeli, altresì attraverso il prisma degli strumenti messi a disposizione dallo *ius canonicum*⁷²: il quale ancora una volta comprova la sua disposizione a 'diritto di servizio'.

La 'campionatura' a nostra disposizione è invero alquanto sparuta, forse anche proprio per quanto appena osservato circa la mancata intercettazione del messaggio conciliare ratificato dal primo Sinodo dei Vescovi in tutta la sua densità. Eppure, anche assai prima del Vaticano II⁷³, s'era invero profilata la pressante necessità di giurisdizioni personali: ad esempio⁷⁴, per

⁷⁰ Cfr. ANTONIO VIANA, *Personalidad [principio de]*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO, VI, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 201-202: «Como es obvio, no cualquier circunstancia personal o de grupo justifica la constitución de comunidades jerárquicas personales, sino solamente aquellas con una particular relevancia social y estructural, valorada en cada caso, por la autoridad eclesiástica».

⁷¹ JUAN IGNACIO ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, cit., pp. 23-24; negli stessi termini *Id.*, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 359.

⁷² Cfr. JORGE MIRAS, *Organización territorial y personal: fundamentos de la coordinación de los pastores*, cit., p. 8 ss., che si sofferma sulla «instrumentación jurídica de la coordinación».

⁷³ Molti ricordano la marcata sensibilità di Pio XII sulla questione relativa alla 'personalità' (e alla territorialità) nell'organizzazione ecclesiastica, testimoniata dai suoi provvedimenti, cui accenneremo in seguito, in ordine alla pastorale dei migranti e marittimi ovvero dei militari; egli aveva elaborato la sua tesi dottorale proprio sul tema: cfr. EUGENIO PACELLI, *La personnalité et la territorialité des lois particulièrement dans le droit canonique*, in *Ephemerides iuris canonici*, I (1945), pp. 5-27. Si veda EDUARDO BAURA, *Le radici conciliari delle prelatore personali*, cit., pp. 39-40; *Id.*, *Las circunscripciones eclesiásticas personales. El caso de los ordinariatos personales para fieles provenientes del anglicanismo*, cit., p. 166 ss. Considera invece il pensiero di Pio XII in contrasto con le acquisizioni del Concilio Vaticano II HERVÉ LEGRAND, *Épiscopat, épiscopè, Église locale et communion des Églises dans la constitution apostolique Anglicanorum coetibus*, in *Cristianesimo nella storia*, XXXII (2011), p. 412, nota 14.

⁷⁴ Cfr. quanto riferisce EDUARDO BAURA, *Le attuali riflessioni della canonistica sulle prelatore personali: suggerimenti per un approfondimento realistico*, in *Le prelatore personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, cit., p. 20. Baura menziona anche la Missione di Francia che venne eretta come prelatore *nullius* con il territorio di una sola parrocchia (Pontigny), ma «la soluzione della prelatore territoriale non era che una finzione giuridica» (*ivi*, p. 24); ricordando altresì che «Nel 1960 [...] Mons. Escrivá

provvedere ai fedeli di rito orientale in territori di rito latino⁷⁵ si crearono ordinariati apostolici, la prima ‘imbastitura’ dei quali sorse con la Lettera Apostolica *Officium supremi apostolatus* il 15 luglio 1912 per i cattolici di rito ruteno in Canada⁷⁶. Ne sono poi stati eretti, negli anni successivi, altri in Argentina, Austria, Brasile, Francia, Grecia, Polonia, Romania e in Europa Orientale⁷⁷. Gli ordinariati latini per i fedeli cattolici di rito orientale non sono disciplinati né in leggi generali (nel Codice per la Chiesa latina o nel Codice per le Chiese orientali) né in leggi speciali aventi carattere generale, ma di volta in volta nei decreti erettivi della Congregazione per le Chiese orientali⁷⁸, la quale li ‘cala’ nelle rispettive congiunture, sì che non sono rare le discrepanze quanto, sempre *exempli gratia*, alla potestà dell’ordinario ed ai rapporti con l’ordinario locale⁷⁹ o la gerarchia cattolica orientale: tanto che a fatica si compendia uno *standard*, ed anzi si riscontrano varie peculiarità e difformità; tra l’altro di norma non sono circoscrizioni puramente personali, bensì miste, in quanto v’è un elemento personale di base ma si considera anche il domicilio dei fedeli in un determinato paese⁸⁰. Si tratta di esperienze che, se pur ancora vitali a tutt’oggi, sono definite ed in qualche modo ‘transennate’ dalla sussistenza di riti orientali cui si impone tributare

avviò una consultazione ufficiosa presso la Santa Sede per verificare se fosse possibile adottare per l’*Opus Dei* una soluzione canonica analoga a quella presa per la Missione di Francia» (ivi).

⁷⁵ Rinviando, per tutti, a ASTRID KAPTIJN, *Gli ordinariati per i fedeli cattolici orientali privi di gerarchia propria*, in *Cristiani orientali e pastori latini*, a cura di PABLO GEFAELL, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 233-267, e la letteratura ivi citata.

⁷⁶ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, cit., p. 31; PATRICK VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2013, p. 47; FEDERICO MARTI, *I Rutbeni negli Stati Uniti. Santa Sede e mobilità umana tra Ottocento e Novecento*, Giuffrè, Milano, 2009.

⁷⁷ Di solito sono strutture di ambito nazionale e la carica di ordinario viene attribuita al vescovo diocesano della capitale del paese. Tuttavia ciascun decreto di erezione delinea una specifica configurazione della rispettiva giurisdizione. Cfr. JORGE MIRAS, *Organización territorial y personal: fundamentos de la coordinación de los pastores*, cit., p. 9. Si vedano altresì le distinzioni fra le diverse circoscrizioni menzionate nell’*Annuario pontificio* che traccia ANTONIO VIANA, *Ordinariato para fieles de ritos orientales*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO, V, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, p. 813.

⁷⁸ Come però precisa JUAN IGNACIO ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, cit., p. 32, «pur dipendendo da questa congregazione, la loro struttura non coincide con le circoscrizioni tipizzate dal diritto orientale, che riguardano sempre fedeli appartenenti ad una concreta Chiesa *sui iuris*. L’ordinariato rituale, infatti, è una struttura di diritto latino, rivolta globalmente a tutti i fedeli cattolici di rito orientale dimoranti in un paese, indipendentemente dal rito o dalla Chiesa *sui iuris* di appartenenza».

⁷⁹ Cfr. a questo proposito la sintesi di ARTURO CATTANEO, *Le diverse configurazioni della Chiesa particolare e le comunità complementari*, cit., p. 11.

⁸⁰ Cfr. ANTONIO VIANA, *Ordinariato para fieles de ritos orientales*, cit., p. 813.

la dovuta considerazione, e dunque si prospettano quali circoscrizioni di collaborazione interrituale: ciò le rende – insieme invero ad alcune difficoltà che potrebbero insorgere, specie nel governo, in ordine alla cernita del diritto applicabile per ogni caso⁸¹ – non facilmente ‘imitabili’ e ‘mutuabili’ per altri ambiti e quadranti. Così, anche le diocesi personali riconducibili al can. 372 § 2⁸² – che, invero, ancora attendono una compiuta realizzazione⁸³ – dovrebbero rinvenire almeno correntemente nella diversità di rito la loro ragione istitutiva⁸⁴: per questo, insieme all’imperatività della presenza di (alcuni almeno degli) elementi strutturanti appunto le comunità diocesane, non sono suscettibili di essere superficialmente ‘esportate’ e ‘trasferite’, segnatamente laddove si possa meglio e più propiziamente ricorrere a circoscrizioni complementari non ascrivibili tra le Chiese particolari.

Ai nostri fini, per converso, è assai redditizio sporgerci, sia pur per pochi secondi depositati in qualche manciata di righe, sulla giurisdizione personale sicuramente più consolidata e collaudata: l’ordinariato militare. Anche qui la necessità di una pastorale specializzata per gli arruolati nelle forze armate si era avvertita ben presto, disperdendosi anzi nelle brume memorabili dei primi lontani eserciti sotto l’‘egida’ del vessillo cristiano. La Chiesa nell’arco dei secoli se ne è fatta carico, «aptioribus modis in singulis casibus providit per iurisdictionem personis et adiunctis aptiorem»⁸⁵: a metà del Novecento i vicariati castrensi erano tipizzati dall’Istruzione *Solemne semper* della Congregazione concistoriale⁸⁶. Eppure, per una specie di titubanza ancora

⁸¹ Si veda quanto rileva ANTONIO VIANA, *Ordinariato para fieles de ritos orientales*, cit., pp. 813-814.

⁸² Afferma al riguardo JUAN IGNACIO ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, cit., p. 25: «Il can. 372 § 2 prevede la possibilità di erigere gli istituti di cui al can. 368 in base al criterio personale, del rito, ecc. Tuttavia, tale possibilità pare riconducibile solo alle diocesi, sia perché sembrerebbe contraddittorio creare prelature territoriali o abbazie territoriali non configurate sul fattore del territorio, sia perché non sembrerebbe una scelta ottimale stabilire, mediante tecniche di eccezione, semplici doppioni di istituti già tipizzati dal diritto comune - penso, concretamente alle diverse configurazioni che il regime statutario consente alle prelature personali - che servono a raggiungere gli stessi obiettivi pastorali»; cfr. anche *Id.*, *Diritto dell’organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 360.

⁸³ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Diócesis*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO, III, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, p. 340.

⁸⁴ Cfr. peraltro alcune considerazioni di DAVID-MARIA A. JAEGER, *Erezione di circoscrizioni ecclesiastiche orientali in territori a popolazione cattolica prevalentemente di rito latino: considerazioni e presupposti ecclesiologici*, in *Antonianum*, LXXV (2000), pp. 499-521.

⁸⁵ GIOVANNI PAOLO II, Costituzione Apostolica *Spirituali militum curae*, 21 aprile 1986, in *Acta Apostolicae Sedis* LXXVIII (1986), p. 481.

⁸⁶ Cfr. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, Istruzione *Solemne semper*, 23 aprile 1951, in *Acta Apostolicae Sedis*, XLIII (1951), pp. 562-565.

aleggiante sulle giurisdizioni personali e che farà capolino anche in seguito, la quale, nell'ultima ('tormentata'⁸⁷) fase dei lavori preparatori della codificazione, le espulse sostanzialmente dal capitolo sulle Chiese particolari, i vicariati castrensi curiosamente non sono regolati nel *Codex Iuris Canonici*. Codificazione che, figlia del Vaticano II, avrebbe dovuto, almeno in questo caso rodato da un'ormai lunga prassi, farsi latrice di quanto il principio ottavo sopra citato aveva distillato: e che invece, quasi *en passant* nel can. 569⁸⁸, enuncia unicamente che i cappellani militari sono retti da leggi speciali extracodiciali. Tale legge speciale è costituita dalla Costituzione Apostolica *Spirituali militum curae* di Giovanni Paolo II, promulgata il 21 aprile 1986, a ridosso dell'entrata in vigore del Codice stesso, che ha scolpito la peculiare circoscrizione ecclesiastica (art. I § 1) degli ordinariati militari «*quique dioecesibus iuridice assimilantur*»⁸⁹. Le disposizioni generali della Costituzione pontificia sono specificate attraverso gli statuti emanati dalla Santa Sede⁹⁰ per ogni ordinariato, sagomati *in primis* sulle circostanze ecclesiali⁹¹ e tenendo anche conto della legislazione secolare al riguardo in ogni nazione, oltreché di accordi concordatari tra la Chiesa e gli Stati. Ma, nonostante la diversificazione degli ordinariati, alcune note distintive dei medesimi sono inalterate e costanti, quelle che forse avrebbero potuto essere codificate. Così il fatto che la giurisdizione dell'ordinario militare sia personale, esercitandosi verso le persone che fanno parte dell'ordinariato anche se talvolta si trovano fuori dei confini nazionali⁹², ordinaria tanto in foro interno che in foro esterno, e propria – diversamente da quella degli anteriori vicari castrensi: e ciò è assai indicativo⁹³ – ma cumulativa⁹⁴ con la giurisdizione del

⁸⁷ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Le strutture personali e le finalità pastorali*, cit., p. 571.

⁸⁸ Si riproduce il disposto del can. 451 § 3 del *Codex Iuris Canonici* del 1917.

⁸⁹ Art. I § 1 della citata Costituzione Apostolica *Spirituali militum curae*.

⁹⁰ Gli statuti degli ordinariati sono solitamente sanzionati, per delega del sommo Pontefice, mediante decreto della Congregazione per i vescovi: cfr. EDUARDO BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 9-10.

⁹¹ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Il sistema dell'organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti*, Edusc, Roma, 2009⁴, p. 246.

⁹² Cfr. peraltro le precisazioni sul 'criterio territoriale' di PATRICK VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, cit., pp. 45-46.

⁹³ Sulla potestà vicaria cfr., per tutti, ANTONIO VIANA, *Naturaleza canónica de la potestad vicaria de gobierno*, in *Ius canonicum*, XXVIII (1988), pp. 99-130 (con riferimento al caso specifico a p. 102); e più recentemente, con nota bibliografica aggiornata, SANTIAGO BUENO SALINAS, *Vicario*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO, VII, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, p. 840 ss.

⁹⁴ Cfr. sul concetto giuridico, per tutti, la trattazione di CARLOS SOLER, *Jurisdicción cumulativa*, in *Ius canonicum*, LV (1988), pp. 131-180.

vescovo diocesano, poiché le persone appartenenti all'ordinariato non cessano di essere fedeli di quella Chiesa particolare del cui popolo, in ragione del domicilio o del rito, fanno parte: e l'ordinario del luogo eserciterà la sua giurisdizione in via sussidiaria⁹⁵. Ma, ulteriormente, anche l'equiparazione *in iure* dell'ordinario militare - che potrebbe non avere ricevuto la consacrazione episcopale - ai vescovi diocesani e la sua appartenenza alla Conferenza Episcopale; la possibilità degli ordinariati di incardinare proprio clero secolare, erigendo seminari, con l'approvazione della Santa Sede, e promuovendo gli alunni ai sacri ordini⁹⁶. Quanto alla delimitazione del *coetus fidelium*, l'art. X della *Spirituali militum curae* dispone che 'Oltre a coloro che sono determinati negli statuti, a norma dell'art. I, appartengono all'Ordinariato militare e si trovano sotto la sua giurisdizione: 1) i fedeli che sono militari, nonché quelli che sono al servizio delle forze armate, purché vi siano tenuti a norma delle leggi civili; 2) quanti compongono le loro famiglie, cioè coniugi e figli, anche maggiorenni, se abitano nella stessa casa, e così i parenti e le persone di servizio che, parimenti, abitano nella stessa casa; 3) coloro che frequentano scuole militari o si trovano degenti o prestano servizio negli ospedali militari, nelle case per anziani o in altri simili istituti; 4) tutti i fedeli, uomini e donne, membri o meno di un Istituto religioso, che svolgano stabilmente un compito loro affidato dall'Ordinario militare o con il suo consenso⁹⁷. E vari statuti hanno sovente dilatato ulteriormente il cerchio oltre coloro inclusi *ex lege*⁹⁸. Saranno poi i singoli fedeli a interpellare liberamente in vista del loro bene spirituale uno qualunque dei legittimi pastori⁹⁹. La cumulatività della giurisdizione era stata d'altronde introdotta proprio

⁹⁵ Cfr. le precisazioni di ANTONIO VIANA, *Ordinariato militar*, in *Diccionario general de derecho canónico*, V, cit., p. 810.

⁹⁶ Avverte JUAN IGNACIO ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., pp. 364-365: «Nella quasi generalità dei casi, però, la cura pastorale dei fedeli dell'ordinariato risulta affidata ad altri chierici - secolari o regolari - che aderiscono all'ordinariato in base all'accordo negoziale di cui al can. 271 CIC (o temporaneamente incorporati ad esso a causa del normale servizio di leva), e che, senza perdere l'originaria incardinazione, entrano a fare parte del clero specializzato ad assolvere questo specifico apostolato».

⁹⁷ Cfr. ANTONIO VIANA, *Ordinariato militar*, cit., p. 811: «la norma actual reconoce cuatro títulos de adscripción al ordinariato que responden a la tradición de la cura castrense: a) la profesión militar (los militares y sus familias); b) el servicio profesional en instituciones militares; c) la residencia en lugares militares y d) el ejercicio de un cargo o función eclesiástica dependiente en su atribución del ordinario militar. En este último caso se admite un modo de adscripción voluntaria que se suma al previsto en el c. 296 del CIC para las prelaturas personales».

⁹⁸ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Il sistema dell'organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti*, cit., p. 248.

⁹⁹ Cfr. EDUARDO BAURA, *Gli ordinariati militari dalla prospettiva della «communio ecclesiarum»*, cit., p. 10: «Qualunque limitazione di questa libertà del fedele è da ritenersi illegittima».

con riguardo al ‘comparto’ dei militari¹⁰⁰ per ‘sincronizzare’ tale duplice appartenenza di questi battezzati ancora prima del Concilio: ma solo con la lente dell’ecclesiologia di quest’ultimo, specie del principio della *communio Ecclesiarum* e della funzione ministeriale di servizio della potestà nella Chiesa, se n’è appreso appieno il pregio come strumento di armonizzazione e non come seme di discordia ovvero di invasioni e inframettanze reciproche in un’ottica di ‘gelosie di possesso’¹⁰¹. Dovendo questa consapevolezza far infine cessare ogni prevenzione e ogni timore: che, invece, come vedremo, non sono ancora del tutto estirpati.

La disciplina introdotta dalla *Spirituali militum curae* è dunque asciutta, eppure, nella sua essenzialità, cesella inappuntabilmente il volto di questa giurisdizione personale in modo che fiancheggi senza indebite e abusive intrusioni ed anzi in vicendevole concerto le giurisdizioni territoriali. Si è glossato autorevolmente, prospettando quasi un’immedesimazione: «Anche se con determinazioni specifiche, tale costituzione apostolica [*Spirituali militum curae*: N.d.A.] fa rientrare gli ordinariati nei parametri generali stabiliti dai cann. 294-297 CIC per le prelature personali»¹⁰²: alle quali comunque gli ordinariati militari, pur per alcuni versanti differenti¹⁰³, sarebbero associati in una «identidad sustancial»¹⁰⁴ come comunità appunto complementari o di appartenenza secondaria. Un parallelismo che li avvincerebbe almeno come enti giurisdizionali personali, se si rigettasse tale qualificazione e si consi-

¹⁰⁰ Cfr. EDUARDO BAURA, *Gli ordinariati militari dalla prospettiva della «communio ecclesiarum»*, cit., p. 6.

¹⁰¹ Così SANDRO GHERRO, *Le prelature personali nel sistema costituzionale canonico*, in *Le prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, cit., p. 7.

¹⁰² JUAN IGNACIO ARRIETA, *Diritto dell’organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 364; cfr. anche *Id.*, *Il sistema dell’organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti*, cit., p. 245; ANTONIO VIANA, *Ordinariato militar*, cit., p. 809.

¹⁰³ Ad esempio di solito l’ordinariato personale si erige in seguito ad un accordo con le autorità secolari ed è operante nell’intero territorio nazionale di riferimento: non dovrebbe trovare quindi applicazione quanto dispone il can. 297 laddove richiede il consenso del vescovo diocesano affinché la prelatura eserciti la sua opera pastorale o missionale. Inoltre, come già visto e come ancora vedremo, «vista la peculiarità della pastorale castrense, l’Ordinario militare ha un limite alla capacità, riconosciuta dal can. 295 ai prelati personali, di erigere un seminario (lo può fare ma “probante Sancta Sede”, come recita l’art. VI, § 3 della cost. ap. *Spirituali militum curae*)»: EDUARDO BAURA, *Le dimensioni “comunionali” delle giurisdizioni personali cumulative*, in *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico*, cit., p. 434, nota 13.

¹⁰⁴ EDUARDO BAURA, *Las circunscripciones eclesiásticas personales. El caso de los ordinariatos personales para fieles provenientes del anglicanismo*, cit., p. 185. Assolutamente contrario GIANFRANCO GHIRLANDA, *Natura delle prelature personali e posizione dei laici*, in *Gregorianum*, LXIX/2 (1988), p. 307, nota 14: «Bisogna fare molta attenzione a non confondere la figura della prelatura personale con quella dell’Ordinariato militare, cosa che ancora nello Schema del 1980 si faceva e che qualche Autore fa anche dopo la promulgazione del nuovo Codice [...] in quanto sono due cose totalmente differenti».

derassero invece gli ordinariati militari non privi ma dotati della pienezza teologica della Chiesa particolare: tuttavia, come anticipato, su tale ultimo versante, sul quale peraltro la dottrina ancora discute¹⁰⁵, non ci intratteniamo, volgendoci invece finalmente alla configurazione schiettamente giuridica della prelatura personale.

3. *Le prelature personali. L'unica prelatura personale esistente: l'Opus Dei. In particolare laici e chierici*

Ancor più che rispetto agli ordinariati militari, una certa diffidenza e reticenza verso le giurisdizioni personali ha finito per costellare le 'vicissitudini' canonistiche e codiciali della prelatura personale. Taluno ha infatti intelligentemente propugnato come essa sia l'espressione archetipica del principio di personalità¹⁰⁶, un'asserzione del tutto condivisibile ma che attende tuttavia ancora di essere testata nell'esperienza ecclesiale: e l'estromissione, nella fase terminale dell'*iter* della revisione¹⁰⁷, della prelatura personale dal Capitolo del *Codex Iuris Canonici*¹⁰⁸ sulle Chiese particolari¹⁰⁹, per il timore che venisse acriticamente e indebitamente eguagliata a queste ultime¹¹⁰ – un

¹⁰⁵ La dottrina sul punto è infatti assai divisa, stante anche le differenti impostazioni circa il concetto di Chiesa particolare. A volte in fonti ufficiali si parla peraltro dell'ordinariato militare come Chiesa particolare; così ad esempio l'art. 5 degli *Statuti dell'Ordinariato Militare d'Italia*, 6 agosto 1987 (cfr. *Notiziario CEI*, 1987, pp. 224-234).

¹⁰⁶ Cfr., sia pur con riferimento ad un settore specifico, PIERO ANTONIO BONNET, *The fundamental duty-right of the migration faithful*, in Pontificia Commissione per la pastorale delle migrazioni e del turismo, *Migrazioni. Studi interdisciplinari*, Centro Studi Emigrazioni, Roma, 1985, 1, p. 209 ss.; *Id.*, *Comunione ecclesiale, migranti e diritti fondamentali*, in PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *Migrazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, Edizioni Messaggero, Padova, 1992, pp. 23-53; ANTONIO BENLLOCH POVEDA, *La nuova legislazione canonica sulla mobilità sociale*, *ivi*, pp. 9-22.

¹⁰⁷ Non entriamo, come ancora ribadiremo, nella ricostruzione dei lavori preparatori della codificazione cui vari Autori si sono accinti. A noi sembra condivisibile la conclusione, cui molti pervengono, che «il trasferimento delle norme sulle prelature personali nella nuova sede sistematica è dovuto non a dubbio sulla loro natura gerarchica, ma all'opportunità di porre in evidenza la differenza concettuale esistente tra le stesse e le Chiese particolari» (PEDRO RODRÍGUEZ, *Chiese particolari e prelature personali*, Ares, Milano, 1985, pp. 71-72).

¹⁰⁸ Ricordiamo ancora che il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* non prevede la figura delle prelature personali: una forma di giurisdizione personale può essere ricondotta alla figura dell'esarcato, il quale è circoscritto da un territorio o con qualche altro criterio (cfr. can. 311 § 1 CCEO).

¹⁰⁹ Cfr. la sintesi di JUAN IGNACIO ARRIETA, *Prelatura personal*, nella rivista telematica *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, XXVI (2011), pp. 2-3.

¹¹⁰ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Circunscripción eclesiástica*, cit., p. 98; *Id.*, *Prelatura personal*, in *Diccionario general de derecho canónico*, VI, cit., pp. 389-390; GAETANO LO CASTRO, *Le prelature personali nell'esperienza giuridica e nel dibattito dottrinale dell'ultimo decennio*, cit., p. 114 ss.

Capitolo invero, proprio per quella renitenza coriacea, nonostante le chiare e impegnative indicazioni sul punto nel Concilio e nel post-Concilio, tutto (o quasi) ripiegato sulla territorialità con qualche solo minimo spiraglio (con buona pace del principio ottavo sopra recensito) –, o comunque dalla sezione del Codice afferente agli organi giurisdizionali appartenenti alla costituzione gerarchica della Chiesa, non ha certo giovato in questo senso. Il Titolo IV *De praelaturis personalibus* della Parte I, sui fedeli, del Libro II, è dislocato a cavallo tra il Titolo III sui ministri sacri o chierici e il Titolo V sulle associazioni di fedeli¹¹¹: una ‘location’ – quella appunto al di fuori della Parte II del II Libro, intitolata *De Ecclesiae constitutione hierarchica* – dell’ultima ora che purtroppo ha in qualche modo intorbidato il dibattito dottrinale, oltre che, ciò che è più grave, ‘ipotecato’ la ‘sorte’ ventura delle prelature personali.

Quando all’istituto della prelatura personale, non abbiamo certo l’ardire di gettarci nell’‘agone’ che ha visto fronteggiarsi alcuni tra i più rinomati esponenti della canonistica, la cui sola menzione eccederebbe l’economia di questo saggio¹¹²: si sono setacciati con meticolosità i precedenti e scandagliati con acribia i documenti conciliari e quelli post-conciliari; si sono poi compulsati e vagliati i lavori preparatori della codificazione, soppesando le susseguenti rifiniture del testo, per rinvenire riprove della propria concezione¹¹³. Per quanto siano diatribe affascinanti preferiamo sorvolare, anche perché, in tutta sincerità, non saremmo in grado di apportare *nihil novi*: d’altronde oramai le letture sui dati normativi si sono congelate in maniera tetragona. Ci sembra invece più utile concentrarci non solo sullo ‘scheletro’ dell’istituto calcificato dal Codice di Diritto Canonico (e dalle altre fonti giu-

¹¹¹ Il dato della collocazione sistematica è, secondo alcuni Autori, graniticamente insuperabile: cfr., ad esempio, GIANFRANCO GHIRLANDA, *Natura delle prelature personali e posizione dei laici*, cit., p. 306.

¹¹² Per una recente efficace sintesi del dibattito cfr. PATRICK VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, cit., p. 52 ss.

¹¹³ Dopo un’accurata analisi un Autore che pure qualifica le prelature personali come associazioni, MICHAEL BENZ, *Prelatura personale*, in *Enciclopedia giuridica*, XXIII, Treccani, Roma, 1990, p. 5, conclude peraltro: «Lo sviluppo storico delle norme, a partire dal modello della *Mission de France* passando per gli schemi del Concilio Vaticano II, il testo conciliare e la sua attuazione nel *Motu proprio “Ecclesiae Sanctae”*, la discussione e gli schemi per la riforma del *c.i.c.*, per giungere alla bozza del 1982, dimostrano l’esistenza di notevoli incertezze nella precisa determinazione della figura giuridica della p.p. Controversi furono nel corso della fase preparatoria il collegamento della p.p. ad uno scopo e sostanzialmente anche la determinazione degli scopi per i quali avrebbe dovuto essere eretta la p.p. E vennero discussi animatamente i termini nei quali avrebbe dovuto definirsi concretamente questa figura e se essa dovesse essere effettivamente ascritta alla costituzione gerarchica della Chiesa. Solo in base alla regolamentazione definitiva della figura giuridica, stabilita dal legislatore del *c.i.c.*, è possibile stabilire quindi come questo istituto debba essere inquadrato e compreso nel diritto vigente».

ridiche) ma altresì sul ‘corpo fisico’ dell’unica prelatura personale a tutt’oggi eretta. Le disposizioni codiciali al riguardo sono infatti alquanto scarse: i canoni si prospettano come una legge-quadro entro la quale potrà poi attecchire un certo variopinto ‘assortimento’ di prelature personali. Stante ciò e senza peraltro che questo conduca ad una monotona (e coatta) omogeneizzazione¹¹⁴, per una comprensione non mutila delle prelature personali i precetti codiciali in qualche misura laconici del tutto naturalmente si prestano, per una comprensione più penetrante, ad essere integrati con la realtà oltre che con la normativa rivolta all’unica sinora esistente, *Sancta Crux et Opus Dei*¹¹⁵. Essa, come noto, è stata eretta come prelatura personale di ambito internazionale con la Costituzione Apostolica *Ut sit* del 28 novembre 1982 e promulgata il 19 marzo 1983¹¹⁶, insieme agli statuti della medesima (*Codex iuris particularis Operis Dei*)¹¹⁷: d’altro canto, anche quest’essere pressoché coeve le norme del Codice e della prima prelatura personale dovrebbe far riconsiderare ogni ‘dissociazione legislativa’ che giunga addirittura a reputare le seconde capricciosamente, temerariamente e strabicamente eccezionali rispetto alle prime¹¹⁸, tacciando al fondo, con questo, di incoerenza il legisla-

¹¹⁴ Cfr. quanto sottolinea CARLOS J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, I, *Introduzione I soggetti ecclesiali di diritto*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 431.

¹¹⁵ Fondata, come noto, da San Josemaría Escrivá de Balaguer il 2 ottobre 1928 e che giuridicamente conobbe diverse tappe; cfr. quanto riassume JAVIER FERRER ORTIZ, *Vida, norma y teoría en el acto jurídico de incorporación de los laicos a la prelatura del Opus Dei*, in *Ars iuris. Número especial en homenaje al Dr. Alberto Pacheco Escobedo* in memoriam, Universidad Panamericana, 2014, p. 114 ss. Sulle varie figure adottate nel corso del tempo si veda anche JAVIER ECHEVARRÍA, *La configurazione giuridica prevista da San Josemaría*, in *Romana*, XLVI (2008), p. 83. Cfr. le ricostruzioni complessive che prospettano EDUARDO BAURA, *Finalità e significato dell’erezione di una prelatura personale*, in *Studi sulla prelatura dell’Opus Dei. A venticinque anni dalla Costituzione apostolica “Ut sit”*, a cura di Id., Edusc, Roma, 2008, p. 43 ss.; e CARLOS J. ERRÁZURIZ M., *Perché l’Opus Dei è una prelatura personale?*, *ivi*, pp. 139-152. Esaustivo sul punto lo studio monografico di AMADEO DE FUENMAYOR, VALENTÍN GÓMEZ-IGLESIAS, JOSÉ LUIS ILLANES, *L’itinerario giuridico dell’Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, Giuffrè, Milano, 1991.

¹¹⁶ Cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, LXXV (1983), I, p. 423 ss. Quindi l’erezione della prelatura avvenne due mesi prima della promulgazione del *Codex Iuris Canonici* e l’esecuzione della bolla di erezione si realizzò posteriormente, appunto il 19 marzo 1983. Rinviamo sul punto a vari saggi contenuti nell’opera collettanea *Studi sulla Prelatura dell’Opus Dei. A venticinque anni dalla Costituzione apostolica “Ut sit”*, cit.

¹¹⁷ Statuti, ricorda GIUSEPPE DALLA TORRE, *Le strutture personali e le finalità pastorali*, cit., p. 575, «assunti dal Pontefice e formalmente promulgati “*vi potestatis legislativae*” con l’art. II della predetta costituzione apostolica». In generale sul sistema delle fonti rinviamo a GAETANO LO CASTRO, *Le prelature personali. Profili giuridici*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 71 ss. Invece, per una lettura diversa del quadro normativo relativo all’*Opus Dei*, cfr. ADRIANO CELEGHIN, *Prelatura personale: problemi e dubbi* (II parte), in *Periodica*, LXXXII (1993), p. 234 ss. (il quale tra l’altro segnala discrepanze tra il Codice di Diritto Canonico e la Costituzione Apostolica *Ut sit* con il *Codex Iuris Particularis*).

¹¹⁸ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Prelatura personal*, cit., pp. 9-10; GAETANO LO CASTRO, *Prelature personali*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, XI, Utet, Torino, 1996, p. 409 ss. *Contra* GIANFRANCO

tore supremo¹¹⁹. Occorre infatti non obliterare nessuno degli «elementi normativi e *lato sensu* giuridici del problema, e tutti gli altri dati, giuridici nella sostanza, quand'anche non tali sotto il profilo formale, intorno ai quali si è formata sul tema l'esperienza giuridica»¹²⁰. E va altresì seguita quella savia indicazione già richiamata secondo cui l'ermeneutica giuridica, pur corredata di tutto quanto ad essa attiene secondo gli adusati parametri interpretativi, non possa comunque, alla fine, che condensarsi nella realtà regolata, in essa affondando le radici e dovendo in essa trovare coronamento¹²¹: in modo da esplorare e scoprire ciò che *realmente è giusto* e non inseguire proprie aprioristiche cogitazioni, per quanto irreprensibilmente perorate.

Così ci paiono in qualche modo sganciate e scisse dalla realtà le dissertazioni di una pur brillante dottrina che, disquisendo in base all'ubicazione sistematica dei canoni relativi alle prelature personali (giudicata addirittura dirimente e insormontabile), ai brani stilati al riguardo nel Concilio (soprattutto nel Decreto *Presbyterorum ordinis* [n. 10] ma anche nel Decreto *Ad gentes* [nn. 20 e 27]) e nel post-Concilio (nel *Motu proprio Ecclesiae Sanctae*¹²²) ed ai lavori preparatori della vigente codificazione, nonché traendo indizi da un'esegesi assai 'accanitamente' aderente alla lettera dei testi normativi di riferimento, rifiuta recisamente che le prelature personali e quindi l'*Opus Dei* siano circoscrizioni ecclesiastiche, ma le etichetta quali «organismi di tipo associativo [...] affinché sia promossa una migliore distribuzione del clero, per supplire alla carenza di esso, sia sotto l'aspetto numerico che

GHIRLANDA, *Natura delle prelature personali e posizione dei laici*, cit., pp. 312-313; analogamente MICHAEL BENZ, *Prelatura personale*, cit., p. 6, e, meno recentemente, GIANCARLO ROCCA, *L'Opus Dei. Appunti e documenti per una storia*, Claretianum, Roma, 1985, p. 112 ss.

¹¹⁹ Per un'illustrazione e una critica di tali posizioni cfr. GAETANO LO CASTRO, *Le prelature personali nell'esperienza giuridica e nel dibattito dottrinale dell'ultimo decennio*, cit., p. 128 ss.

¹²⁰ GAETANO LO CASTRO, *Le prelature personali nell'esperienza giuridica e nel dibattito dottrinale dell'ultimo decennio*, cit., p. 125.

¹²¹ Cfr. CARLOS J. ERRÁZURIZ M., *Ancora sull'equiparazione in diritto canonico: il caso delle prelature personali*, cit., pp. 635-637.

¹²² Cfr. PAOLO VI, *Motu Proprio Ecclesiae Sanctae*, 6 agosto 1966, in *Acta Apostolicae Sedis*, LVIII (1966), pp. 760-761. Come sintetizza JUAN IGNACIO ARRIETA, *Prelatura personal*, cit., p. 2, *Ecclesiae Sanctae* «no mencionó la distribución del clero entre las finalidades de la figura. La norma estableció las condiciones de erección, la autoridad y los deberes del prelado, el modo de incardinación de los clérigos y de la posible incorporación de fieles laicos, así como las relaciones con los ordinarios locales, siempre con referencia al particular régimen estatutario del que habría de dotarse a cada prelatura». Ricordiamo pure che nell'immediato post-concilio le prelature personali erano anche menzionate nella Costituzione Apostolica del medesimo Papa *Regimini Ecclesiae Universae*, 15 agosto 1967, che designava la Congregazione per i vescovi quale dicastero competente per la loro erezione e per la nomina del prelado (cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, LIX [1967], p. 901).

sotto quello della formazione e della qualificazione»¹²³: in questa visuale i laici «possono essere incorporati nella Prelatura, ma non nel senso di formarne una “*portio populi Dei*”»¹²⁴. Configurazione della prelatura personale, quest’ultima, che, siamo convinti, la renderebbe non atta alla (e non attrattiva per la) Fraternità San Pio X: così come forse non l’ha resa ‘accattivante’ per altre realtà ecclesiali.

A tale speculazione si è invero replicato puntigliosamente¹²⁵: e non è il caso ora di ritornare su un sentiero già metodicamente battuto e che ci porterebbe fuori rotta rispetto agli intenti più modesti di questo scritto. Ricordiamo però che un folto drappello di canonisti, anche non appartenenti all’*Opus Dei* (ai quali quindi non può addebitarsi un’apologetica partigianeria), concorda oramai coralmemente¹²⁶ sul fatto che la prelatura personale, pur senza assurgere a Chiesa particolare, sia per contro un ente gerarchico personale¹²⁷ che si affianca alla Chiesa particolare locale, alla diocesi, non in rivalità o competizione, ma al contrario per spalleggiarla, essendo prote-

¹²³ GIANFRANCO GHIRLANDA, *La Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*, in *Periodica*, XCIX (2010), p. 405. Cfr. anche *Id.*, *De differentia praelaturam personalem inter et ordinariatum militarem seu castrensem*, *ivi*, LXXVI (1987), pp. 219-251. Si vedano pure, talora con posizioni non perfettamente coincidenti, JULIUS MANZANARES, *De praelaturae personalis origine, natura et relatione cum iurisdictione ordinaria*, *ivi*, LXIX (1980), pp. 387-421; WINFRIED AYMANS, *La Chiesa nel Codice di Diritto Canonico. Aspetti ecclesiologici del nuovo Codice della Chiesa latina*, in *Vitam impendere vero. Studi in onore di Pio Ciprotti*, a cura di WINFRIED SCHULZ, GIORGIO FELICIANI, Lateran University Press, Città del Vaticano, 1986, p. 33 ss.; *Id.*, *Teilkirchen und Personalprälaturen*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, CLVI (1987), pp. 486-500; *Id.*, *Das konsoziative Element in der Kirche. Gesamtwürdigung*, in *Das konsoziative Element in der Kirche, L'elemento associativo nella Chiesa*, Atti del Congresso Internazionale di Diritto Canonico, EOS Verlag, St. Ottilien, 1989, p. 1056 ss.; MICHAEL BENZ, *Prelatura personale*, *cit.*, pp. 1-9; *Id.*, *Prelatura personal*, in *Dizionario enciclopedico de derecho canónico*, a cura di STEPHAN HAERING, HERIBERT SCHMITZ, Herder, Barcelona, 2008, pp. 683-684; ADRIANO CELEGHIN, *Prelatura personale: problemi e dubbi* (I parte), in *Periodica*, LXXXII (1993), pp. 95-138. Recentemente sposa la tesi di Ghirlanda, richiamandone brevemente le tesi, ANDREA MIGLIAVACCA, *Sub cann. 294-297*, in *Codice di Diritto Canonico commentato*, a cura della REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, Ancora, Milano, 2017⁴, pp. 299-301.

¹²⁴ GIANFRANCO GHIRLANDA, *La Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*, *cit.*, p. 398. Cfr. le argomentazioni di ADRIANO CELEGHIN, *Prelatura personale: problemi e dubbi*, *cit.*, p. 126 ss.

¹²⁵ Oltre a molti contributi sulle prelature personali già citati o che si citeranno nel corso del presente lavoro si veda in particolare ANTONI STANKIEWICZ, *Le prelature personali e i fenomeni associativi*, in *Le prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, *cit.*, p. 139 ss.

¹²⁶ Siamo d'accordo con ADRIANO CELEGHIN, *Prelatura personale: problemi e dubbi* (I parte), *cit.*, p. 97, nota 6, che non è «elemento di grossa rilevanza scientifica distinguere tra settore minoritario e dottrina maggioritaria [...]. Più che al numero dei sostenitori, la validità delle posizioni è rapportabile alla correttezza del metodo e alla forza delle ragioni che vengono addotte»; nondimeno va segnalato come sia orientata la stragrande maggioranza della dottrina e la sua autorevolezza.

¹²⁷ Cfr., ad esempio, GIUSEPPE COMOTTI, *Somiglianze e diversità tra le prelature personali ed altre circoscrizioni ecclesiastiche*, in *Le prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, *cit.*, pp. 87-88.

sa verso ambiti pastorali che altrimenti resterebbero scoperti e negletti: sia cioè struttura propriamente complementare, come sopra si è concisamente definita¹²⁸. In maniera assai congenere, pur nella distinzione, all'ordinariato militare di cui abbiamo in precedenza discorso.

Certo i presbiteri sono, per lo meno in prima battuta, 'nucleo di irradiazione', se così si può dire, della prelatura personale: infatti è scontato che allorquando si percepiscono indigenze o altre occorrenze ed esse «trascendono i confini della diocesi, allargandosi in dimensioni territoriali più ampie, si pone la necessità di organizzare e garantire un regime ed un indirizzo di azione dell'attività pastorale, che ne assicuri uniformità, efficienza ed efficacia. Il problema tocca in particolare la formazione di base e permanente, nonché il sostegno materiale e spirituale, dei sacerdoti che sono addetti ad una peculiare cura pastorale. Quanto più questa attiene a situazioni personali e comunitarie difficili, perché nuove o perché decisamente devianti rispetto alle situazioni ordinarie, tanto più si pone un problema di preparazione specialistica del clero addetto, perché possa essere posto in grado di esercitare adeguatamente un'attività pastorale altamente specializzata»¹²⁹. E d'altro canto il Decreto *Presbyterorum ordinis* nominava le prelatore al fine di una funzionale distribuzione dei sacerdoti per l'attuazione di particolari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali, in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo (n. 10); ciò che è ripreso dal can. 294: «Ad aptam presbyterorum distributionem promovendam *aut* ad peculiaria opera pastoralia vel missionalia pro variis regionibus aut diversis coetibus socialibus perficienda, praelaturae personales quae presbyteris et diaconis cleri saecularis constant, ab Apostolica Sede, auditis quarum interest Episcoporum conferentiis, erigi possunt», ove in quell'*aut* che abbiamo posto in corsivo si articola una duplicità non affatto disgiuntiva nella quale l'istituto si corrobora¹³⁰.

I chierici sono sotto i riflettori del diritto codiciale (anche banalmente) perché la loro scelta totalizzante e le loro funzioni postulano la messa a punto

¹²⁸ ANGELA MARIA PUNZI NICOLÒ, *L'ente ecclesiastico gerarchico e la prelatura personale*, in *Le prelatore personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, cit., p. 168, parla (in maniera diversa ma concettualmente identica) della prelatura come «ente di struttura non essenziale, di diritto umano, di istituzione pontificia», collegato ai *munera* gerarchici e al momento istituzionale della Chiesa, e riflette «su quali rapporti si instaurino tra la prelatura e gli enti gerarchici, gli enti connessi alla globalità della *sacra potestas*, gli enti di struttura essenziale». Cfr. *Ead.*, *Gli enti nell'ordinamento canonico*, Cedam, Padova, 1983: il concetto di ente di struttura è più ampio di quello di Chiesa particolare che ne costituisce, all'interno, una ben determinata specificazione.

¹²⁹ GIUSEPPE DALLA TORRE, *La prelatura personale e la pastorale ecclesiale nell'ora presente*, cit., p. 126.

¹³⁰ In quest'ottica ci sembra anche CARLO CARDIA, *Il governo della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2002³, p. 165.

di molti tasselli giuridici (ad esempio come provvedere economicamente al loro sostentamento) che non richiedono la stessa attenzione per i laici, la cui vita trascorre nel *saeculum* dediti ad occupazioni temporali. Si è sostenuto che potrebbero venire create prelature personali esclusivamente con la finalità di una migliore distribuzione del clero (o per la sua preparazione ovvero per solidarietà al medesimo), in quanto «lo schema codicistico non richiede di per sé di essere realizzato in concreto attraverso una configurazione su base comunitaria delle prelature personali, potendo esso risolversi in strutture il cui *corpus* non è composto dal popolo cristiano, ma solo da membri dell’*ordo*»¹³¹; mentre certamente altre potrebbero formarsi a base comunitaria, con *ordo* e *plebs* collocati organicamente secondo le rispettive posizioni costituzionali sullo *specimen* dell’*Opus Dei*¹³², precipuamente per la «atención a grupos singulares de fieles»¹³³. Eppure si deve ammettere francamente che, con la penuria di sacerdoti e la crisi delle vocazioni di questi tristi tempi, un futuro non proprio roseo si schiuderebbe davanti alle prelature personali se fossero pensate in qualche modo solo come incentrate sul clero¹³⁴, rischiando di finire infrattate tra i reperti archeologici. Ma soprattutto, più radicalmente e tralasciando vaticini socio-ecclesiologici, pensare a prelature personali quali enti dell’organizzazione ecclesiastica composti di ministri sacri sotto la direzione di un prelato *solo* per una migliore distribuzione del clero *senza* una responsabilità pastorale specifica, come se l’*aut* del can. 294 ponesse un’alternativa di classi opposte, desta perplessità non dappoco, sembrando che la distribuzione del clero, per la natura propria dell’*ordo presbyterorum*, debba sempre e comunque far riferimento ad uno scopo funzionale¹³⁵: segnatamente il clero viene distribuito per attendere pastoralmente

¹³¹ GIUSEPPE COMOTTI, *Somiglianze e diversità tra le prelature personali ed altre circoscrizioni ecclesiastiche*, cit., p. 92. Cfr. anche, come sembra, ANGELA MARIA PUNZI NICOLÒ, *L’ente ecclesiastico gerarchico e la prelatura personale*, cit., p. 173.

¹³² Cfr. GIUSEPPE COMOTTI, *Somiglianze e diversità tra le prelature personali ed altre circoscrizioni ecclesiastiche*, cit., p. 92.

¹³³ JUAN IGNACIO ARRIETA, *Prelatura personal*, cit., p. 3, il quale, dopo aver ricordato, come riferito sopra, che *Ecclesiae Sanctae* non alludeva a prelature personali per la distribuzione del clero, aggiunge: «durante la elaboración del *Dir. Postquam Apostoli*, que se ocupó de las diversas iniciativas para favorecer la distribución del clero, publicado el 25.III.1980 por la S. Congregación para el Clero (AAS 72 [1980] 343-363), el episcopado interpelado no se manifestó favorable a crear prelaturas personales con esta finalidad, sino que orientó el documento hacia sistemas jurídicos alternativos (normalmente, convenciones entre diócesis directamente interesadas) que estaban ya generalizándose con notorio éxito».

¹³⁴ Al di là di altre soluzioni forse più proficue che l’esperienza giuridica della Chiesa ha elaborato negli anni per venire incontro a questa finalità.

¹³⁵ COSÌ EDUARDO BAURA, *Le dimensioni “comunionali” delle giurisdizioni personali cumulative*, cit., pp. 434-435.

al popolo di Dio. Insomma «Le attività di cura pastorale svolte dalle prelature personali devono [...] essere attuate nei confronti di un qualche gruppo di fedeli laici, accomunati da una ragione particolare, altrimenti rimarrebbe svuotato il concetto stesso di prelatura e la stessa esistenza dell'istituto non avrebbe alcuno scopo»¹³⁶: i laici finiscono per essere «elemento personale costituente la stessa *ratio* per l'erezione di ogni prelatura»¹³⁷. D'altronde patrocinare che si possa trattare di enti puramente clericali sembra tradire la volontà dei Padri conciliari¹³⁸, i quali si pensavano a sacerdoti, ma a sacerdoti che 'accudiscano' una comunità di fedeli¹³⁹: i fedeli laici, poi, a seconda delle prelature, possono essere considerati primariamente come destinatari delle attività specializzate delle medesime ovvero corresponsabili attivi delle loro finalità, mai, come dire, gregari o eterodiretti nel perseguimento della missione della Chiesa¹⁴⁰. A conferma, per il canone 295 i chierici si possono incardinare con il titolo di *servizio alla prelatura* («titulo servitii prelaturae»): e la prelatura è abbinata all'inscindibile qualificativo di *personale* che non ad altro può far riferimento se non all'identificazione di coloro su cui si dispiegano le attività della prelatura medesima, «al criterio» - si è circostanziato - «con cui si delimita il popolo su cui ha giurisdizione il prelado»¹⁴¹ attorniato dai presbiteri stessi. Depone in questo senso anche l'accantonamento, durante l'elaborazione del Codice vigente, della biforcazione tra prelature *cum proprio populo* e *sine populo*¹⁴².

¹³⁶ CIRO TAMMARO, *Riflessioni sul senso e l'ambito di applicazione del can. 294 CIC. Un'analisi logica e teologica della norma*, in *Ius canonicum*, XC (2005), pp. 681-682.

¹³⁷ CARLOS J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, I, *Introduzione I soggetti ecclesiali di diritto*, cit., p. 429.

¹³⁸ *Contra* GIANFRANCO GHIRLANDA, *Natura delle prelature personali e posizione dei laici*, cit., pp. 300-302.

¹³⁹ Cfr. EDUARDO BAURA, *Las circunscripciones eclesiásticas personales. El caso de los ordinariatos personales para fieles provenientes del anglicanismo*, cit., p. 181 ss.

¹⁴⁰ Cfr. CIRO TAMMARO, *Riflessioni sul senso e l'ambito di applicazione del can. 294 CIC. Un'analisi logica e teologica della norma*, cit., p. 669 ss., che riassume le diverse opinioni dottrinali sulla posizione dei fedeli laici nelle prelature personali e sul problema se la loro presenza sia o no necessaria perché si abbia una prelatura personale.

¹⁴¹ EDUARDO BAURA, *Le dimensioni "comunionali" delle giurisdizioni personali cumulative*, cit., p. 434, alle cui considerazioni rinviamo. Cfr. anche le considerazioni svolte dallo stesso Autore in *Le radici conciliari delle prelature personali*, cit., p. 38. Si veda anche la monografia ROBERT WEBER, *El concepto de pueblo de las circunscripciones eclesiásticas*, Edusc, Roma, 2012.

¹⁴² Cfr. EDUARDO BAURA, *Le radici conciliari delle prelature personali*, cit., p. 52: «questo è un punto che causò una certa confusione allorché nei lavori preparatori del Codice si distingueva fra prelature *cum proprio populo* e prelature *sine populo*, finché si giunse a comprendere che la distinzione non aveva senso, in quanto, da una parte, sarebbe sempre necessario un certo popolo, composto di fedeli *speciali quidam ratione devincti* e, dall'altra, non sarebbe preciso dire che questo popolo sia "proprio" nel senso che il prelado abbia giurisdizione esclusiva sui suoi fedeli»; si veda anche CIRO TAMMARO,

Del pari «poco realistico [...] voler restringere a dismisura l'adattamento di queste prelature al conseguimento di singolarissime finalità [...] ed inconsuete ragioni pastorali»¹⁴³: al contrario, sulla scia del Concilio, le prelature personali sono blandamente stilizzate dal diritto comune proprio perché, fermi alcuni connotati essenziali¹⁴⁴, vengano ritagliate volta a volta sulle cogenti necessità pastorali pluricromatiche e sempre in movimento: necessità di ambito universale ovvero più ridotto. In questo senza dubbio riposa la lodevole preveggenza dei Padri conciliari che certo non volevano imprigionare la realtà del popolo di Dio ma seguirla premurosamente nelle sue evoluzioni non del tutto prevedibili.

Inoltre a noi pare, ancora in virtù di quell'ermeneutica che mai deve scollarsi dalla realtà ecclesiale regolata, come una tessera alquanto claudicante dell'impostazione ora respinta sia quella secondo la quale alle strutture ecclesiastiche si possa appartenere *solo* per un criterio 'oggettivo'¹⁴⁵, necessario e automatico, cioè senza una componente volontaria che sarebbe, per contro, *solo* propria del fenomeno associativo; sempre ammesso che possa prospettarsi un criterio oggettivo, come dire, 'chimicamente puro', senza 'contaminazioni soggettive': ciò che non sembra affatto¹⁴⁶, poiché in qualche modo comunque la volontà del soggetto rileva nella determinazione della giurisdizione¹⁴⁷. E che sostiene – l'impostazione criticata – corrispondentemente come mai alle strutture ecclesiastiche si possa appartenere secondo un criterio soggettivo, cioè per una intima scelta e libera adesione del fede-

Riflessioni sul senso e l'ambito di applicazione del can. 294 CIC. Un'analisi logica e teologica della norma, cit., p. 676 ss. Per una diversa ricostruzione MICHAEL BENZ, *Prelatura personale*, cit., p. 4 ss.

¹⁴³ JUAN IGNACIO ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, cit., p. 27.

¹⁴⁴ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, cit., pp. 27-28; negli stessi termini *Id.*, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 361.

¹⁴⁵ Cfr. GIANFRANCO GHIRLANDA, *Criteri di organizzazione del popolo di Dio e di inserzione delle persone nell'economia della salvezza alla luce del libro II del CIC 1983*, cit., p. 111. Si veda anche ADRIANO CELEGHIN, *Prelatura personale: problemi e dubbi* (II parte), cit., p. 244 ss., secondo il quale in particolare le modalità di appartenenza all'*Opus Dei* e di allontanamento da tale prelatura personale la fanno sembrare «vicina agli Istituti di vita consacrata, religiosi e secolari».

¹⁴⁶ Cfr. quanto argomenta GIANFRANCO GHIRLANDA, *Significato teologico-ecclesiale della territorialità*, in *Synaxis*, XIV/1 (1996), pp. 251-264; gli stessi concetti, come già abbiamo ricordato, l'Autore esprime in *Criteri di organizzazione del popolo di Dio e di inserzione delle persone nell'economia della salvezza alla luce del libro II del CIC 1983*, cit., p. 119 ss. Convincenti le considerazioni che oppone JORGE MIRAS, *La delimitación de las comunidades de fieles en la organización pastoral de la Iglesia. Observaciones sobre el sentido de los criterios objetivos que usa el derecho canónico*, in *Fidelium iura*, XI (2001), pp. 41-63.

¹⁴⁷ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Fattori rilevanti per la determinazione della giurisdizione ecclesiastica (il contesto canonico della convenzione dei fedeli laici con le prelature personali)*, in *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, cit., p. 612 ss., che riporta anche abbondante documentazione.

le, la quale potrebbe, all'inverso, essere alla radice *solo* di un'associazione, non appunto di un ente giurisdizionale gerarchico autonomo. Come infatti è stato lucidamente ribattuto, «La esperienza giuridica della Chiesa dimostra concretamente che, pur essendo una regola generale e primaria la determinazione automatica della giurisdizione dei fedeli per effetto del domicilio (o, nel caso della determinazione della Chiesa *sui iuris*, in funzione di quello del padre), in diverse ipotesi una tale regola generale recede davanti alla rilevanza determinativa di giurisdizione concessa dalla legge alla volontà»¹⁴⁸. Ciò che è inoppugnabilmente avvalorato, tra l'altro, dalle possibilità di cambiamento del rito, ma più in generale dal «ruolo della libertà [...] nella relazione della persona umana con la Chiesa di Cristo»¹⁴⁹ che non può essere in sé intrinsecamente perigliosa per l'unità della Chiesa medesima: anzi «La legittima autonomia della volontà dei fedeli laici, che può dettare un'incorporazione ad un'altra circoscrizione ecclesiastica territoriale per ragioni di ordine familiare, lavorativo, spirituale, apostolico, ecc. (determinanti un cambiamento di domicilio e, conseguentemente, di dipendenza giuridica nei confronti di una nuova circoscrizione ecclesiastica), può anche originare l'incorporazione ad una comunità gerarchica personale (prelatura personale, ordinariato), restando fermo il legame con la circoscrizione ecclesiastica territoriale originaria. /In tutte le variazioni di dipendenza giuridica rispetto alle comunità gerarchiche della Chiesa interviene necessariamente l'elemento volitivo, vale a dire, la libera capacità di scelta del fedele stesso»¹⁵⁰.

La prelatura personale si prospetta quindi quale figura istituzionale gerarchica pertinente alla Chiesa universale stabilita dalla suprema autorità, la quale direttamente ne promulga gli statuti in virtù di una deliberazione 'sovrana'¹⁵¹: nel senso che i *christifideles* non possono avocarsi o rivendicare diritti o aspettative al riguardo, ma una volta superiormente creata la struttura ecclesiastica senza concorso costitutivo della loro volontà, essi potranno poi eventualmente spontaneamente aderire (anche se, come si vedrà, non è l'unica possibilità), prefiggendosi non finalità 'private' ma quelle individuate proprio negli *statuta ab Apostolica Sede condita*. Sono istituzioni comunitarie

¹⁴⁸ JUAN IGNACIO ARRIETA, *Fattori territoriali e personali di aggregazione ecclesiale*, cit., p. 423.

¹⁴⁹ CARLOS J. ERRÁZURIZ M., *La distinzione tra l'ambito della Chiesa in quanto tale e l'ambito associativo e le sue conseguenze sulla territorialità o personalità dei soggetti ecclesiali transpersonali*, in *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico*, cit., p. 160.

¹⁵⁰ JAVIER CANOSA, *L'appartenenza dei fedeli laici alle comunità gerarchiche della Chiesa*, in *Il fedele laico. Realtà e prospettive*, a cura di LUIS NAVARRO, FERNANDO PUIG, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 218-219.

¹⁵¹ Ricordiamo che gli statuti delle associazioni devono essere solo approvati (can. 314).

ove un *coetus fidelium* si aduna intorno a un pastore, però non necessarie¹⁵² in ragione della ricezione del battesimo (causalità sacramentale), ma facoltative: e appunto complementari, come sopra illustrato. D'altronde la natura puramente associativa delle prelature personali male si 'intonerebbe' con la sancita dipendenza istituzionale delle prelature personali dalla Congregazione per i Vescovi (art. 80 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*¹⁵³) e la consueta elevazione alla dignità dell'episcopato (trattandosi comunque di una funzione di tipo episcopale)¹⁵⁴ dei prelati dell'unica prelatura esistente¹⁵⁵.

In quest'ultima, poi, la fondamentale rilevanza, qualitativa ma anche quantitativa nel senso di numerica, dei laici¹⁵⁶, che non può essere ignorata

¹⁵² Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Prelatura personal*, cit., pp. 4-5.

¹⁵³ Cfr. appunto, come già emerso, l'art. 80 della Costituzione Apostolica di GIOVANNI PAOLO II *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXX (1988), pp. 841-930. Tuttavia «De todos modos, como la curia romana sigue una distribución de competencias en razón del territorio, eventuales prelaturas personales circunscritas en el ámbito de los territorios de misión, dependerán necesariamente de la Cong para la Evangelización de los Pueblos (cf art. 89 PB), y aquellas que pudieran eventualmente limitarse a las zonas donde desde antiguo es prevalente el rito oriental, dependerían de la Cong para las Iglesias Orientales (cf art. 60 PB)»: JUAN IGNACIO ARRIETA, *Prelatura personal*, cit., p. 16. A riprova della natura non associativa si veda quanto evidenziano lo stesso Autore a p. 10, nonché ANTONI STANKIEWICZ, *Le prelature personali e i fenomeni associativi*, cit., p. 140, e pp. 150-151.

¹⁵⁴ Invero, come precisa JUAN IGNACIO ARRIETA, *Prelatura personal*, cit., pp. 5-6, «La potestad del prelado no se basa en la recepción del episcopado - aunque es pastoralmente aconsejable que sea obispo -, sino en la participación *a iure*, y no en forma vicaria (como sucede en las circunscripciones misionales), de la potestad que tiene la Autoridad suprema. Por eso, la potestad del prelado personal, como la del obispo diocesano, es una potestad "propia", en el sentido del c. 131 § 2 CIC, aunque no provenga del sacramento del episcopado en sí mismo, sino que sea "*a iure participata*", en eficaz expresión que usaba el Código de 1917 (cf Tit. VII, Sec. II, Pars I, Lib. II CIC 1917). Lo mismo ocurre con el ordinario militar». *Contra* ADRIANO CELEGHIN, *Prelatura personale: problemi e dubbi* (I parte), cit., p. 115 ss.; *Id.*, *Prelatura personale: problemi e dubbi* (II parte), cit., p. 248 ss.

¹⁵⁵ Sempre sulla negazione della natura associativa cfr. CARLOS J. ERRÁZURIZ M., *Ancora sull'equiparazione in diritto canonico: il caso delle prelature personali*, cit., p. 638. È vero invece, specifica lo stesso Autore, *L'Opus Dei, prelatura personale*, intervista concessa il 25 dicembre 2007, leggibile online all'indirizzo <http://opusdei.it/it-it/article/lopus-dei-prelatura-personale/>, che «la realtà dell'Opus Dei comprende [...] una associazione di sacerdoti, la Società Sacerdotale della Santa Croce, inseparabile dalla prelatura; ma la Società Sacerdotale della Santa Croce riguarda solo la vita spirituale dei suoi membri: non il loro lavoro pastorale, che non cambia per il fatto di appartenervi. Fanno parte di questa associazione i sacerdoti della prelatura e altri sacerdoti diocesani che hanno ricevuto anche la vocazione all'Opus Dei per santificarsi nella loro vocazione sacerdotale, senza costituire un gruppo a parte, ma facendo in modo che il loro ministero e il loro inserimento nella diocesi, il luogo che è loro proprio nel servizio della Chiesa, siano sempre più fecondi, in piena e cordiale obbedienza all'autorità del vescovo diocesano, unica autorità ecclesiastica dalla quale dipendono, e in fraterna unione con tutti gli altri sacerdoti». Su tale Società Sacerdotale cfr. EDUARDO BAURA, *Finalità e significato dell'erezione di una prelatura personale*, cit., p. 63 ss.

¹⁵⁶ Cfr. *Annuario pontificio per l'anno 2017*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2017, p. 1037: la prelatura personale *Sanctae Crucis et Operis Dei* conta 1.991 chiese e centri pastorali, 2.109 sacerdoti, 298 seminaristi maggiori, 92.667 cattolici. La prelatura personale è collocata tra gli

e sottovalutata, farebbe stravagantemente classificare l'*Opus Dei* come 'abnorme' perché non del tutto corrispondente al modello codiciale: di più, in essa «i laici fanno parte *de essentia* dell'ente; senza di essi la prelatura personale non potrebbe conseguire la sua finalità, non potrebbe avere i suoi presbiteri (provenienti dai laici incorporati alla prelatura), non sarebbe venuta all'esistenza o cesserebbe di esistere»¹⁵⁷. I laici, tuttavia, appartengono alla prelatura ma non alla stessa guisa della loro appartenenza ad una Chiesa particolare, ad una diocesi: la stessa equiparazione - che si dia o no -, come sopra abbiamo rammentato, non va confusa con una identità («nullum simile est idem»), lasciando campo a una bilanciata diversificazione che è insieme retroterra, *ubi consistam*, ma anche puntello e mezzo per la 'convivenza' equilibrata delle circoscrizioni di appartenenza secondaria con le circoscrizioni ecclesiastiche cosiddette 'maggiori'. Tutto questo ci sembra risaltare palmarmente proprio dall'adesione all'*Opus Dei*. Anche qui lungi da noi il proposito di un ritratto a tutto tondo, limitandoci a ciò che ci pare essenziale chiarire in prospettiva dell'intento dimostrativo di queste pagine: come debba qualificarsi, cioè, quell'*organica cooperatio* dei laici di cui al can. 296 del Codice. Infatti sulla filologica scomposizione della literalità della stessa taluno ha ostinatamente (e talora speciosamente) insistito, adducendosi come essa non possa essere reputata sinonimica o parificabile ad una vera *incorporatio*, vocabolo scomparso bizzarramente dal testo codiciale quando esso era già in stampa¹⁵⁸, che renda i laici membri in senso costitutivo della prelatura: essi per contro sarebbero *semper* meri cooperatori dall'esterno, quasi come prestatori di lavoro, e comunque passivamente destinatari dei servizi clericali¹⁵⁹. Non entriamo nei meandri dei cavilli tecnici di questa contesa che ha assunto altresì vivaci venature polemiche, per prospettare

ordinariati militari e i vicariati apostolici.

¹⁵⁷ AMADEO DE FUENMAYOR, *Le prelature personali e l'Opus Dei (a proposito di una monografia di G. Lo Castro)*, in *Ius Ecclesiae* I (1989), pp. 171-172.

¹⁵⁸ Ricordiamo che quando il Codice era già in stampa si cambiò nel testo del can. 296 il termine «incorporationis» con «organicae cooperationis»: cfr. quanto riferisce su questi cambiamenti *minoris momenti* JULIÁN HERRANZ, *Prolegómenos. Génesis y elaboración del nuevo Código de Derecho Canónico*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, obra coordinada y dirigida por ÁNGEL MARZO, JORGE MIRAS, RAFAEL RODRÍGUEZ-OCAÑA, I, Eunsa, Pamplona, 2002³, p. 201. Cfr., invece, quanto argomenta sull'organica cooperazione ADRIANO CELEGHIN, *Prelatura personale: problemi e dubbi* (I parte), cit., pp. 131-136; diversa la concettualizzazione di ANTONIO VIANA, *Ordinariati e prelature personali: un dialogo dottrinale*, consultabile online all'indirizzo <http://prelaturaspersonales.org/ordinariati-e-prelature-personali-un-dialogo-dottrinale/>, p. 11 (e in versione spagnola *Ordinariatos y prelaturas personales. Aspectos de un diálogo doctrinal*, in *Ius canonicum*, LII [2012], pp. 481-520).

¹⁵⁹ Cfr., ad esempio, GIANFRANCO GHIRLANDA, *Natura delle prelature personali e posizione dei laici*, cit., p. 310; ADRIANO CELEGHIN, *Prelatura personale: problemi e dubbi* (II parte), cit., p. 240 ss.

unicamente alcune osservazioni che ci sembrano di un'evidenza plateale e che ci paiono utili nella prospettiva del ricorso alla figura della prelatura personale per la Fraternità San Pio X, punto di partenza di questa disamina. E la prima osservazione che spicca con forza è la constatazione che l'*Opus Dei* «si presenta come un ente composto da migliaia di comuni fedeli di ogni condizione [...] una convocazione di cristiani, ai quali si offre una profonda formazione cristiana, affinché si impegnino a vivere (personalmente, senza perciò formare un gruppo) l'ideale della perfezione della carità nel mondo e lo trasmettano ad altri, impegno che è di tali caratteristiche che richiede un'attenzione pastorale specifica»¹⁶⁰; un'attenzione pastorale specifica comportante l'esercizio del ministero sacerdotale, il quale è di natura gerarchica, attraverso la dotazione e investitura di un prelado che la sovrintenda unitariamente e sia coadiuvato da un presbiterio¹⁶¹.

Certamente l'*Opus Dei* e la Fraternità San Pio X, pur essendo entrambe la risposta cristiana alla magnetica chiamata di un carisma ovvero la partecipazione ad una spiritualità che deve poter contare sul ministero sacerdotale, ed in questo si rinviene una forte similitudine di sostanza, sono esperienze ecclesiali assai diverse che non vanno grossolanamente fatte collimare sotto ogni profilo: è qui che si rivela oltremodo adeguata la flessibilità giuridica tutt'altro che scarsa della prelatura, che sgorga anche e proprio dalla «tecnica formale della convenzione che potenzialmente allarga i fattori sostantivi suscettibili di essere alla base dell'appartenenza al *coetus*, i quali comunque dovranno essere individuati con precisione volta per volta dall'autorità ecclesiastica al momento della creazione di queste circoscrizioni, come causa giuridica dell'atto formale della convenzione stessa»¹⁶². Anche se questo non significa – l'abbiamo accennato *per incidens* – che il *coetus fidelium* possa essere stabilito unicamente e perentoriamente tramite la stipulazione di una convenzione, come lo stesso *Codex Iuris Canonici* lascia intendere¹⁶³, nel senso che la convenzione non è elemento essenziale della prelatura personale: sì che la flessibilità ne risulta ancor più potenziata. Attraverso la convenzione, comunque, ci pare evidente come, al di là di ogni

¹⁶⁰ EDUARDO BAURA, *Le attuali riflessioni della canonistica sulle prelature personali: suggerimenti per un approfondimento realistico*, cit., pp. 47-48.

¹⁶¹ Cfr. l'impostazione di GIANFRANCO GHIRLANDA, *Natura delle prelature personali e posizione dei laici*, cit., p. 307: «Nel Codice i presbiteri incardinati nella prelatura personale non sono detti presbiterio del prelado, in quanto essi debbono entrare nel presbiterio della diocesi nella quale prestano il loro servizio».

¹⁶² JUAN IGNACIO ARRIETA, *Fattori territoriali e personali di aggregazione ecclesiale*, cit., p. 410.

¹⁶³ Cfr. ARTURO CATTANEO, *Le diverse configurazioni della Chiesa particolare e le comunità complementari*, cit., p. 27.

quaestio verborum, i fedeli laici non possano che incorporarsi all'*Opus Dei*, un atto rientrante nell'autonomia della loro volontà che richiede peraltro l'accettazione per parte della prelatura: e questo anche se la virtualità di causare una relazione giurisdizionale gerarchica è somministrata esclusivamente dall'autorità ecclesiastica che si è espressa nell'atto erettivo, senza la quale l'iniziativa del singolo e l'accordo delle parti giacerebbe inconfidente¹⁶⁴.

Occorre dunque non fraintendere: la convenzione siglata dai laici ovvero conclusa verbalmente in presenza di due testimoni «garantizza la *secularidad* propria de su entrega»¹⁶⁵ e «costituisce il modo di sottoporsi alla giurisdizione, ma non condiziona i rapporti, i fini e le modalità di espletamento di tali fini, che vengono determinati invece dall'esercizio della giurisdizione e dalla struttura societaria che esula completamente dalla disposizione soggettiva dei fedeli. / Dunque non sono i fedeli coloro che con un contratto costituiscono le prelature (lo fa soltanto l'autorità suprema), né definiscono la portata del proprio rapporto con la loro adesione, poiché non si tratta di un patto tra due parti che si trovano in posizione paritaria, né dell'adesione ad una corporazione la cui formazione è in mano ai suoi membri. Si tratta invece dell'adesione ad un ente la cui vita è determinata dall'autorità suprema»¹⁶⁶. Ciò non è uno svilimento o una menomazione della *libertas christiana*: al contrario la libera *voluntas* del cristiano alligna e affonda le radici, trovando realizzazione, nell'*auctoritas* superiore. Si è concluso: «la previsione del can. 296 per le prelature personali riguarda la costituzione di un nuovo rapporto di giurisdizione, non modificativo di altri preesistenti, e quindi bilaterale anziché trilaterale, nel quale interviene, da un lato, il principio costituzionale gerarchico (in quanto la convenzione ha luogo nell'ambito di una comunità gerarchicamente strutturata, com'è la prelatura personale), e dall'altro il principio costituzionale di uguaglianza, perché il nuovo rapporto non è che una appropriata espressione della compartecipazione sacramentale tra chierici e laici alla missione della Chiesa»¹⁶⁷. Una coniugazione che peraltro, come appena riferito, potrà essere anche diversamente normata nell'atto

¹⁶⁴ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Fattori rilevanti per la determinazione della giurisdizione ecclesiastica (il contesto canonico della convenzione dei fedeli laici con le prelature personali)*, cit., p. 614.

¹⁶⁵ JAVIER FERRER ORTIZ, *Vida, norma y teoría en el acto jurídico de incorporación de los laicos a la prelatura del Opus Dei*, cit., p. 109, che si sofferma ampiamente sulla secolarità dei membri dell'*Opus Dei* garantita appunto altresì dal vincolo di carattere contrattuale. Si veda anche la monografia di CIRO TAMMARO, *La posizione giuridica dei fedeli laici nelle prelature personali*, Edizioni Antonianum, Roma, 2004.

¹⁶⁶ ANTONI STANKIEWICZ, *Le prelature personali e i fenomeni associativi*, cit., p. 158.

¹⁶⁷ JUAN IGNACIO ARRIETA, *Fattori rilevanti per la determinazione della giurisdizione ecclesiastica (il contesto canonico della convenzione dei fedeli laici con le prelature personali)*, cit., pp. 616-617.

di erezione nonché negli statuti di altre erigende prelature personali, eventualmente potendo essere contemplata l'ascrizione *ex auctoritate*, per atto di autorità, ovvero *ipso iure* in virtù di certe condizioni personali dei fedeli segnatamente laici (che andranno puntualmente definite¹⁶⁸), a prescindere dalla loro volizione¹⁶⁹: come del resto suggerisce la lettura dello stesso can. 296, dal quale si evince che l'accordo convenzionale non attiene appunto all'essenza dell'istituto¹⁷⁰. In ogni modo sempre si chiama in causa la loro dedizione e vitalità quali membri attivi della *aedificatio corporis Christi*, vocati alla santità adempiendo, come nell'*Opus Dei*, i loro doveri quotidiani e 'profani' per così dire (familiari, professionali, ecc.) impregnati di una specifica spiritualità cristiana ed esercitando l'apostolato nel proprio stato e condizione. Essi, *proprio modo*, coopereranno organicamente alla missione del corpo ecclesiastico della prelatura, *ad intra* e *ad extra*, anche proprio assumendo per via contrattuale (ma non solo) impegni giuridici determinati che si addizionano¹⁷¹ a quelli battesimali discendenti dalla condizione di fedele di una Chiesa particolare originariamente presente e di solito locale, senza in nulla impoverirla o defalcarla.

Il prelado capo della circoscrizione, confermato dal romano Pontefice in base agli statuti della prelatura, esercita dunque la sua potestà, ordinaria e propria, sui fedeli, chierici¹⁷² e laici, nella misura del loro rispettivo rapporto gerarchico¹⁷³, che, per quanto concerne questi ultimi, è precisata nei singoli casi dalla Sede Apostolica¹⁷⁴. Segnatamente «nel caso dell'unica prelatura personale finora eretta, la potestà esercitata dal prelado nei confronti dei fedeli incorporati ad essa sulla base della convenzione bilaterale è solo in minima parte cumulativa con la potestà dell'ordinario del luogo. In effetti, tale potestà versa su fedeli che rimangono sotto la giurisdizione generale del pastore della rispettiva Chiesa particolare, ma concerne ambiti determinati dalla peculiare finalità pastorale della prelatura, non interferendo quindi con

¹⁶⁸ Cfr. ANTONIO VIANA, *El principio de personalidad en el derecho canónico*, cit., p. 10.

¹⁶⁹ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Circunscripción eclesiástica*, cit., p. 98.

¹⁷⁰ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Prelatura personal (DGDC)*, cit., p. 396.

¹⁷¹ Segnala chiaramente la distinzione tra l'*indoles saecularis* dei laici cristiani e l'impegno secolare dei laici membri dell'*Opus Dei* GIUSEPPE COMOTTI, *Somiglianze e diversità tra le prelature personali ed altre circoscrizioni ecclesiastiche*, cit., segnatamente pp. 94 s.

¹⁷² Cfr. EDUARDO BAURA, *Le attuali riflessioni della canonistica sulle prelature personali: suggerimenti per un approfondimento realistico*, cit., p. 49, nota 39.

¹⁷³ Annota CARLO CARDIA, *Il governo della Chiesa*, cit., p. 165, che «tanto gli alunni dei seminari, quanto i sacerdoti incardinati, sono i destinatari principali della giurisdizione dell'ordinario».

¹⁷⁴ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 363.

gli ambiti di competenza del pastore della Chiesa particolare»¹⁷⁵. Ma pure qui non si esclude che al momento dell'erezione ovvero gli statuti di future prelature possano prevedere una potestà cumulativa¹⁷⁶ del prelado rispetto a quella del pastore della Chiesa particolare - il quale garantisce la *cura pastoralis piena* cui ogni *christifidelis* ha sempre diritto¹⁷⁷ -, secondo le esigenze delle opere pastorali per cui vengono costituite: e pure si dettaglieranno le modalità di coordinamento con le Chiese particolari territorialmente delimitate cui i fedeli continuano ad appartenere, anche oltre quanto previsto dai canoni codiciali, come d'altronde avvenuto per l'*Opus Dei*¹⁷⁸. Ciò che a monte evita conflitti di giurisdizione o insidie bicefaliche per l'unità giurisdizionale della diocesi¹⁷⁹, ed anzi icasticamente rispecchia l'indole diaconale di ogni *potestas regiminis*. I mutevoli contenuti degli statuti su elementi assai rilevanti ma accessori, che non tangono cioè le componenti essenziali dell'istituto *de quo*, riflettono proprio le mutevoli esigenze pastorali cui le prelature personali stesse possono essere volta a volta, non arbitrariamente ma a seconda delle susseguenti evenienze storiche, piegate: e forse proprio per non compromettere questo vulcanico 'moto creativo' e quindi frenarne o conculcarne gli sviluppi non si è emanata una legge speciale comune come per gli ordinariati militari, realtà per converso sostanzialmente omogenee.

I laici sono quindi *portio, coetus populi Dei*¹⁸⁰, appartengono alla pre-

¹⁷⁵ ARTURO CATTANEO, *Le diverse configurazioni della Chiesa particolare e le comunità complementari*, cit., pp. 34-35.

¹⁷⁶ Per una distinzione della natura del possibile concorso di giurisdizioni, ovvero sul concetto di giurisdizione cumulativa, sussidiaria o complementare applicato alle prelature personali cfr. CIRO TAMMARO, *Riflessioni sul senso e l'ambito di applicazione del can. 294 CIC. Un'analisi logica e teologica della norma*, cit., p. 686 ss. Si veda anche la ricostruzione di EDUARDO BAURA, *Las circunscripciones eclesiásticas personales. El caso de los ordinariatos personales para fieles provenientes del anglicanismo*, cit., p. 175 ss., anche in nota.

¹⁷⁷ Rinviamo alle chiare spiegazioni di GIUSEPPE COMOTTI, *Somiglianze e diversità tra le prelature personali ed altre circoscrizioni ecclesiastiche*, cit., p. 96 ss.

¹⁷⁸ Cfr. la sintesi di JORGE MIRAS, *Organización territorial y personal: fundamentos de la coordinación de los pastores*, cit., pp. 15-16.

¹⁷⁹ Come nota in generale CARLOS J. ERRÁZURIZ M., *La distinzione tra l'ambito della Chiesa in quanto tale e l'ambito associativo e le sue conseguenze sulla territorialità o personalità dei soggetti ecclesiali transpersonali*, cit., p. 163, «In questo processo ci possono essere naturalmente dei problemi e delle tensioni, ma se questi fossero assolutamente da evitare, si dovrebbe ripensare l'esistenza stessa dei riti, che hanno comportato dei gravi problemi di unità nella storia della Chiesa».

¹⁸⁰ Sulle espressioni *portio* ovvero *coetus populi Dei* si vedano le diverse opinioni di JUAN IGNACIO ARRIETA, *Prelatura personal*, cit., p. 6, e EDUARDO BAURA, *Finalità e significato dell'erezione di una prelatura personale*, cit., p. 61, nota 52. Cfr. anche CIRO TAMMARO, *Riflessioni sul senso e l'ambito di applicazione del can. 294 CIC. Un'analisi logica e teologica della norma*, cit., p. 675 ss.

latura¹⁸¹, sia pure – diversamente dai chierici incardinati¹⁸² – limitatamente alle opere apostoliche della medesima e con i diritti e doveri stabiliti negli statuti, compatibilmente con l'appartenenza diocesana in modo che la concorrenza orizzontale¹⁸³ di giurisdizione si districchi pianamente. Tornando su quanto già asserito, recludere in una dimensione solo clericale le prelature personali, oltre che anacronistico - lo ribadiamo, quasi un suicidio per l'istituto - sarebbe inoltre ed anzi soprattutto immemore e quindi vanificante la comune responsabilità di tutti i battezzati, e quindi anche dei laici, per nulla subalterni e supinamente passivi nella correlazione tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune, all'edificazione del corpo di Cristo magnificata dal Concilio Vaticano II¹⁸⁴. Ma se si viviseziona la tesi riduttiva qui sondata, essa rischia di obnubilare altresì, al fondo, altri importanti colonne dell'ecclesio-logia conciliare: segnatamente la concezione della *Ecclesia* come *communio Ecclesiarum*, la dimensione ministeriale ed altresì appunto comunionale della potestà ecclesiastica e dell'esercizio degli uffici pastorali di giurisdizione nel perseguimento della missione salvifica universale, nell'unità ma anche nella diversità. Davvero nitido ed inconfutabile a riprova di ciò quanto asseverato da San Giovanni Paolo II, dissertando «delle componenti in cui la Prelatura è organicamente strutturata, cioè dei sacerdoti e dei fedeli laici, uomini e donne, con a capo il proprio Prelato. Questa natura gerarchica dell'*Opus Dei*, stabilita nella Costituzione apostolica con la quale ho eretto la Prelatura (cfr. Cost. ap. *Ut sit*, 28-XI-82), offre lo spunto per considerazioni pastorali ricche di applicazioni pratiche. Innanzitutto desidero sottolineare che l'appartenenza dei fedeli laici sia alla propria Chiesa particolare sia alla Prelatura, alla quale sono incorporati, fa sì che la missione peculiare della Prelatura confluisca nell'impegno evangelizzatore di ogni Chiesa particolare, come prevede il Concilio Vaticano II nell'auspicare la figura delle Prelature personali. La convergenza organica di sacerdoti e laici è uno dei terreni privilegiati sui quali prenderà vita e si consoliderà una pastorale improntata

¹⁸¹ Nettamente avverso a questa tesi MICHAEL BENZ, *Prelatura personale*, cit., p. 7, per il quale i laici non possono divenire membri della prelatura.

¹⁸² Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Fattori territoriali e personali di aggregazione ecclesiale*, cit., p. 415; CIRO TAMMARO, *Riflessioni sul senso e l'ambito di applicazione del can. 294 CIC. Un'analisi logica e teologica della norma*, cit., p. 673 ss.

¹⁸³ Fuoriesce dall'economia di questo lavoro ogni trattazione specifica sulla concorrenza verticale di giurisdizione con il sommo Pontefice, per la quale rinviamo all'ampia letteratura al riguardo. Alcune considerazioni le abbiamo però sviluppate in GERALDINA BONI, *Corresponsabilità e sussidiarietà nella Chiesa*, in *Archivio Giuridico*, CCXXIV (2004), pp. 497-575; *Ead.*, *Considerazioni sul principio di sussidiarietà nella Chiesa*, *ivi*, CCXXX (2010), pp. 135-247.

¹⁸⁴ Cfr. ANTONIO VIANA, *Ordinariati e prelature personali: un dialogo dottrinale*, cit., p. 10.

a quel “dinamismo nuovo” (cf. Lett. ap. *Novo millennio ineunte*, 15) cui tutti ci sentiamo incoraggiati dopo il Grande Giubileo»¹⁸⁵.

Una pastorale così progettata e concretizzata non può non incrociarsi con quell'afflato della ‘Chiesa ospedale da campo’ tanto bramata da Papa Francesco, che si protende a soccorrere ciascuno nella sua irripetibilità e che, per questo, deve equipaggiarsi e sfruttare tutte le competenze che lievitano nel popolo di Dio. Ci rendiamo dunque perfettamente conto che abbiamo sposato seccamente e risolutamente un’impostazione relativamente alla natura delle prelature personali, concedendo un’eco davvero minima alla voce di chi, pur assai autorevolmente, aderisce ad una divergente ricostruzione, motivandola con padronanza di argomentazioni teologico-giuridiche. Non era, però, nostra intenzione, né ci arroghiamo la presunzione di irrompere in un dibattito scientifico pluriennale di inusitata intensità. Nostro *telos* assai meno presuntuoso è quello di verificare se la prelatura personale, così come concepita da quella dottrina che non si può negare le assegni un ruolo pre-gno di futuro nella Chiesa post-conciliare e contemporanea - piuttosto che fossilizzarla in una costruzione giuridica praticamente inservibile -, meriti finalmente di essere messa alla prova nella realtà ecclesiale odierna. Crediamo infatti che essa, ignorata se non affossata in questi ultimi anni, potrebbe invece rivelarsi un’ottima *chance* per il raggiungimento degli obbiettivi della pastorale ecclesiale del Terzo Millennio, proprio quella sospirata da Papa Bergoglio. Ciò lo appureremo non in un impalpabile empireo, ma valutando pecche e vizi, sia come malconformazione sia come malfunzionamento, di alcune soluzioni giuridiche cui si è acceduto in queste prime decadi del Duemila e che forse potevano essere elusi o comunque alleviati proprio tramite il sagace impiego della plasticità delle prelature personali.

4. *L'amministrazione apostolica personale San Giovanni Maria Vianney: problemi aperti*

Se per la Fraternità Sacerdotale San Pio X si è in attesa di un epilogo che alfine suturi e cicatrizzi le ferite all’unità ecclesiale, una completa ‘reintegrazione’ nel grembo della Chiesa cattolica con riconoscimento canonico della piena comunione si è invece conseguita per la ‘gemella’, se così ci possiamo esprimere, Unione Sacerdotale San Giovanni Battista Maria Vianney. Essa infatti venne fondata nel 1981 da Mons. Antonio De Castro Mayer a

¹⁸⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso del 17 marzo 2001*, in *L'osservatore romano*, 18 marzo 2001, p. 6.

Campos, in Brasile, dopo averne lasciato la guida come vescovo diocesano non prima di aver impedito l'attuazione in essa della riforma liturgica del Concilio Vaticano II¹⁸⁶. Egli condivideva con Mons. Lefebvre la preoccupazione di assicurare la continuità del sacerdozio e della liturgia cattolica nonché il magistero della Chiesa alla luce della tradizione contro le 'deviazioni' del Vaticano II, e con Marcel Lefebvre era poi incorso nella scomunica per avere ordinato quattro vescovi senza mandato pontificio¹⁸⁷; così come nella scomunica *latae sententiae ex can. 1382* era incorso il successore di De Castro Mayer nella guida dell'Unione, Licinio Rangel, ordinato da vescovi illegittimamente consacrati appunto nel 1988.

Ma «attorno al Grande Giubileo dell'anno 2000 iniziò un progressivo riavvicinamento a Roma»¹⁸⁸ e venne ricucito lo strappo della contestazione dottrinale: con Decreto *Animarum bonum* del 18 gennaio 2002 (domenica della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani)¹⁸⁹ della Congregazione per i vescovi, eseguendo la volontà e per speciale mandato del sovrano Pontefice Giovanni Paolo II¹⁹⁰, previa supplica dell'Unione

¹⁸⁶ Nella diocesi avvenne una spaccatura tra coloro che volevano continuare a seguire il rito antico e chi intendeva seguire la riforma liturgica conciliare. Una sintesi delle vicende in JOSÉ LANDETE CASAS, *La atención pastoral de los fieles tradicionalistas: garantías para su plena inserción en la comunio ecclesiastica*, cit., p. 181 ss.; e in MATTEO GATTAPONI, *Amministrazione apostolica personale "San Giovanni Maria Vianney": una novità nel segno della tradizione*, in *Archivio giuridico*, CCXXIV (2004), pp. 241-243.

¹⁸⁷ Cfr. quanto abbiamo riferito in precedenza.

¹⁸⁸ JUAN IGNACIO ARRIETA, *L'amministrazione apostolica personale San Giovanni Maria Vianney*, in *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, I, cit., p. 2.

¹⁸⁹ Questa invero la successione degli atti: la «recepción de los fieles a la plena comunión tuvo su definitivo cumplimiento en la ceremonia celebrada el 18 de enero de 2002 [...] durante la cual tuvo lugar la Declaración de Mons. Rangel y la notificación del Decreto de la Congregación para los Obispos sobre su nombramiento como Administrator apostólico personal. Finalmente, en esa misma fecha, se promulgó el "Decreto de erección [...]»»: JOSÉ LANDETE CASAS, *La atención pastoral de los fieles tradicionalistas: garantías para su plena inserción en la comunio ecclesiastica*, cit., p. 183.

¹⁹⁰ Cfr. la lettera autografa di GIOVANNI PAOLO II, *Ecclesiae unitas, Epistula Venerabili Fratri Licinio Rangel dilectisque Filiis Unionis Sancti Ioannis Mariae Vianney Camposinae in Brasilia*, 25 dicembre 2001, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCIV (2002), pp. 267-268. Allo 'speciale mandato' fa riferimento il Decreto erettivo (art. I). Nella lettera del Papa, constatato il ravvedimento, si rimetteva la censura di cui al can. 1382 a Licinio Rangel e si accordava altresì la remissione di tutte le censure e la dispensa da tutte le irregolarità nelle quali fossero incorsi altri membri dell'Unione. Asserisce JOSÉ IGNACIO ALONSO PÉREZ, *Reciente riconoscimento della piena comunione ecclesiale dei membri dell'Unione Sacerdotale «San Giovanni Maria Vianney» e la successiva erezione di un'Amministrazione apostolica personale*, in *Il diritto ecclesiastico*, CIV (2003), I, p. 180: «L'Epistola papale diviene [...] il documento legislativo di erezione canonica di un'Amministrazione apostolica personale che il 18 gennaio 2002 la Congregazione per i Vescovi ha regolato per Decreto "de Summi Pontificis speciali mandato". Si tratta dell'erezione dell'Amministrazione apostolica personale e anche della sua regolamentazione». Meglio dire che l'amministrazione apostolica è stata eretta dalla Congregazione dei vescovi con Decreto, «ma quale frutto della lettera autografa del Papa datata 25 dicembre 2001, con la quale Giovanni

medesima¹⁹¹, essa è stata eretta quale amministrazione apostolica San Giovanni Maria Vianney di natura personale, il cui territorio deve essere lo stesso di quello della diocesi di Campos¹⁹². Tale ‘circostrizione ecclesiastica’ - così appellata dallo stesso Decreto erettivo¹⁹³ - è giuridicamente equiparata alle diocesi direttamente soggette alla Santa Sede - «in iure dioecibus aequatur immediate Sanctae Sedi subiectis»: dunque non fa parte della provincia ecclesiastica¹⁹⁴ - e affidata ad un amministratore apostolico nominato dal Papa in base alle norme del diritto comune. La sua giurisdizione è personale, potendosi esercitare sulle persone che appartengono all’amministrazione

Paolo II esponeva le ragioni principali della decisione assunta»: EDUARDO BAURA, *Gli ordinariati personali per gli ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, in *Ius Ecclesiae*, XXIV (2012), p. 21, nota 22. Si sofferma sulle peculiarità di questa erezione, confrontandole con i casi di erezione di altre amministrazioni apostoliche GIACOMO INCITTI, *Note sul decreto di erezione dell’Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney*, in *Ius Ecclesiae*, XIV (2002), pp. 852-853. Secondo JUAN IGNACIO ARRIETA, *L’amministrazione apostolica personale San Giovanni Maria Vianney*, cit., p. 10, la mancanza dell’atto pontificio di erezione «pare suggerire in certo modo che la soluzione tecnica seguita [...] non è da ritenere una iniziativa tipicamente primaziale come la costituzione di nuove Chiese (particolari)».

¹⁹¹ La lettera è datata 15 agosto 2001, ed è firmata da Licinio Rangel, successore di De Castro Mayer - ordinato vescovo il 28 luglio del 1991 da tre vescovi della Fraternità San Pio X - e da tutti i membri dell’Unione medesima. Dopo la nomina ad amministratore apostolico (con Decreto sempre del 18 gennaio 2002), Rangel ha emesso la professione di fede e il giuramento di fedeltà al Papa, rendendo una dichiarazione, congiuntamente con i sacerdoti dell’amministrazione apostolica, in cui si riconosceva il Concilio Vaticano II come uno dei concili ecumenici della Chiesa cattolica, accettandolo alla luce della Santa Tradizione; si riconosceva la validità del *Novus Ordo Missae* sempre che sia celebrato correttamente e con l’intenzione di offrire il vero sacrificio della Santa Messa; ci si impegnava inoltre ad approfondire tutte le questioni rimaste aperte, tenendo presente il can. 212 del *Codex Iuris Canonici* e con una sincera disposizione di umiltà e di carità fraterna con tutti (cfr. Campos - la documentación, *La declaración del obispo Rangel*, in *Siempre fieles*, 2/45 [2002], p. 72). Per completezza ricordiamo pure che il successivo 28 giugno 2002 fu nominato quale vescovo coadiutore con diritto di successione Mons. Fernando Aréas Rifan che si trova alla guida dell’amministrazione dal giorno della morte di Mons. Rangel, avvenuta il 16 dicembre 2002.

¹⁹² Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Decretum Animarum bonorum De administratione Apostolica personali «Sancti Ioannis Vianney» condenda die 18 ianuarii 2002*, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCIV (2002), pp. 305-308. Tale limitazione territoriale è ribadita sia nel preambolo sia nell’art. II. Cfr. PETER KRÄMER, *Die Personaladministration im Horizont des Kirchlichen Verfassungsrechts*, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, CLXXII/1 (2003), pp. 97-108.

¹⁹³ All’art. IX § 1. Specifica JUAN IGNACIO ARRIETA, *Il sistema dell’organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti*, cit., p. 282: «Come circostrizione ecclesiastica dipende direttamente dalla Congr. per i Vescovi [...] e si rapporta direttamente con gli altri dicasteri della Curia romana. C’è anche da rilevare l’inesistenza di rapporto strutturale tra l’amministrazione apostolica e la Pont. Com. *Ecclesia Dei*».

¹⁹⁴ Così il Decreto erettivo all’art. I. Cfr. JERZY PIOTR BEDNARZ, *La administración apostólica como figura especial en la organización eclesiástica*, in *Cuadernos doctorales*, XXII (2008), p. 173; GIACOMO INCITTI, *Note sul decreto di erezione dell’Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney*, cit., p. 855. Peraltro le giurisdizioni vicarie, come in questo caso, «non sono solitamente incorporate in province ecclesiastiche, in quanto sarebbe difficilmente giustificabile l’interposizione della giurisdizione, pur limitata, del metropolita nel rapporto vicario col Romano Pontefice» (JUAN IGNACIO ARRIETA, *Diritto dell’organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 479).

apostolica, ordinaria, sia nel foro esterno sia in quello interno, e cumulativa con la giurisdizione del vescovo di Campos, poiché le persone che pertengono all'amministrazione sono simultaneamente fedeli della Chiesa particolare camposina: non sono cioè sottratti alla potestà del vescovo diocesano, in alcun modo depauperata¹⁹⁵. Come si statuisce nel Decreto, i presbiteri e i diaconi sin'allora aderenti all'Unione sono incardinati nell'amministrazione apostolica e fanno parte sotto tutti gli aspetti del clero secolare: per questa ragione devono avere riguardo alla necessità di una stretta unità con il presbiterio diocesano di Campos¹⁹⁶. L'amministratore apostolico, con l'approvazione della Santa Sede, può avere un proprio seminario per formare i candidati al sacerdozio, ai quali può conferire l'ordine sacro; potrà altresì costituire nel seno dell'amministrazione istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, promuovendone agli ordini sacri i candidati che ne fanno parte; sentito il parere del vescovo diocesano camposino¹⁹⁷, può inoltre erigere parrocchie personali (can. 518 CIC)¹⁹⁸. Per quanto attiene ai laici afferenti all'Unione, essi divengono membri della nuova circoscrizione ecclesiastica¹⁹⁹. Coloro che chiedono di farne parte, devono manifestare la loro volontà in forma scritta: i loro nomi sono inseriti in un apposito registro conservato presso la sede dell'amministrazione apostolica, nel quale anche sono iscritti i laici già affiliati all'amministrazione e coloro che in essa sono battezzati. Il Decreto infine sancisce previsioni concernenti il governo interno, gli obblighi dell'amministratore apostolico, i tribunali per i casi giudiziari.

La peculiarità che effigia la fisionomia di questo ente ecclesiastico, al quale aderiscono chierici, religiosi e laici, consiste nell'attribuita facoltà di celebrare l'eucaristia, gli altri sacramenti, la liturgia delle ore e le altre azio-

¹⁹⁵ Invero, come notava, JERZY PIOTR BEDNARZ, *La administración apostólica como figura especial en la organización eclesialística*, cit., p. 175, «En la práctica, la cumulación de la potestad exige el establecimiento de un orden de prioridades en el ejercicio de la potestad, para asegurar la necesaria armonía y coordinación. [...] El decreto de erección de la AAP-SJMV no dice nada de las prioridades en el ejercicio de la potestad cumulativa. Esto debe ser regulado en los estatutos de la Administración apostólica, que todavía no han sido publicados»; tale Autore, di seguito, prendendo come esempio la regolazione della giurisdizione cumulativa contenuta nella Costituzione Apostolica *Spirituali militum curae* del 21 aprile 1986, formula una sua proposta di possibile regolazione.

¹⁹⁶ Cfr. le spiegazioni, riguardo all'art. VI del Decreto erettivo, di JUAN IGNACIO ARRIETA, *Il sistema dell'organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti*, cit., p. 283.

¹⁹⁷ Il vescovo di Campos deve dunque essere sentito *ad validitatem*, ma il suo parere non è vincolante.

¹⁹⁸ Si dispone poi che i presbiteri nominati parroci godono dei medesimi diritti e doveri che prescrive il diritto comune, cumulativamente a quelli appartenenti ai parroci del territorio.

¹⁹⁹ Informa invero JUAN IGNACIO ARRIETA, *L'amministrazione apostolica personale* San Giovanni Maria Vianney, cit., p. 15: «Al momento dell'istituzione nel 2003, però, a differenza dei chierici, i laici aderenti non vennero incorporato *ipso iure*, ma dietro esplicita nuova richiesta».

ni liturgiche secondo il rito romano e la disciplina liturgica prescritte da San Pio V, con gli adattamenti introdotti dai suoi successori fino a Giovanni XXIII, come esplicitamente si detta nel citato Decreto (art. III). Pertanto l'amministrazione apostolica può seguire l'intera disciplina di cui alla Costituzione Apostolica di San Pio V *Quo primum tempore* del 19 luglio 1570 con le modifiche apportate fino a Papa Roncalli: non si era più dinanzi alla possibilità di usufruire di un mero 'indulto', così come prescritto dalla Lettera Circolare *Quattuor abhinc annos* della Congregazione per il culto divino del 3 ottobre 1984²⁰⁰, ma è stata suggellata la piena facoltà di impiegare la disciplina liturgica preconciolare²⁰¹, potendosi altresì pretendere dall'amministratore apostolico che i sacerdoti incardinati non facciano uso di quella riformata da Paolo VI. Poiché il Decreto di erezione tace sul 'raggio' di esercizio, «Ya que esta facultad se atribuye a la mencionada Administración apostólica, podemos decir que puede ser ejercida solamente dentro del territorio de la diócesis de Campos»²⁰²: un'opinione che ci sembra plausibile, stante il tenore letterale della norma e almeno al momento dell'emanazione del Decreto²⁰³, nonostante qualcuno non sia d'accordo²⁰⁴.

Se i 'proseliti' del vescovo De Castro Mayer sembrano dunque avere ottenuto gran parte di quanto impetrato a Roma, in questa sede interessa domandarci invece se l'opzione 'amministrazione apostolica' sia stata la più confacente o no; ma soprattutto se oggi, quindici anni dopo, oramai 'stabilizzatasi' la situazione, potrebbe essere utilmente ripensata, sul presupposto che all'epoca si prefigurò uno *status* in qualche modo 'a tempo'²⁰⁵, visto

²⁰⁰ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Lettera Circolare *Quattuor abhinc annos* ai Presidenti delle Conferenze Episcopali, 3 ottobre 1984, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXVI (1984), pp. 1088 s. Sui limiti di questo provvedimento cfr. JOSÉ LANDETE CASAS, *La Pontificia Comisión «Ecclesia Dei»: nuevas formas de organización eclesiástica para la tutela de los derechos fundamentales del fiel*, cit., pp. 757-758.

²⁰¹ Rileva altresì JUAN IGNACIO ARRIETA, *L'amministrazione apostolica personale* San Giovanni Maria Vianney, cit., p. 12: «Come si sa, dopo la promulgazione nel 2007 del *motu proprio Summorum Pontificum*, che consente di adoperare la liturgia anteriore al 1970, la facoltà concessa all'amministrazione nel 2002 non può considerarsi come "dispensa" della legge universale. Ciò non toglie, tuttavia, che detta liturgia sia caratteristica specifica dell'ordinaria cura pastorale in questa comunità». Cfr. anche quanto si osserverà in seguito.

²⁰² JERZY PIOTR BEDNARZ, *La administración apostólica como figura especial en la organización eclesiástica*, cit., p. 180.

²⁰³ Si veda peraltro quanto osserveremo in seguito a proposito della successiva promulgazione della ricordata Lettera Apostolica *Motu Proprio data Summorum pontificum* il 7 luglio 2007.

²⁰⁴ Cfr. JOSÉ LANDETE CASAS, *La atención pastoral de los fieles tradicionalistas: garantías para su plena inserción en la comunión eclesial*, cit., p. 188.

²⁰⁵ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *L'amministrazione apostolica personale* San Giovanni Maria Vianney, cit., p. 3.

che l'urgenza del momento non consentiva di abordare soluzioni forse più confacenti ma ancora teoreticamente, per così dire, contrastate, mentre era pragmaticamente e imperiosamente necessario, comunque, «assicurare la “ricomposizione” del microcosmo della comunità diocesana di Campos assicurando l'appartenenza alla diocesi dei fedeli che aderivano all'Unione Sacerdotale»²⁰⁶.

L'amministrazione apostolica, a tenore del can. 371 § 2 del *Codex Iuris Canonici*, è una determinata *portio populi Dei*, che, per ragioni speciali e particolarmente gravi, non viene eretta come diocesi dal sommo Pontefice e la cura pastorale della quale è affidata ad un amministratore apostolico che la governa in nome del Papa. L'amministrazione apostolica – stabilmente costituita²⁰⁷ – è una «novedad» introdotta dal *Codex Iuris Canonici* per la Chiesa latina rispetto alla codificazione piano-benedettina²⁰⁸, che non è stata recepita dal *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, preferendosi semmai in questi casi la figura dell'esarcato²⁰⁹. Come può evincersi dalla lettera del

²⁰⁶ JUAN IGNACIO ARRIETA, *L'amministrazione apostolica personale* San Giovanni Maria Vianney, cit., p. 3.

²⁰⁷ Assume invero GIACOMO INCITTI, *Note sul decreto di erezione dell'Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney*, cit., p. 854, anche in nota: «L'esame della normativa contenuta nel codice fa emergere un problema circa la eventuale duplicità di amministrazioni apostoliche. Stando, infatti, alla lettera del codice, si potrebbe ritenere che il Legislatore abbia almeno insinuata una differenza tra due tipi: l'amministrazione apostolica “stabiliter erecta” (can. 368) e l'amministrazione apostolica semplicemente detta (cfr. can. 371, § 2). Oltre a questa diversa terminologia, che non riteniamo doversi addebitare ad un errore materiale ma che forse risente della diversità delle figure di amministratori disciplinata dal vecchio codice, nulla si aggiunge circa la eventuale duplice tipologia. [I verbali del gruppo di studio che lavorò alla elaborazione di questi canoni offrono qualche elemento interessante ma insufficiente per chiarire il nostro problema]».

²⁰⁸ Il *Codex Iuris Canonici* del 1917 trattava non dell'amministrazione apostolica bensì, nei canoni 312-318, degli amministratori apostolici, contemplandone diversi ‘tipi’, secondo che fossero nominati per una sede vacante o no e secondo la possibile determinazione temporale del mandato: in ogni caso gli amministratori apostolici governavano una diocesi già costituita, ciò che pare incompatibile con la definizione di amministrazione apostolica del Codice vigente. Cfr. per nozioni storiche ETIENNE MAGNIN, *Administrateurs apostoliques*, in *Dictionnaire de droit canonique*, I, Librairie Letouzey et Ané, Paris, 1935, cc. 181-182. Si veda anche quanto riferiscono JERZY PIOTR BEDNARZ, *La administración apostólica como figura especial en la organización eclesiástica*, cit., pp. 146-147; JULIO GARCÍA-MARTÍN, *Observaciones al c. 1018 sobre la figura del administrador apostólico*, in *Apollinaris*, LXV (1992), pp. 593-607; PATRICK VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, cit., p. 41. Ricostruisce nel dettaglio la connessione tra i due istituti JUAN IGNACIO ARRIETA, *L'amministrazione apostolica personale* San Giovanni Maria Vianney, cit., pp. 5-6.

²⁰⁹ Così JOSÉ LANDETE CASAS, *Administración apostólica*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO, I, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, p. 201, il quale ricorda che l'unica amministrazione apostolica stabile che dipende dalla Congregazione per le Chiese orientali (*Caucasi Latinorum*) è di rito latino. Sulle differenze sul tema tra le due codificazioni cfr. ANNE BAMBERG, *L'administrateur apostolique. Réalités complexes et vocabulaire flottant. Questions autour du droit canonique*, in *Ius Ecclesiae*, XIX (2007), pp. 509-430.

canone, si dovrebbe trattare di casi eccezionali²¹⁰, i quali infatti sono assai poco diffusi nell'orbe: come attesta l'*Annuario pontificio* del 2017 le amministrazioni apostoliche sono otto, esclusa appunto l'amministrazione apostolica personale São João Maria Vianney²¹¹. E l'amministrazione apostolica personale *de qua* ha rappresentato una novità nella novità: siamo dinanzi ad un «nuevo tipo de circumscripción eclesiástica de naturaleza personal, no previsto explícitamente en el CIC. [...] se trata de una aplicación específica de la figura de Administración apostólica en la modalidad enunciada con carácter general por el c. 372 § 2»²¹²; un'applicazione che presenta anzi caratteri generalmente incompatibili con un'amministrazione apostolica ordinaria, come subito affiorerà²¹³.

Anche nell'amministrazione apostolica personale il fulcro risiede nella porzione del popolo di Dio, qui incarnato da quei fedeli «che si sentono vincolati ad alcune precedenti forme liturgiche e disciplinari della tradizione latina»²¹⁴. Ineludibile allora chiedersi quali siano le «speciales et graves omnino rationes» che hanno stimolato a rigettare altre vie giuridicamente plausibili e che forse avrebbero collocato la struttura canonica in quel contesto di maggiore 'normalità' e 'stabilità' che pure la sistemazione definitiva di ogni vertenza dottrinale avrebbe postulato. Ad esempio, se si reputava troppo precoce o, più radicalmente, improprio indirizzarsi verso una vera e propria diocesi personale (can. 372 § 2)²¹⁵, si poteva accedere ad alternative più 'modeste' e meno solenni ma più 'fisiologiche', volgendosi verso la parrocchia personale (can. 518), ovvero la costituzione di un vicario episcopale (can. 383 § 2), oppure di un vicario parrocchiale (can. 545 § 2) o di cappel-

²¹⁰ Insiste sul fatto che si tratti di «figure [...] eccezionali, e per natura loro "interine" (e "transitorie")» (anche con riferimento all'"exarchia") DAVID-MARIA A. JAEGER, *Erezione di circoscrizioni ecclesiastiche orientali in territori a popolazione cattolica prevalentemente di rito latino: considerazioni e presupposti ecclesiologici*, cit., p. 503 ss.

²¹¹ Cfr. *Annuario pontificio per l'anno 2017*, cit., pp. 1060-1062. Come noto, l'*Annuario pontificio* non ha lo stesso valore degli *Acta Apostolicae Sedis*, ma si tratta di un'autorevole pubblicazione dell'Ufficio Centrale di Statistica della Chiesa cattolica.

²¹² JOSÉ LANDETE CASAS, *La atención pastoral de los fieles tradicionalistas: garantías para su plena inserción en la comunión ecclesial*, cit., pp. 183-184.

²¹³ Sintetizza tali caratteri, su cui ci soffermeremo in seguito, JOSÉ LANDETE CASAS, *La atención pastoral de los fieles tradicionalistas: garantías para su plena inserción en la comunión ecclesial*, cit., p. 186.

²¹⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio Ecclesia Dei*, 2 luglio 1988, cit., p. 1496.

²¹⁵ Afferma invero GIANFRANCO GHIRLANDA, *La Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*, cit., p. 393: «finora non è stata costituita alcuna Diocesi personale in base al can. 372 §2, ma sono assimilabili a Diocesi personali [...] l'Amministrazione apostolica personale "San Giovanni Maria Vianney" [...]. Tutte queste circoscrizioni personali possono, almeno indirettamente, rientrare sotto la previsione generale del can. 372 §2».

lani (can. 564 ss.)²¹⁶. Probabilmente però si voleva imprimere a tale realtà la ‘dignità’ di circoscrizione ‘indipendente’, ‘assimilata’ alla Chiesa particolare se *stabiliter erecta* (can. 368)²¹⁷.

Secondo la Commissione preparatoria della vigente codificazione due motivazioni riposerebbero alla base dell’erezione di un’amministrazione apostolica: «rationes sunt generatim disciplinares vel politicae»²¹⁸. Le ragioni politiche sussistono di solito in paesi in cui la Chiesa, per inimicizia del potere secolare, non fruisce del raggio di manovra sufficiente per ‘gestire’ una diocesi, e sono in passato effettivamente state alla base di alcune fattispecie in territori sottoposti all’influenza dell’ex Unione Sovietica; altre cause politiche si innestano in uno stato di guerra o di rivoluzione sociale (o immediatamente posteriore a questi eventi) che può preludere a consistenti trasformazioni tali da inibire la fissazione di frontiere o che può generare tensioni diplomatiche. Anche ragioni ecumeniche, per non urtare o lesionare le relazioni con altre comunità cristiane non cattoliche insediate nel luogo, potrebbero orientare la prassi pontificia²¹⁹. Il Decreto erettivo del 2002 dell’amministrazione apostolica di Campos è muto al riguardo²²⁰. Nel caso in esame, nell’irrefragabile assenza di quelle riepilogate – v’è infatti una diocesi regolarmente costituita –, sembrerebbero stagliarsi *rationes disciplinares*, le quali potrebbero insinuare una non illimitata fiducia della Santa Sede: e questo nonostante l’affrancamento da subito effettuato dalla Commissione *Ecclēsia Dei* e la sottoposizione dei tradizionali brasiliani «ai dicasteri “normali”²²¹ della Curia romana»²²². Tuttavia, la conquista totale della fiducia e la collaudata obbedienza alla Santa Sede potrebbero rendere transeunte e superabile *in melius*, per così dire, l’assetto adottato. D’altronde

²¹⁶ Cfr. quanto riferisce JUAN IGNACIO ARRIETA, *L’amministrazione apostolica personale* San Giovanni Maria Vianney, cit., p. 3.

²¹⁷ Cfr. le considerazioni che svolgeva in un saggio edito nel 2002 ma probabilmente ultimato prima delle vicende di cui trattiamo (che infatti non vengono menzionate) JOSÉ LANDETE CASAS, *La Pontificia Comisión «Ecclēsia Dei»: nuevas formas de organización eclesiástica para la tutela de los derechos fundamentales del fiel*, cit., p. 768.

²¹⁸ *Communicationes*, XVIII (1986), p. 68.

²¹⁹ Per alcuni esempi dei diversi casi cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, cit., p. 18.

²²⁰ Cfr. le considerazioni di GIACOMO INCITTI, *Note sul decreto di erezione dell’Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney*, cit., pp. 854-855. Per differenti rilievi cfr. JOSÉ IGNACIO ALONSO PÉREZ, *Ulteriori considerazioni sull’Amministrazione apostolica personale «San Giovanni Maria Vianney»*, in *Il diritto ecclesiastico*, CIII (2004), II, pp. 1058-1059.

²²¹ Cfr. l’art. II del Decreto erettivo.

²²² MATTEO GATTAPONI, *Amministrazione apostolica personale “San Giovanni Maria Vianney”: una novità nel segno della tradizione*, cit., p. 251.

de «El hecho de que se erija con una cierta estabilidad non desdice que se trate de una circunscripción transitoria, pues siempre estará en dependencia de la subsistencia de esos condicionantes que impiden “establemente” recurrir a una diócesis. [...] La delimitación de la *portio populi Dei* se realiza habitualmente con criterios territoriales, aunque recientemente la Santa Sede ha erigido una administración personal, teniendo siempre presente que eso se realiza con una perspectiva provisional y con miras al establecimiento, cuando sea posible, de una diócesis»²²³. Dunque una sua certa precarietà e provvisorietà, intrinseca della figura, renderebbe non del tutto azzardata la posteriore ‘conversione’ in una diocesi ovvero (in questo senso ci parrebbe nel caso opportuno orientarsi) in una circoscrizione che, alla luce di alcune complicità diagnosticate, si stimasse più atta.

Anche qui non entreremo nel dibattito - già incidentalmente emerso - se, stante l’assimilazione alla diocesi effettuata dal can. 368, l’amministrazione apostolica sia una Chiesa particolare o no, il quale si trapianta in quello, assai più vasto e arato da una letteratura sterminata sulla quale ci siamo solo rapidamente addentrati, circa l’‘essenza’ di quest’ultima: atteso, come già notato, che il magistero della Chiesa e la legislazione canonica non adoperano tale espressione in modo univoco ma appunto polisemicamente. E infatti, pure a proposito dell’amministrazione apostolica di Campos, gli Autori si sono schierati parimenti su fronti antistanti²²⁴. Certamente, però, trattando-

²²³ JOSÉ LANDETE CASAS, *Administración apostólica*, cit., p. 202.

²²⁴ COSÌ JERZY PIOTR BEDNARZ, *La administración apostólica como figura especial en la organización eclesiástica*, cit., p. 147 ss., dedica parte della sua esposizione al quesito: «¿Es la Administración apostólica Iglesia particular?», rispondendo che essa «difícilmente puede ser considerada como Iglesia particular» (*ivi*, p. 152). Sempre in senso negativo si pronuncia JUAN IGNACIO ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, cit., pp. 18-19; *Id.*, *Sub can. 371*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, obra coordinada y dirigida por ÁNGEL MARZOA, JORGE MIRAS, RAFAEL RODRÍGUEZ-OCAÑA, II/1, Eunsa, Pamplona, 2002³, p. 702; anche per JOSÉ LANDETE CASAS, *La atención pastoral de los fieles tradicionalistas: garantías para su plena inserción en la comunio eclesiastica*, cit., p. 184, nota 30, «la Administración apostólica difícilmente puede ser calificable como Iglesia particular». Invece, nel senso che si tratti di una Chiesa particolare «in situazioni particolari» ARTURO CATTANEO, *Le diverse configurazioni della Chiesa particolare e le comunità complementari*, cit., p. 10. Si pronunciano incidentalmente nel senso che l’amministrazione apostolica di Campos sia una Chiesa particolare JOSÉ IGNACIO RUBIO LÓPEZ, *Tradición anglicana en la Iglesia de Roma. Ordinariatos personales para antiguos fieles anglicanos*, nella rivista telematica *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, XXVI (2011), p. 24; JOSÉ IGNACIO ALONSO PÉREZ, *Ulteriori considerazioni sull’Amministrazione apostolica personale «San Giovanni Maria Vianney»*, cit., p. 1057; PETER KRÄMER, *Die Personaladministration im Horizont des Kirchlichen Verfassungsrechts*, cit., p. 102; PATRICK VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, cit., p. 42. Secondo GIACOMO INCITTI, *Note sul decreto di erezione dell’Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney*, cit., p. 860: «resta aperta [...] la questione relativa alla possibile equiparazione della amministrazione apostolica S. Giovanni Maria Vianney alla chiesa particolare». Invece JUAN IGNACIO ARRIETA, *Il sistema dell’organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti*, cit.,

si di una circoscrizione ecclesiastica²²⁵, la sua composizione deve adeguarsi al binomio costituzionale *ordo (clerus) - plebs*, essendo formata dall'ufficio capitale, dal presbiterio e dal popolo. In essa, invero, il pastore proprio dovrebbe essere il romano Pontefice, mentre l'amministratore apostolico svolgerebbe il suo ufficio con potestà ordinaria (quasi-episcopale) ma vicaria. In effetti, nonostante l'art. IV del Decreto erettivo definisca l'amministratore apostolico come 'Ordinarius proprius'²²⁶ e nonostante non si qualifichi nel Decreto la potestà dell'amministratore come vicaria, la vicarietà dovrebbe derivare dal diritto comune codiciale (can. 371 § 2): l'aggettivo *proprio* di cui al testo della Congregazione riguarderebbe non la natura della potestà dell'amministratore ma il rapporto personale con i fedeli ai sensi del can. 107 § 1 del Codice, sarebbe cioè usato in senso possessivo di appartenenza, per indicare che gli aderenti devono considerarlo come il loro ordinario²²⁷.

p. 282, ribadisce: «Alla nuova circoscrizione è di applicazione il regime giuridico delle diocesi (equiparazione giuridica), pur non essendo teologicamente una Chiesa particolare, come emerge da diversi articoli del presente decreto (cf. nn. V, VIII.1, IX)», ma a pp. 283-284, parzialmente contraddicendo l'opinione che abbiamo appena sopra citato, assume: «L'incorporazione per atto di volontà a questa circoscrizione - analoga per certi versi alla convenzione di cui al can. 296 CIC -, pone in rilievo che questa concreta amministrazione apostolica - *diversamente dalle altre amministrazioni* - non gode della condizione teologica di Chiesa particolare, nelle quali l'incorporazione è di natura sacramentale (teologica), avviene irreversibilmente per effetto del battesimo, e produce l'aggregazione del fedele all'unica Chiesa di Cristo, universale e particolare» (corsivo nostro); nello stesso senso ma argomentando più ampiamente *Id.*, *L'amministrazione apostolica personale* San Giovanni Maria Vianney, cit., p. 8 ss. Al contrario JOSÉ LANDETE CASAS, *La atención pastoral de los fieles tradicionalistas: garantías para su plena inserción en la comunión eclesial*, cit., p. 187, nota 37, reputa: «Si bien - a nuestro juicio - resultaba inapropiado hablar de Iglesia particular en el caso de la Administración apostólica [lo abbiamo sopra ricordato: N.d.A.], no nos parece tan alejado de la realidad aplicar ese concepto teológico a la AAP-SJMV. En ella se realiza de manera completa la estructura constitucional Oficio capital-Presbiterio propio-*Portio Populi Dei* [...]; en ella se realiza de modo pleno la administración de los bienes salvíficos (Palabra y Sacramento), incluso mediante una disciplina peculiar [...]; y en ella es posible el desarrollo de todos los carismas y formas de espiritualidad incluyendo la posibilidad de erigir Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica [...]». Questa diversità di vedute fa ben risaltare come il concetto teologico di Chiesa particolare sia dottrinalmente oggetto di assai diverse ricostruzioni e giustifica la nostra decisione di non insistere troppo sul punto.

²²⁵ Cfr. la definizione di ANTONIO VIANA, *Organización del gobierno en la Iglesia según el derecho canónico latino*, cit., pp. 127-128.

²²⁶ Cfr. sul punto i rilievi di JOSÉ LANDETE CASAS, *Administración apostólica*, cit., p. 202, parlando in generale dell'istituto dell'amministrazione apostolica/amministratore apostolico nelle sue diverse forme. Cfr. per una trattazione più ampia attraverso la comparazione tra le due codificazioni (e considerando altresì il *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Apostolorum successores* del 22 febbraio 2004) ANNE BAMBERG, *L'administrateur apostolique. Réalités complexes et vocabulaire flottant. Questions autour du droit canonique*, cit., p. 409 ss.

²²⁷ Così JUAN IGNACIO ARRIETA, *Il sistema dell'organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti*, cit., p. 282. Peralto nel successivo saggio *L'amministrazione apostolica personale* San Giovanni Maria Vianney, cit., p. 13, pone la questione in termini problematici.

Il diritto comune codiciale prevarrebbe²²⁸, nonostante la falsariga redazionale probabilmente seguita per definire tale potestà sia stata la Costituzione Apostolica *Spirituali militum curae*, la quale però esplicita che quella dell'ordinario è potestà 'propria' e non vicaria, sviluppo del *munus* primaziale. La questione resta aperta e proprio in ciò risalta una prima non trascurabile 'anomalia', per dir così, della situazione; come per il vicariato e la prefettura apostolica, in fase di formulazione dei canoni si ammoniva: «congruit enim ut cura habeatur dandi quantocius Ecclesiae particolari proprium pastorem cum potestate ordinaria»²²⁹. In quest'ipotesi, peraltro, tale tendenziale inclinazione cui già abbiamo fatto riferimento va stemperata - come ancora vedremo -, dandosi vita a una 'materializzazione' davvero originale di amministrazione apostolica che taluno ha senza remore definito 'strana', ancipite, «dont il n'y a pas de trace dans les codes en vigueur»²³⁰: in cui si miscelano tratti che trasmettono un'impressione di equivocità²³¹.

D'altro canto, dal punto di vista squisitamente giuridico si è immediatamente profilata una congerie di difficoltà, alcune delle quali traducevano le doglianze - non invero peregrine e gratuite - sollevate dai destinatari stessi del provvedimento pontificio pur nel momento in cui esso veniva accettato con riconoscenza. Così si è sin dall'inizio soprattutto obiettato, rammaricandosi, che non fosse permesso ai vescovi e sacerdoti dell'amministrazione apostolica personale, essendo territorialmente circoscritta, di svolgere il loro apostolato fuori della diocesi di Campos verso coloro che ivi sono stanziati²³², nonostante le sollecitazioni provenienti da varie parti, per lo meno del

²²⁸ In questo senso anche MATTEO GATTAPONI, *Amministrazione apostolica personale "San Giovanni Maria Vianney": una novità nel segno della tradizione*, cit., p. 253.

²²⁹ *Communicationes*, XVIII (1986), p. 61.

²³⁰ ANNE BAMBERG, *L'administrateur apostolique. Réalités complexes et vocabulaire flottant. Questions autour du droit canonique*, cit., pp. 418. Come ulteriore particolarità (invero già emersa) segnaliamo anche che l'art. XIII del Decreto erettivo stabilisce che la sede dell'amministrazione è posta nella città di Campos e avrà come chiesa principale la chiesa dell'Immacolato Cuore di Nostra Signora del Rosario di Fatima; come segnala JUAN IGNACIO ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, cit., p. 19, di norma «i documenti erettivi delle amministrazioni apostoliche rivestono alcune rilevanti peculiarità, e principalmente quella di non procedere all'erezione simultanea di una chiesa cattedrale o pro-cattedrale per la circoscrizione, limitandosi il documento costitutivo a stabilire il luogo della sede dell'amministratore apostolico».

²³¹ Cfr. GIACOMO INCITTI, *Note sul decreto di erezione dell'Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney*, cit., pp. 855-856; JUAN IGNACIO ARRIETA, *L'amministrazione apostolica personale San Giovanni Maria Vianney*, cit., p. 3.

²³² Peraltro, secondo EDUARDO BAURA, *Las circunscripciones eclesiásticas personales. El caso de los ordinariatos personales para fieles provenientes del anglicanismo*, cit., p. 188, «Aunque el decreto de la Congregación para los Obispos no lo prevé, pienso que sería posible que fieles habitualmente residentes en otras diócesis se incorporen a esta Administración, y en tal caso pertenecerían a la diócesis del domicilio y a la de Campos en la medida en que entren en relación con ella».

Sud America. Si tratta, invero, di lamentela non scevra di giustificazione, ben focalizzando un nodo non di poco contro della soluzione canonica prescelta. Infatti abbiamo già segnalato che «l'Amministrazione apostolica personale è riconosciuta nell'ambito di un territorio determinato, che nel caso di specie coincide con lo stesso territorio della diocesi di Campos in Brasile»²³³; d'altronde il Codice della Chiesa latina proprio quanto all'amministrazione apostolica in generale «part d'une approche territoriale»²³⁴. È peraltro questo stesso 'accavallamento' territoriale, a conferma di quanto sopra anticipato, a deporre nel senso che l'erezione «No obedece [...] a aquel tipo de razones especiales y particularmente graves, contrarias a la constitución de una diócesis. En el mismo territorio y respecto a los mismos fieles ya existía una circunscripción diocesana. Este hecho parece indicar que nos encontramos en realidad ante otro tipo de aplicación de esa figura de circunscripción eclesiástica»²³⁵. Dunque la straordinarietà della figura, in cui si 'ibridano' territorialità e personalità, si accentua ancora più, prospettandosi, paradossalmente, come soluzione meditata e destinata, almeno all'epoca della sua progettazione, a non essere soppiantata almeno in tempi brevi.

La potestà giurisdizionale ordinaria dell'amministratore sui suoi fedeli è poi cumulativa con quella del vescovo diocesano, sovrapponendosi le *missiones canonicae* dei due prelati. Ciò che, in sé, non è inusuale in quanto tale²³⁶, ed anzi inevitabile laddove insistano circoscrizioni ecclesiastiche personali, ma che, taluno ha pronosticato, in quest'evenienza potrebbe far insorgere attriti: «Non si può negare, infatti, che oggettivamente è difficile delimitare i confini tra la pastorale del Vescovo diocesano e quella dell'Amministratore in quanto [...] non si è proceduto al riconoscimento formale di un vero "Rito" o patrimonio liturgico, teologico, spirituale o disciplinare, quando parrebbe invece questa la peculiarità a base dell'erezione di questa Amministrazione»²³⁷. Senza qui entrare nella questione se si sia o no dinanzi

²³³ JOSÉ IGNACIO ALONSO PÉREZ, *Recente riconoscimento della piena comunione ecclesiale dei membri dell'Unione Sacerdotale «San Giovanni Maria Vianney» e la successiva erezione di un'Amministrazione apostolica personale*, cit., p. 184, il quale peraltro afferma che così avviene in «tutte le altre "circoscrizioni ecclesiastiche" appartenenti alla struttura gerarchica della Chiesa». Cfr. anche PETER KRÄMER, *Die Personaladministration im Horizont des Kirchlichen Verfassungsrechts*, cit., pp. 97-108.

²³⁴ ANNE BAMBERG, *L'administrateur apostolique. Réalités complexes et vocabulaire flottant. Questions autour du droit canonique*, cit., p. 413.

²³⁵ JOSÉ LANDETE CASAS, *Administración apostólica*, cit., p. 202.

²³⁶ Peraltro «Anteriormente, ningún Administrador apostólico gozaba de tal potestad, es decir, simultáneamente, de la potestad personal, ordinaria y cumulativa»: JERZY PIOTR BEDNARZ, *La administración apostólica como figura especial en la organización eclesiástica*, cit., p. 189.

²³⁷ JOSÉ IGNACIO ALONSO PÉREZ, *Recente riconoscimento della piena comunione ecclesiale dei membri dell'Unione Sacerdotale «San Giovanni Maria Vianney» e la successiva erezione di un'Amministrazione*

propriamente ad un rito - ciò che pare da escludere -, l'assenza della netta demarcazione di fattori in qualche misura 'oggettivi' (con la precauzione però, lo ribadiamo, di non assolutizzare tale qualifica) a carattere umano o sociale, quali nazionalità, razza, lingua, età, condizione sociale, e appunto rito²³⁸ almeno vero e proprio²³⁹, ovvero adesione ad una spiritualità o ad un carisma, che si pongano quali distintivi degli aderenti all'amministrazione apostolica, e la breviloquenza, anzi la 'reticenza' del Decreto erettivo che non specifica sul punto possono rendere cioè ostico discernere le attività pastorali, necessariamente diverse, dispiegate contemporaneamente dalla diocesi e dall'amministrazione apostolica. Tanto che si è paventato come possa «succedere che le differenze tra le pastorali e gli approcci sociali di ambedue le circoscrizioni siano un ostacolo all'*aedificatio Ecclesiae* e alla missione della Chiesa nella società»²⁴⁰, e destino incomprensioni tra i fedeli nonché screzi nocivi²⁴¹: nel senso che se è consegnata al vescovo preposto alla diocesi l'ordinaria *cura animarum*, «più difficile invece determinare l'ambito specifico di giurisdizione dell'Amministratore di Campos rispetto a quello dell'Ordinario diocesano, stante la genericità dei compiti affidati all'Amministrazione apostolica»²⁴².

apostolica personale, cit., p. 185.

²³⁸ Secondo GIANFRANCO GHIRLANDA, *Significato teologico-ecclesiale della territorialità*, cit., p. 262 ss., il rito sarebbe criterio 'oggettivo' di appartenenza ad una Chiesa particolare personale. Si vedano per contro le osservazioni di JORGE MIRAS, *La delimitación de las comunidades de fieles en la organización pastoral de la Iglesia. Observaciones sobre el sentido de los criterios objetivos que usa el derecho canónico*, cit., p. 49 ss., per il quale vi sarebbe anche comunque una qualche rilevanza della volontà personale. Abbiamo già accennato in precedenza a tale questione, rinviano alla letteratura specifica. Non è oggetto della presente trattazione, ma per un'illustrazione del concetto di Chiesa rituale e di Chiesa *sui iuris* nonché delle questioni relative all'appartenenza e all'iscrizione ad una Chiesa *sui iuris* anche dopo la Lettera Apostolica di Papa FRANCESCO *Motu Proprio data De concordia inter Codices* del 31 maggio 2016, promulgata tramite pubblicazione in *L'osservatore romano* del 16 settembre 2016, si veda la recente trattazione di LUIGI SABBARESE, *Commento alle modifiche apportate al Codice con il m.p. «De concordia inter Codices»*, in *Ephemerides iuris canonici*, LVII (2017), pp. 589-632, con indicazione di ulteriore letteratura.

²³⁹ Peraltro, trattando in generale delle competenze della Pontificia Commissione *Ecclesia Dei* JOSÉ LANDETE CASAS, *La atención pastoral de los fieles tradicionalistas: garantías para su plena inserción en la comunión ecclesial*, cit., p. 180, afferma come si ponga il problema di «delimitar jurídicamente la comunidad integrante de dicho rito»; cfr. anche le considerazioni svolte nella conclusione (*ivi*, p. 189 ss.).

²⁴⁰ JOSÉ IGNACIO ALONSO PÉREZ, *Recente riconoscimento della piena comunione ecclesiale dei membri dell'Unione Sacerdotale «San Giovanni Maria Vianney» e la successiva erezione di un'Amministrazione apostolica personale*, cit., p. 186.

²⁴¹ Cfr. le annotazioni generali (senza riferimenti al caso di cui ci stiamo occupando, ma che ad esso si potrebbero estendere) di ANNE BAMBERG, *L'administrateur apostolique. Réalités complexes et vocabulaire flottant. Questions autour du droit canonique*, cit., p. 422.

²⁴² MATTEO GATTAPONI, *Amministrazione apostolica personale «San Giovanni Maria Vianney»: una*

I *christifideles* cattolici sono soggetti alla giurisdizione del vescovo diocesano in virtù del loro domicilio o quasi-domicilio e, *eodem tempore*, a quella dell'amministratore apostolico in forza non di un elemento personale ma, per così dire, estrinseco, bensì di un loro atto di volontà (presupposto come già effettuato da coloro che in precedenza facevano parte dell'Unione Sacerdotale omonima). In particolare occorre la richiesta scritta e l'inserzione nel registro²⁴³, ovvero il 'battesimo in essa', come recita sia pur non del tutto propriamente il Decreto della Congregazione dei vescovi²⁴⁴, postulandosi comunque l'atto di iscrizione: infatti l'appartenenza non è causata dal sacramento del battesimo che incorpora alla Chiesa particolare, qui alla diocesi di Campos, ma «dalla volontà dei propri genitori - o del soggetto stesso se adulto: N.d.A. - di iscrivere il battezzato nell'amministrazione "dal momento" del Battesimo»²⁴⁵. Tale libera determinazione - dalla quale si potrebbe poi recedere distaccandosi dall'amministrazione apostolica e venendo deppennati dal registro, benché la norma non lo espliciti²⁴⁶ - evoca immediatamente le convenzioni stipulate con la prelatura personale tramite le quali i laici, come constatato, s'impegnano a dedicarsi alle opere apostoliche della prelatura medesima con una *organica cooperatio* le cui modalità, doveri e diritti sono partitamente scanditi negli statuti. Proprio attraverso la soppressa stesura sia degli statuti sia delle convenzioni delle prelature personali possono (e devono) prevenirsi antinomie e frizioni, esaltando l'apporto dei *christifideles*, nonché principalmente traducendo la specificità della giurisdizione personale che ne coonesta e spiega l'esistenza, al contempo normando minuziosamente ambito ed effetti nei confronti dei laici iscritti alla prelatura e coordinando quest'ultima con le diocesi, Chiese particolari per eccellenza. Nel caso ora in esame tutto questo non risulta cristallinamente disegnato, segnatamente, come accennato, in riferimento a «ii qui in ea - nell'amministrazione apostolica: N.d.A. - baptizatur» e che pure sono iscritti «in albo» (art.

novità nel segno della tradizione, cit., p. 247, nota 29; cfr. anche pp. 253-254.

²⁴³ Cfr quanto nota JERZY PIOTR BEDNARZ, *La administración apostólica como figura especial en la organización eclesiástica*, cit., pp. 188-189.

²⁴⁴ Si veda quanto rileva al proposito JOSÉ IGNACIO ALONSO PÉREZ, *Reciente reconocimiento della piena comunione ecclesiale dei membri dell'Unione Sacerdotale «San Giovanni Maria Vianney» e la successiva erezione di un'Amministrazione apostolica personale*, cit., pp. 187-188. Anche JERZY PIOTR BEDNARZ, *La administración apostólica como figura especial en la organización eclesiástica*, cit., p. 178, segnala le difficoltà di questo tipo di iscrizione rispetto alla natura di tale realtà ecclesiastica.

²⁴⁵ JUAN IGNACIO ARRIETA, *L'amministrazione apostolica personale San Giovanni Maria Vianney*, cit., p. 15.

²⁴⁶ Così JUAN IGNACIO ARRIETA, *Il sistema dell'organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti*, cit., p. 283. Esprime una diversa opinione MATTEO GATTAPONI, *Amministrazione apostolica personale «San Giovanni Maria Vianney»: una novità nel segno della tradizione*, cit., pp. 257-258.

IX § 2): ciò che può instillare qualche dubbio nell'esercizio della potestà cumulativa²⁴⁷. Ma soprattutto resta il non lieve *impasse* già deplorato per i laici i quali non abitano a Campos e pur si riconoscono nel patrimonio liturgico e disciplinare dell'amministrazione apostolica personale, ai quali è preclusa ogni partecipazione, sì che le loro aspettative, pur del tutto meritevoli di protezione, giacciono frustrate: ci pare questa una *défaillance* assai seria.

Come riscontrato, inoltre, l'amministratore apostolico «tiene sus colaboradores, es decir, el presbiterio propio. Anteriormente las Administraciones apostólicas no tenían clero propio»²⁴⁸. Ma la territorialità che 'incombe' sull'amministrazione apostolica personale secondo qualcuno potrebbe indurre qualche problema anche relativamente ai chierici appartenenti anteriormente all'Unione e risidenti in zone topograficamente non coincidenti con quella della diocesi di Campos. Essi si incardinano nell'amministrazione apostolica e non appartengono più al presbiterio della diocesi entro i cui confini dimorano: «In questa situazione non possono esercitare il loro ufficio senza il consenso sia dell'Amministratore personale sia del vescovo del luogo ove si trovano (canone 271 § 3 *CIC*). Tale consenso va definito mediante una convenzione scritta tra i due prelati, accettata e sottoscritta dal sacerdote interessato»²⁴⁹. Questi sacerdoti potrebbero operare a favore di quei fedeli che, pur non avendo dimora a Campos, esprimessero le stesse peculiari esigenze di cura pastorale per le quali l'amministrazione suddetta è stata riconosciuta: ma, contraddittoriamente, quest'ultima, come si è sopra appuntato, vede la sua missione rigidamente perimetrata al comprensorio suddetto²⁵⁰. V'è, d'altro canto chi invece rassicura sul fatto che, in generale, la posizione giuridica dei sacerdoti non residenti in diocesi sarebbe speculare a quella di qualunque sacerdote secolare 'extradiocesano' senza strappi alla disciplina codiciale. Tutto il clero dell'amministrazione apostolica, poi, «è sottoposto alla disciplina liturgica vigente nell'amministrazione apostolica che, grazie al *motu proprio Summorum Pontificum*, dovrebbero poter

²⁴⁷ Cfr. le osservazioni di GIACOMO INCITTI, *Note sul decreto di erezione dell'Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney*, cit., p. 857.

²⁴⁸ JERZY PIOTR BEDNARZ, *La administración apostólica como figura especial en la organización eclesíastica*, cit., p. 177. Cfr. quanto aggiunge sui presbiteri dell'amministrazione apostolica MATTEO GATTAPONI, *Amministrazione apostolica personale "San Giovanni Maria Vianney": una novità nel segno della tradizione*, cit., p. 255.

²⁴⁹ JOSÉ IGNACIO ALONSO PÉREZ, *Reciente reconocimiento della piena comunione ecclesiale dei membri dell'Unione Sacerdotale «San Giovanni Maria Vianney» e la successiva erezione di un'Amministrazione apostolica personale*, cit., p. 187.

²⁵⁰ Cfr. JOSÉ IGNACIO ALONSO PÉREZ, *Reciente reconocimiento della piena comunione ecclesiale dei membri dell'Unione Sacerdotale «San Giovanni Maria Vianney» e la successiva erezione di un'Amministrazione apostolica personale*, cit., p. 187.

praticare indisturbatamente anche fuori del territorio dell'amministrazione apostolica»²⁵¹: il condizionale che noi abbiamo sottolineato con il corsivo fa trasparire tuttavia, pure nell'Autore citato, qualche residua incertezza pur dopo il provvedimento sulla liturgia di Papa Ratzinger. Certamente però, anche qui - reputiamo si possa commentare senza tema di smentita -, il non essere vincolata ad un territorio della prelatura personale e la scrupolosa regolazione degli *ordinati in sacris* incardinati nella medesima nel loro rapporto con le diocesi avrebbero precorso e scongiurato ogni sorta di inconvenienti.

Dunque affiorano alcuni difetti e mende in certa misura correlati all'«ossatura» abituale della «tipologia» amministrazione apostolica, mentre altri scaturiscono dai tratti che all'*unicum* di quella personale si sono nel caso impressi. Alcune di tali «disfunzioni» erano precognite ed anzi erano state dall'inizio oggetto di recriminazione: soprattutto, lo ricordiamo ancora, si era accusata la mancata attenzione ai fedeli di altre diocesi brasiliane, addirittura alloggiate in altri Stati latino-americani limitrofi, i quali, pur animati da una «sensibilità» affine a quella dell'amministrazione apostolica perché legati alla liturgia anteriore alla riforma del 1970, per appagarla avrebbero dovuto eventualmente accostarsi a comunità (ancora) scismatiche, con le pesanti conseguenze che ne sfociano. E infatti l'amministrazione apostolica, sin dai primi tempi della sua operatività, non ha esitato ad adoperarsi perché a Roma si rinvenisse un «canale» giuridicamente viabile con cui pastoralmente venire incontro ed esaudire le aspirazioni ancora disattese di questi cristiani²⁵², le quali non possono essere eluse e dovrebbero invece essere accolte, traendo frutto dal clero specializzato istruito all'interno di Campos²⁵³.

Insomma, nella situazione particolare non si davano circostanze propriamente esogene cui rimediare²⁵⁴, ma prettamente endogene, occorrendo provvedere pastoralmente ad un'esigenza squisitamente personale avvinta non alla condizione «oggettiva» ma agli interiori aneliti e propensioni di certi fedeli: ciò collideva con l'essere l'amministrazione apostolica solitamente e tradizionalmente inclusa tra le circoscrizioni territoriali maggiori²⁵⁵. La ter-

²⁵¹ JUAN IGNACIO ARRIETA, *L'amministrazione apostolica personale* San Giovanni Maria Vianney, cit., p. 15.

²⁵² Si veda quanto riferisce FRANCESCO PATRUNO, *L'amministrazione apostolica* S. Giovanni Maria Vianney ed alcune questioni «in sospeso» circa i cattolici tradizionalisti. *Brevi riflessioni*, cit., p. 366, nota 11.

²⁵³ Cfr. quanto propone MATTEO GATTAPONI, *Amministrazione apostolica personale* «San Giovanni Maria Vianney»: una novità nel segno della tradizione, cit., pp. 251-252, e pp. 254-255.

²⁵⁴ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., pp. 353-354.

²⁵⁵ Cfr. JERZY PIOTR BEDNARZ, *La administración apostólica como figura especial en la organización eclesiástica*, cit., pp. 160-166.

ritorialità, cioè, era in qualche modo ‘ultronea’ e ‘aliena’; se non ovviamente (come anche verificheremo in seguito) a fini collaterali puramente organizzativi²⁵⁶, per localizzare la chiesa sede dell’amministrazione, della curia o del seminario²⁵⁷ ecc.: come del resto accade per tutte le giurisdizioni tipicamente personali²⁵⁸, nel senso che «esta necesaria localización no depende de un territorio propio, ni atribuye carácter territorial a la comunidad configurada por el principio de la personalidad»²⁵⁹. Nonostante questo ci si è volti a tale figura codiciale applicandole ed infondendole quella dimensione personale che era ed è in effetti autentico e impreteribile coefficiente dell’Unione Sacerdotale, pur tuttavia senza tassativamente demarcarla in previsioni precise²⁶⁰: mentre proprio questa puntuale demarcazione è la chiave per impostare serene collaborazioni con le diocesi, prevenendo ogni sorta di dissidi. Per converso insieme si è mantenuta ed anzi rigorosamente segnata una ‘pallizzata’ non oltrepassabile per un’opera pastorale specifica, in qualche modo settoriale, che si somma e completa quella delle Chiese locali, non la sostituisce né tanto meno la comprime o la soffoca²⁶¹.

È indubbiamente vero che non sono escluse dal diritto canonico circoscrizioni miste, in parte territoriali e in parte personali²⁶², proprio quando ineludibilmente confluiscono la componente personale, specie rituale, e

²⁵⁶ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Fattori territoriali e personali di aggregazione ecclesiale*, cit., p. 401 ss., per la distinzione tra le «circoscrizioni territoriali propriamente dette da quelle altre che in realtà sono personali e fanno leva sul territorio unicamente a effetti organizzativi».

²⁵⁷ D'altronde a tutte le circoscrizioni ecclesiastiche personali «inerisce [...] una qualche dimensione territoriale giuridicamente rilevante»: JUAN IGNACIO ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 359.

²⁵⁸ Così, trattando del prelado della prelatura personale, JUAN IGNACIO ARRIETA, *Prelatura personal*, cit., p. 11, specifica: «aunque su jurisdicción es personal, allí donde deba tener relevancia territorial - la iglesia prelatia, la sede de la curia, el seminario, etc. - será difícil negarle también la condición de ordinario del lugar».

²⁵⁹ ANTONIO VIANA, *El principio de personalidad en el derecho canónico*, cit., p. 9.

²⁶⁰ Insiste sulla necessità di una «perfecta identificación de la condición de miembro» dal punto di vista giuridico ANTONIO VIANA, *Personalidad [principio de]*, cit., p. 202.

²⁶¹ Una forzatura, quella della limitazione territoriale, che porta con la mente, con le dovute distinzioni, quindi tenendo conto delle rilevanti differenze, al «caso della *Mission de France*, dove, a fronte della formalmente ineccepibile configurazione territoriale, in base alla quale la relativa prelatura consta di un *populus proprius*, risulta indiscutibile la sostanziale *fictio* che - sulla scorta delle concezioni giuridico-ecclesologiche del momento - ha consentito al *corpus presbiterorum* presieduto dal prelado di svolgere le proprie funzioni a beneficio di un ambito ben più vasto di quello di Pontigny»: GIUSEPPE COMOTTI, *Somiglianze e diversità tra le prelature personali ed altre circoscrizioni ecclesiastiche*, cit., pp. 93-94. Cfr. PATRICK VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, cit., p. 38, e p. 56.

²⁶² Cfr. peraltro quanto scrive PATRICK VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, cit., pp. 42-43.

quella della localizzazione in un'area²⁶³: ma in questo caso ci pare si sia dinanzi ad una qualche forzatura che increspa il connubio dei due criteri e che, in effetti, ha cagionato strascichi di malessere. Della malleabilità dell'amministrazione apostolica, con l'invenzione della prima e sinora unica a carattere in parte territoriale e in parte personale, si è approfittato forse vanamente ed anzi in maniera in qualche modo controproducente, mentre lo *ius canonicum* porgeva strumenti che si prestavano meglio allo scopo. Non certo, però, la società di vita apostolica di diritto pontificio esente dalla giurisdizione del vescovo diocesano ventilata in un Protocollo del 1988 con Mons. Lefebvre²⁶⁴: e ciò, senza contare l'irreversibile tramonto dell'esenzione dalla giurisdizione vescovile²⁶⁵, per le inconfutabili limitazioni in essa insite²⁶⁶ che non corrisponderebbero appieno, specie per quanto riguarda il laicato, alle aspettative palesate²⁶⁷.

Comunque, evitando qui di almanaccare e divagare sulle contingenti motivazioni che si è vociferato fossero alla radice di questa non del tutto avveduta decisione (al di là dello scarso *feeling* con le prelature personali, si è mormorato del tenace veto della Conferenza Episcopale Brasiliana a proposito della non delimitazione territoriale a Campos²⁶⁸), può opinarsi come si sia persa l'occasione, nel momento in cui faustamente si giungeva a sanare una crepa inferta all'unità della Chiesa, di escogitare una via che forse meglio avrebbe provveduto alla *salus animarum*. L'accordo con l'Unione Sacerdotale San Giovanni Maria Vianney avrebbe tra l'altro potuto rappresentare un banco di prova ed un apripista prodromico al rientro dei tradizionalisti lefebvriani: in ogni modo, senza piangere sul latte versato, certamente oggi i non pochi gangli irrisolti vanno sciolti altrimenti si ergono quale impaccio

²⁶³ Cfr. la sintesi di JERZY PIOTR BEDNARZ, *La administración apostólica como figura especial en la organización eclesialística*, cit., p. 159. Più ampiamente sulla «combinación de los criterios territorial y personal» con particolare riferimento all'elemento personale del rito si vedano le considerazioni di ANTONIO VIANA, *El principio de personalidad en el derecho canónico*, cit., p. 5 ss.; *Id.*, *Estructuras personales y colegiales de gobierno. Con referencia al problema de la movilidad humana y de la diáspora de los católicos orientales*, in *Folia canonica*, VII (2004), pp. 7-48.

²⁶⁴ Cfr. *Il regno. Documenti*, XXXIII (1988), p. 477 ss.; dopo vari incontri tra teologi e canonisti della Congregazione per la dottrina della fede e della Fraternità San Pio X il Protocollo fu firmato dalle parti il 5 maggio 1988 (*Nota informativa* pubblicata in *L'osservatore romano*, 17 giugno 1988, pp. 1-2).

²⁶⁵ Cfr. ANTONIO VIANA, *Territorialidad y personalidad en la organización eclesialística. El caso de los Ordinariatos personales*, Eunsa, Pamplona, 1992, *passim*.

²⁶⁶ Cfr. le osservazioni di JERZY PIOTR BEDNARZ, *La administración apostólica como figura especial en la organización eclesialística*, cit., p. 165.

²⁶⁷ Si veda la complessità della regolazione 'Condizione delle persone dipendenti dalla Fraternità' di cui al punto 3 del citato Protocollo del 1988, ove si lasciavano aperti non pochi problemi.

²⁶⁸ Lo afferma FRANCESCO PATRUNO, *L'Amministrazione apostolica S. Giovanni Maria Vianney ed alcune questioni «in sospeso» circa i cattolici tradizionalisti. Brevi riflessioni*, cit., p. 366.

invalicabile per futuri ricomponimenti. Anzi non si è esitato a denunciare - soprattutto peraltro sulla base del non essere l'amministrazione di Campos Chiesa particolare ma circoscrizione personale 'non necessaria' al contrario dell'amministrazione apostolica codificata²⁶⁹ - «l'assoluto bisogno che ha l'ordinamento canonico di ridurre l'esperienza fatta in Brasile, perché [...] si tratta di un'esperienza negativa, in quanto determina un concreto rischio anfibologico. A prescindere dall'aspetto pastorale, non replicare nuovamente l'esperienza fatta a Campos appare un'esigenza interna all'ordinamento canonico; occorre in futuro adoperare le strutture già previste dal diritto quando non sia possibile creare una Chiesa in senso stretto. Elevare a paradigma la soluzione di Campos sarebbe prova di un volontarismo che, nel forzare l'istituto del can. 371, § 2 CIC, lo svuoterebbe del suo contenuto sradicandolo dalle sue origini»²⁷⁰.

E infatti si è riscontrato come il tragitto con la Fraternità San Pio X, abbandonati i lidi della società di vita apostolica ma anche dell'amministrazione apostolica personale - che appunto, per i suoi 'limiti tecnici', sinora è rimasta relegata a Campos²⁷¹ -, abbia finalmente imboccato la strada, già solcata ma invero non molto battuta nel diritto della Chiesa, della complessione flessibile della prelatura personale attraverso la quale si appianerebbero non poche delle incongruenze segnalate. Forse, se mai si raggiungerà propizialmente tale meta per i lefebriani, si può confidare che questo attragga verso un'ulteriore revisione di qualche connotato dell'amministrazione apostolica personale brasiliana, ancora una volta facendo leva sulla sua tipica plasmabilità²⁷². Così si potrebbero rettificare ad uno ad uno i difetti che abbiamo additato, rivedendo in qualche modo la territorialità o le modalità di incorporazione; si potrebbe trasformare altresì la potestà di colui che è a capo della circoscrizione in potestà ordinaria propria e non più vicaria²⁷³, ciò che

²⁶⁹ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *L'amministrazione apostolica personale* San Giovanni Maria Vianney, cit., p. 11. Sull'essere o non Chiesa particolare peraltro, come abbiamo sopra riportato, la dottrina discute: per questo non abbiamo fatto leva eccessivamente su questo argomento.

²⁷⁰ JUAN IGNACIO ARRIETA, *L'amministrazione apostolica personale* San Giovanni Maria Vianney, cit., pp. 9-10.

²⁷¹ Cfr. le conclusioni del saggio di JUAN IGNACIO ARRIETA, *L'amministrazione apostolica personale* San Giovanni Maria Vianney, cit., pp. 17-18.

²⁷² Cfr. JOSÉ LANDETE CASAS, *Administración apostólica*, cit., p. 202.

²⁷³ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, in *Ius Ecclesiae*, XXII (2010), p. 162, anche in nota 38, il quale a proposito del «tipo di potestà che hanno i Pastori preposti ad altre circoscrizioni personali, che è sempre una potestà "propria"» pone l'«eccezione dell'Amministrazione apostolica personale di Campos (cfr. can. 371 § 2 cic), figura del tutto eccezionale e ben circoscritta perché non in sintonia col can. 372 § 2 cic che parla solo di Chiese particolari». Invece per EDUARDO BAURA, *Gli ordinariati personali per gli ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani*

non sarebbe privo di valore, e non solo simbolico²⁷⁴, se posto in parallelo con le facoltà che esso può esercitare. Ovvero potrebbe addirittura accadere che l'esempio altrui – e questo siamo persuasi sarebbe l'*optimum* – sproni ad una vera metamorfosi della sua architettura canonistica odierna e alla mimesi di una più confacente. Si potrebbe cioè accantonare del tutto l'assai eteroclitico «doppione dell'amministrazione apostolica»²⁷⁵, tipologia tarata dal Codice per taluni frangenti e con tratti ad essi rispondenti, qui per converso latitanti, per volgersi finalmente ad una figura ecclesiologicamente e giuridicamente più idonea perché maggiormente contraddistinta dalla nota della personalità e su di essa innervata. E questo nonostante si sia reputato che tale amministrazione apostolica dalla sua istituzione non sembri sia stata destinata ad una riconversione in altra circoscrizione ordinaria, coltivando –quasi in antitesi alla sua 'indole' generale²⁷⁶ – una 'vocazione perpetua'²⁷⁷: si sarebbe congetturata la sua erezione cioè, se così ci si può esprimere richia-

che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica, cit., p. 25, nota 30: «Per quanto riguarda l'amministrazione apostolica personale di Campos, va detto che trattasi di una soluzione veramente peculiare, soprattutto perché la giurisdizione personale cumulativa è limitata entro il territorio della diocesi di Campos e perché, a dispetto del nome "amministrazione apostolica", l'amministratore apostolico regge la circoscrizione ecclesiastica come ordinario proprio»; lo stesso Autore nel saggio *Las circunscripciones eclesiásticas personales. El caso de los ordinariatos personales para fieles provenientes del anglicanismo*, cit., p. 187, afferma: «Nada dice sobre si esta potestad es propia o vicaria. Lo característico de una "Administración apostólica" es que esté regida en nombre del Romano Pontífice (can. 371 § 2), pero el art. 4 del decreto comentado afirma que el ente es encomendado al Administrador apostólico "sui veluti Ordinarii proprii". No queda clara, pues, la naturaleza de la potestad - si es propia o vicaria -, aunque lo decisivo será determinar hasta qué punto necesita el consentimiento de la Santa Sede para gobernar la circunscripción». In generale EDUARDO BAURA ha altrove osservato, *Fattori rilevanti per la determinazione della giurisdizione ecclesiastica (il contesto canonico della convenzione dei fedeli laici con le prelatore personali)*, cit., pp. 606-607: la «condizione di "pastore proprio" difetta invece quando l'incarico contenuto nella *missio canonica* del vescovo non riguarda un *coetus fidelium* ecclesialmente costituito, come accade nell'esempio dei vescovi incaricati della pastorale dei connazionali emigrati all'estero. In tale ipotesi vengono meno gli elementi di aggregazione e di autonomia del gruppo ecclesiale, il che, sotto il profilo del governo pastorale, si traduce in possibilità nettamente diverse per dare unità e compiutezza al piano pastorale nei confronti di tali generi di gruppi. Penso che ciò meriti di essere valutato nella prospettiva, appunto, di rendere ogni volta più organica l'attenzione pastorale di determinati ceppi di fedeli, strutturando ecclesialmente tali comunità, sotto un proprio pastore, unitamente ai pastori del luogo, ai quali si è necessariamente associati dai vincoli della comunione episcopale».

²⁷⁴ Cfr. le annotazioni di EDUARDO BAURA, *Las circunscripciones eclesiásticas personales. El caso de los ordinariatos personales para fieles provenientes del anglicanismo*, cit., p. 173.

²⁷⁵ GIACOMO INCITTI, *Note sul decreto di erezione dell'Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney*, cit., p. 859.

²⁷⁶ Anche ANNE BAMBERG, *L'administrateur apostolique. Réalités complexes et vocabulaire flottant. Questions autour du droit canonique*, cit., p. 411, sottolinea che in generale vicariati, prefetture e amministrazioni apostoliche sono strutture che «n'ont pas vocation de durer car il convient qu'un Église particulière soit au plus vite dotée d'un pasteur propre ayant pouvoir ordinaire».

²⁷⁷ Cfr. JOSÉ LANDETE CASAS, *Administración apostólica*, cit., p. 202.

mando il dettato codiciale, più ‘stabile’, addirittura ‘permanente’²⁷⁸, secondo le parole stesse del cardinale Castrillón Hoyos, all’epoca Prefetto della Congregazione per il clero (e Presidente della Pontificia Commissione *Ecclesia Dei*), in un’epistola a Mons. Bernard Fellay²⁷⁹. Tutto, però, e segnatamente gli ‘impianti’ giuridici di diritto umano sono perfezionabili *pro bono animarum*, anzi un perfezionamento si esige dinanzi a nocumenti di quest’ultimo: soprattutto quando il diritto canonico offre soluzioni limpide e lineari, senza essere costretti a ‘fabbricare’ *monstra iuridica* (sia detto senza alcuna sfumatura dispregiativa del termine, come il vocabolo latino consente) che finiscono per coartare l’esperienza ecclesiale.

Va poi censito che l’amministrazione apostolica San Giovanni Maria Vianney è tutt’altro che in regresso: secondo i dati forniti dall’*Annuario pontificio* del 2016 essa contava 35 sacerdoti, 33.973 cattolici, 126 parrocchie e centri pastorali, 14 seminaristi maggiori, 34 suore, 28 istituti di educazione²⁸⁰; nel 2017 si è passati a 37 sacerdoti, 31.127 cattolici, 122 parrocchie e centri pastorali, 25 seminaristi maggiori, 33 suore, 26 istituti di educazione²⁸¹. Il numero crescente dei ‘Padri di Campos’²⁸², di sacerdoti e di seminaristi nonostante la generalizzata penuria di chierici e la diminuzione delle vocazioni, numero stupefacente soprattutto se raffrontato ancora una volta all’‘area geografica’ coperta, fa riflettere sulla natura e le funzioni di questa realtà cristiana che si può preconizzare a stento rinchiudibile nella diocesi di Campos. E ciò non può non rimembrare quanto appena sopra si è osservato sulla nodalità dell’*unum presbyterium*, un presbiterio competente, ferrato ed addestrato quale enzima propulsore delle prelature personali come di tutti quegli enti giurisdizionali che godono di una certa autonomia nell’‘organigramma ecclesiale’. Nel caso dell’amministrazione apostolica di Campos l’erezione del seminario è condizionata all’approvazione della Santa Sede

²⁷⁸ Cfr. JERZY PIOTR BEDNARZ, *La administración apostólica como figura especial en la organización eclesialística*, cit., pp. 173-174.

²⁷⁹ L’«abbraccio» tra la Santa Sede e l’Unione San Giovanni Maria Vianney «si è concretizzato con la forma giuridica più adatta, offerta in modo permanente, allo sviluppo del carisma della suddetta unione, in seno all’unica Chiesa di Cristo con a Capo Pietro: mi riferisco all’Amministrazione Apostolica personale di Campos, che non è una soluzione transitoria ma è data stabilmente (di questa stabilità e di questa volontà non si può in alcun modo dubitare)»: l’epistola è stata pubblicata il 2 giugno 2002 online dall’*Agenzia Zenit. Il mondo visto da Roma*. Si vedano, su ‘provvisorietà’ e ‘stabilità’ delle amministrazioni apostoliche, le considerazioni di PATRICK VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, cit., p. 41.

²⁸⁰ Cfr. *Annuario pontificio per l’anno 2016*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2016, p. 1062.

²⁸¹ Cfr. *Annuario pontificio per l’anno 2017*, cit., p. 1062.

²⁸² Come sono comunemente conosciuti.

(art. VII § 1 del Decreto erettivo), limitazione non contemplata dal diritto codiciale sui seminari (cann. 234 § 2 e 237) e di norma non frapposta ad altre circoscrizioni di natura personale (sì, invero, per gli ordinariati militari, non, invece, per le prelature personali). Ma se «Si può presumere che la pregressa condizione di non piena comunione con la Chiesa cattolica, vissuta dall'Unione, abbia suggerito di sottoporre ad una particolare verifica i cammini formativi dei futuri sacerdoti»²⁸³, questo preconcetto potrebbe essere superato dalla Sede Apostolica²⁸⁴ anche per meglio assecondare l'onda di un esuberante sbocciare di vocazioni. D'altronde fa riflettere l'elevato numero di istituti di educazione per una zona chilometricamente non vastissima, rivelatore in sommo grado della natura e della *mission*, se così la possiamo definire, di questi 'tradizionalisti' latinoamericani.

È la fine dello stato di eccezionalità - anche qui considerata ancora una volta la radiosa esperienza gemmata dalla *Summorum Pontificum* - ed al contempo è lo stesso consolidarsi del reinserimento dei cristiani aderenti alla precedente tradizione liturgica nella piena comunione che devono avviare al rinfoderamento di impalcature troppo compresse che possono finire per 'ghettizzare'²⁸⁵ piuttosto che per favorire la vita ecclesiale di questi fedeli, reimmettendoli in una sintesi più sinfonicamente 'cattolica': ciò che sicuramente ridonderà a favore della Chiesa intera coll'imbrigliare, facendo leva sulla tradizione antica cui ancora il popolo pare legato, quell'emorragia di fedeli e quel «generale arretramento della religione cattolica [...] in una zona come questa, particolarmente soggetta al rischio di secolarizzazione, di indifferenzismo religioso, o all'influsso di "nuove" religioni»²⁸⁶.

5. *Gli ordinariati personali per i già anglicani: alcune ambiguità nel regime giuridico predisposto dalla Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*

Qualche anno dopo la Chiesa cattolica ha collezionato un altro successo nell'adempimento del comando del Signore *ut omnes unum sint* contro

²⁸³ GIACOMO INCITTI, *Note sul decreto di erezione dell'Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney*, cit., p. 856.

²⁸⁴ Prevedeva difficoltà per il seminario dell'amministrazione apostolica di Campos JERZY PIOTR BEDNARZ, *La administración apostólica como figura especial en la organización eclesialística*, cit., pp. 180-181.

²⁸⁵ Così GIACOMO INCITTI, *Note sul decreto di erezione dell'Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney*, cit., pp. 859-860.

²⁸⁶ Cfr. la conclusione del saggio di MATTEO GATTAPONI, *Amministrazione apostolica personale "San Giovanni Maria Vianney": una novità nel segno della tradizione*, cit., pp. 264-265.

lo scandalo della divisione: e per ‘drappelli’ di cristiani assai più ingenti di quelli brasiliani, sparsi nei cinque continenti nonché in continuo aumento. Si è trattato di una meta agognata del pontificato di Benedetto XVI, transito ulteriore - senza cesure, ma anzi, se si tessono tutti i fili, sulla medesima traiettoria del suo predecessore, come attesta proprio l’amministrazione apostolica di Campos - in quel disegno ecclesiologico di «*recupero della tradizione per attuare la ricomposizione del cattolicesimo*»²⁸⁷, ripudiando interpretazioni errate del Vaticano II a beneficio per contro di quell’ermeneutica del rinnovamento nella continuità di cui Papa Ratzinger è stato fervente paladino²⁸⁸.

Lungi da noi il proposito di delucidare il laborioso dipanarsi dei contatti, intermittenti nel tempo (e anche degli scontri più o meno latenti), della Chiesa cattolica con la Comunione anglicana, nonché le assai prolungate e travagliate vicende²⁸⁹ che hanno più recentemente condotto all’emanazione della Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus* il 4 novembre 2009 da parte del Pontefice tedesco. Ad essa sono allegate Norme Complementari²⁹⁰ sempre approvate dal Papa ma promulgate dalla Congregazione per la dottrina della fede²⁹¹, cui – a riscontro delle *quaestiones* dottrinali gravide

²⁸⁷ CARLO FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2011, p. 322.

²⁸⁸ Cfr., per tutti, BENEDETTO XVI, *Allocutio ad romanam Curiam ob omina natalicia*, 22 dicembre 2005, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCVIII (2006), pp. 40-53; *Id.*, *Discorso al convegno pastorale della diocesi di Roma*, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, V/1, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2009, pp. 901 s.

²⁸⁹ La letteratura è molto ampia. Per sintesi recenti cfr. il commento alla *Anglicanorum coetibus* di GORDON READ, *Document No. V. Commentary*, in *Canon Law Society of Great Britain & Ireland Newsletter*, CLX (2009), p. 24 ss.; JOSÉ IGNACIO RUBIO LÓPEZ, *Tradición anglicana en la Iglesia de Roma. Ordinariatos personales para antiguos fieles anglicanos*, cit., p. 2 ss., che in particolare illustra concisamente il progredire del dialogo ecumenico dei cattolici con gli anglicani nelle ultime decadi; l’Autore si occupa altresì delle reazioni anglicane (*ivi*, p. 25 ss.) alla Costituzione Apostolica di BENEDETTO XVI *Anglicanorum coetibus* del 4 novembre 2009 e alle Norme Complementari emanate dalla Congregazione per la dottrina della fede, in *Acta Apostolicae Sedis*, CI (2009), p. 985 ss. Invece per una rassegna di «alcune espressioni della frammentazione della Comunione Anglicana» avvenuta in reazione all’ammissione agli ordini sacri, anche nel grado dell’episcopato, delle donne, nonché all’ordinazione di chierici dichiaratamente omosessuali e all’ammissione di unioni omosessuali si veda GIANFRANCO GHIRLANDA, *La Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*, cit., p. 376 ss.; si veda altresì JOSÉ MARÍA CHICLANA ÁCTIS, *Los fieles miembros de ordinariatos para antiguos anglicanos y su incorporación a la diócesis*, in *Ius canonicum*, LVII (2017), pp. 204-206, anche nelle note.

²⁹⁰ Si sofferma sui vari problemi di ordine formale che hanno generato le Norme Complementari ANTONIO VIANA, *Ordinariati e prelature personali: un dialogo dottrinale*, cit., p. 2 ss., alla cui trattazione rinviamo.

²⁹¹ Cfr. BENEDETTO XVI, Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*, 4 novembre 2009, cit.; si veda anche CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Adnotatio circa Ordinariatum Personalem pro Anglicanis Catholicam Ecclesiam ingredientibus*, 20 ottobre 2009, in *Acta Apostolicae Sedis*, CI

di sfaccettature che si sono dovute affrontare – si affida l’incarico di erigere gli ordinariati personali, prescrivendo per ciascuno norme aggiuntive specifiche, nonché controllandoli ed ausiliandoli nelle loro vicissitudini²⁹². Si è attinta con mutuo gaudio una tappa rimarchevole²⁹³, forse epocale, nel perseguimento dello scopo ultimo di ogni attività ecumenica²⁹⁴. Un ponte memorabile è stato gettato²⁹⁵: così per l’art. III della Costituzione, ‘Senza escludere le celebrazioni liturgiche secondo il Rito Romano, l’Ordinariato ha la facoltà di celebrare l’Eucaristia e gli altri Sacramenti, la Liturgia delle Ore e le altre azioni liturgiche secondo i libri liturgici propri della tradizione anglicana approvati dalla Santa Sede, in modo da mantenere vive all’interno della Chiesa Cattolica le tradizioni spirituali, liturgiche e pastorali della Comunione Anglicana, quale dono prezioso per incrementare la fede dei suoi membri e ricchezza da condividere’²⁹⁶. Anche qui dunque, come per l’amministrazione apostolica personale di Campos, riluce quell’essere «la liturgia [...] il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, al tempo stesso,

(2009), pp. 939-942. Sulla pubblicazione e sulla promulgazione, nonché segnatamente sulla natura delle Norme Complementari si veda EDUARDO BAURA, *Gli ordinariati personali per gli ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, cit., p. 19.

²⁹² Cfr. le puntualizzazioni di GIANFRANCO GHIRLANDA, *La Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*, cit., p. 387.

²⁹³ Negli anni precedenti si erano avuti negli Stati Uniti e in India casi di gruppi di anglicani che sono ritornati alla piena comunione con la Chiesa cattolica, casi i quali sono stati regolati con strumenti *ad casum*: così per gli Stati Uniti è stata creata nei primi anni Ottanta la cosiddetta *Pastoral Provision*, senza tuttavia costituire un ente definito e con personalità giuridica (cfr., per una sintesi del provvedimento in italiano, *Il regno. Documenti*, LIV [2009], p. 709); un provvedimento simile era già stato preso nel 1975 in India, per la diocesi di Amritsar. Cfr. JOSÉ MARÍA DÍAZ MORENO, *Constitución Anglicanorum coetibus sobre la institución de Ordinariatos personales para los anglicanos que ingresan en la plena comunión con la Iglesia. Texto en castellano y comentario*, in *Revista española de derecho canónico*, LXVII (2010), pp. 416-417.

²⁹⁴ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso ai vescovi di Inghilterra, Galles e Scozia*, 19 settembre 2010, leggibile online all’indirizzo www.vatican.va.

²⁹⁵ Per converso, qualche perplessità era espressa da ÉDITORIAL, *Des anglicans “unis, non absorbés”?*, in *Istina*, LIV (2009), 4, pp. 337-338. Invece fortemente critico su questo piano MICHEL VAN PARYS, *La Constitution apostolique Anglicanorum coetibus: l’évaluation d’un oecuméniste catholique*, in *Cristianesimo nella storia*, XXXII (2011), pp. 479-487; cfr. anche DENIS PELLETIER, *La “pleine communion”, le genre et la générosité. Un regard d’historien sur la constitution apostolique Anglicanorum coetibus*, *ivi*, pp. 363-382, il quale parla, commentando il ritorno di gruppi di anglicani (les «plus conservateurs») nella Chiesa cattolica, di «risques d’une alliance conservatrice» (mettendo anche in relazione tale ritorno con i contatti della Commissione *Ecclesia Dei* con i lefebvriani), oltre che di svolta reazionaria caratterizzante il pontificato di Benedetto XVI.

²⁹⁶ Cfr. le parole del cardinale WILLIAM LEVADA, allora Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, riferite nell’*Adnotatio circa Ordinariatum Personalem pro Anglicanis Catholicam Ecclesiam ingredientibus* della CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, cit.

la fonte da cui promana tutta la sua energia»²⁹⁷: e, insieme, quel non potersi l'unità - che comunque non si può infrangere e deve essere preservata dalla Santa Sede per il nesso non rescindibile tra fede e liturgia (*lex orandi lex credendi*), riflesso dell'unità della Chiesa²⁹⁸ - convertire in una grigia e scipita uniformità.

In questa sede tuttavia ci preme unicamente individuare, sia pur per rapide pennellate, i tratti giuridici identificanti la figura dell'ordinariato personale concepita proprio per quei gruppi di anglicani che hanno esternato ed esternano sentitamente il voto di ritornare alla piena e visibile comunione con la Chiesa cattolica: tale figura, infatti, non è annoverata nel *Codex Iuris Canonici* e non è riconducibile alle altre in esso enumerate o anche 'vaganti' *extra Codicem*, pur se si ravvisano somiglianze²⁹⁹. Al contempo, come per la compagine ecclesiale sudamericana appena tratteggiata, si cercherà di verificare se tale inedita figura ottempera o no, ovvero in quale misura, alle attese e alle istanze cui era deputata a corrispondere: e questo con riguardo eminentemente alla condizione dei fedeli, chierici e laici, e al loro bene individuale e comunitario, i quali principalmente devono essere in ogni modo facilitati in un 'passaggio' sovente irto di complicazioni³⁰⁰. Va però subito ricordato che qui, a differenza del caso appena sopra investigato, non si tratta di una fattispecie episodica racchiusa in un Decreto istitutivo, ma di una normativa generale contenuta in una legge universale³⁰¹, in quanto il 'fenomeno' *de quo* non può assolutamente essere tamponato o arginato in una regione o località ma è disseminato nel mondo (ed altresì in crescita)³⁰²: ad oggi sono già stati

²⁹⁷ Cfr. Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, n. 10.

²⁹⁸ Come noto, ha destato un ampio dibattito la recente promulgazione da parte di Papa FRANCESCO della Lettera Apostolica *Motu Proprio data Magnum principium*, 3 settembre 2017 (leggibile *online* all'indirizzo www.vatican.va), riguardo alle traduzioni dei testi liturgici nelle lingue nazionali, a conferma che la liturgia è centrale nella Chiesa.

²⁹⁹ Invece, per GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il significato della nuova normativa*, in *Il regno. Documenti*, LIV (2009), p. 712, l'*Anglicanum coetibus* «non viene a creare una nuova figura nell'ordinamento canonico vigente, ma applica la figura dell'ordinariato personale, già prevista per la cura pastorale dei militari dalla costituzione apostolica *Spirituali militum curae* [...]. È evidente che essendo diversa la finalità degli ordinariati militari e quella degli ordinariati personali per i fedeli provenienti dall'anglicanesimo, pur essendovi delle analogie tra i due tipi di ordinariati personali, tuttavia vi sono anche differenze significative».

³⁰⁰ Specie se si tratta di chierici: cfr. EDUARDO BAURA, *Gli ordinariati personali per gli ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, cit., p. 17 ss.

³⁰¹ Cfr. DUANE GALLES, *Anglicanorum coetibus, some canonical investigations on the recent Apostolic Constitution*, in *The Jurist*, LXXI (2011), pp. 201-233.

³⁰² Cfr. l'*Adnotatio circa Ordinariatum Personalem pro Anglicanis Catholicam Ecclesiam ingredientibus* della CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, cit.

eretti tre ordinariati personali, per Inghilterra e Galles, per gli Stati Uniti e il Canada e per l'Australia³⁰³, ed altri ne potranno essere eretti.

Secondo quanto si desume dall'art. I dell'*Anglicanorum coetibus*, gli ordinariati personali per anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa cattolica vengono eretti dalla Congregazione per la dottrina della fede all'interno dei confini territoriali di una determinata Conferenza Episcopale, dopo aver consultato la Conferenza stessa³⁰⁴. Canonisticamente siamo dinnanzi ad un ente ecclesiastico godente *ipso iure* di personalità giuridica pubblica: trattasi di una circoscrizione ecclesiastica giuridicamente assimilata ad una diocesi («profecto iuridice dioecesi aequatur»), formata da fedeli laici, chierici e membri d'istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, originariamente appartenenti alla Comunione anglicana e ora in piena comunione con la Chiesa cattolica, oppure che ricevono i sacramenti dell'iniziazione nella giurisdizione dell'ordinariato stesso (art. IV); tra l'altro, con un emendamento del 2013 all'art. 5 delle Norme Complementari, in seguito è stato allargato il 'bacino' di coloro che possono entrare nell'ordinariato³⁰⁵.

³⁰³ Cfr. rispettivamente i decreti della CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, del 15 gennaio 2011 (Ordinariato Personale 'Our Lady of Walsingham'), in *Acta Apostolicae Sedis*, CIII (2011), pp. 129-133; del 1° gennaio 2012 (Ordinariato Personale 'della Cattedra di San Pietro'), *ivi*, CV (2013), pp. 852-855; del 15 giugno 2012 (Ordinariato personale 'Our Lady of the Southern Cross'), *ivi*, CIV (2012), pp. 599-603; del 15 giugno 2012 (Ordinariato personale 'Our Lady of the Southern Cross'), *ivi*, CV (2013), pp. 852-855. JUAN IGNACIO ARRIETA, *L'amministrazione apostolica personale San Giovanni Maria Vianney*, cit., p. 12, nota 38, parla di «decreti-fotocopie». Si veda recentemente JOSÉ MARÍA CHICLANA ÁCTIS, *Los fieles miembros de ordinariatos para antiguos anglicanos y su incorporación a la diócesis*, cit., pp. 203-238, il quale evidenzia che «Desde su creación los ordinariatos personales han crecido» (*ivi*, p. 204).

³⁰⁴ Si precisa pure che nel territorio di una Conferenza dei vescovi, uno o più ordinariati possono essere eretti, a seconda delle necessità. Cfr. le puntualizzazioni di GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il significato della nuova normativa*, cit., p. 712; *Id.*, *La Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*, cit., p. 412.

³⁰⁵ Infatti è stato aggiunto un secondo paragrafo all'art. 5 delle Norme Complementari a seguito di una decisione della Sessione Ordinaria della Congregazione per la dottrina della fede del 29 maggio 2013, approvata da Papa Francesco in data 31 maggio 2013 (la modifica compare nelle versioni in italiano e in inglese sul sito ufficiale della Santa Sede, e la notizia è stata resa nota attraverso comunicati pubblicati nei siti degli ordinariati Chair of Saint Peter e Our Lady of Walsingham). Questo l'attuale testo dell'art. 5: '§ 1. I fedeli laici provenienti dall'Anglicanesimo che desiderano appartenere all'Ordinariato, dopo aver fatto la Professione di fede e, tenuto conto del can. 845, aver ricevuto i Sacramenti dell'Iniziazione, debbono essere iscritti in un apposito registro dell'Ordinariato. Coloro che hanno ricevuto tutti i Sacramenti dell'Iniziazione fuori dall'Ordinariato non possono ordinariamente essere ammessi come membri, a meno che siano congiunti di una famiglia appartenente all'Ordinariato. /§ 2. Coloro che sono stati battezzati nella Chiesa Cattolica, ma non hanno ricevuto gli altri Sacramenti dell'Iniziazione, e poi, tramite la missione evangelizzatrice dell'Ordinariato, riprendono la prassi della fede, possono essere ammessi come membri dell'Ordinariato e ricevere il Sacramento della Cresima o il Sacramento della Eucaristia oppure entrambi. /§ 3. I fedeli laici e i membri degli Istituti di Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica, quando collaborano

Esso è governato da un ordinario, nominato dal romano Pontefice, coadiuvato da un presbiterio composto dai sacerdoti incardinati nell'ordinariato (cfr. artt. IV e VI): a norma dell'art. V la *potestas* dell'ordinario è ordinaria (*vi officii*, annessa per il diritto stesso all'ufficio conferitogli dal romano Pontefice, per il foro interno e per il foro esterno), vicaria (dispiegata in nome del romano Pontefice), e personale (su tutti coloro che appartengono all'ordinariato), 'esercitata in modo congiunto' con quella dell'ordinario del luogo nei casi previsti dalle Norme Complementari all'*Anglicanorum coetibus*.

Già da queste sobrie ma significative connotazioni inizia a istoriarsi la sagoma in qualche misura inconsueta dell'ordinariato per gli anglicani. Anzitutto, anche qui, per quanto afferisce all'intreccio tra personalità e territorialità: «Indiscutibilmente si è in presenza di una circoscrizione personale, ancorché limitata all'ambito territoriale di una singola conferenza episcopale. La potestà dell'ordinario è definita espressamente personale (AC art. V), e conseguentemente l'ordinariato non è formato dai fedeli di un dato territorio in forza del loro domicilio, ma unicamente da coloro che, rispettando tutti i requisiti richiesti dalla AC tra i quali vi è anche quello di risiedere nel territorio di pertinenza dell'ordinariato, si sono ad esso incorporati»³⁰⁶. I fedeli pertanto dovrebbero altresì far parte a tutti gli effetti della diocesi locale ed essere contemporaneamente soggetti alla giurisdizione del vescovo diocesano, potendo giovare di entrambe le cure pastorali. Dunque, al di là dell'equiparazione alla diocesi esplicitata nella Costituzione Apostolica³⁰⁷ - diocesi che d'altronde si pone quale paradigma di tutte le circoscrizioni ecclesiastiche - parrebbe tuttavia che il DNA, il codice genetico, per così dire, dell'ordinariato consista nella personalità e, quasi di conseguenza, nell'essere la giurisdizione non esclusiva ma cumulativa con quelle già esistenti. Eppure, in verità, proprio su questo punto - e ciò spiega il verbo condizionale che abbiamo usato - la dottrina discute animatamente poiché nella Costituzione Apostolica si omette il vocabolo tecnico 'cumulativo' - da tempo coniato e

in attività pastorali o caritative, diocesane o parrocchiali, dipendono dal Vescovo diocesano o dal parroco del luogo, per cui in questo caso la potestà di questi ultimi è esercitata in modo congiunto con quella dell'Ordinario e del parroco dell'Ordinario'. Cfr. JOSÉ SAN JOSÉ PRISCO, *Modificación del artículo 5 de las Normas Complementarias a la Constitución Apostólica de Benedicto XVI Anglicanorum Coetibus*, in *Revista española de derecho canónico*, LXX (2013), pp. 721-723; FERNANDO PUIG, *Dimensione missionaria degli ordinariati personali*, in *Ius Ecclesiae*, XXVI (2014), p. 700 ss.

³⁰⁶ EDUARDO BAURA, *Gli ordinariati personali per gli ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, cit., p. 22.

³⁰⁷ Abbiamo già esplicitato le ragioni per le quali non ci soffermiamo su tale equiparazione. Cfr. le osservazioni al proposito di EDUARDO BAURA, *Gli ordinariati personali per gli ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, cit., p. 23.

nel quale ci siamo già reiteratamente imbattuti nel corso di questo lavoro -, mentre compare la perifrasi secondo cui la potestà dell'ordinario «coniunctim exercetur», «in casibus a Normis Complementaribus praevisis», «cum Ordinario loci» (*sic* letteralmente, abbiamo solo invertito l'ordine della proposizione): il latino *Ordinario loci* tra l'altro, stranamente, nelle versioni nelle lingue vernacolari diviene 'vescovo diocesano locale'. Non possiamo ora elencare le molteplici opinioni avanzate facenti leva sul dettato della Costituzione Apostolica e segnatamente delle Norme Complementari, le quali, per quanto sottilmente argomentate, non pervengono ad una visione unanime su cosa esattamente significhi 'esercizio congiunto della giurisdizione' e quali conseguenze giuridiche ne discendano in ordine alle differenti attività esplicate. E questo a causa di una certa non trasparenza dei disposti, nei quali, come si è censurato, manca quella proprietà e puntualità di linguaggio che invece contrassegna la Costituzione Apostolica *Spirituali militum curae* e che è assolutamente essenziale in un terreno così delicato come quello nel quale due giurisdizioni 'insistono' concomitantemente ma si esplicano alternativamente sugli stessi fedeli che 'si rivolgono' all'una ovvero all'altra³⁰⁸. E se parte degli Autori propende nel qualificare la giurisdizione *de qua* come non cumulativa³⁰⁹, per quanto sulla base di nozioni non del tutto combacianti e talora farraginose, noi per parte nostra – e chiedendo venia per un'asserzione che può suonare apodittica, atteso che non possiamo eccessivamente dilungarci in questa sede – sommessamente apprezziamo come complessivamente più suavis e stringente la posizione di chi nega, anche muovendo da divaricate ricostruzioni complessive, la giurisdizione esclusiva dell'ordinario personale³¹⁰, almeno nel senso più stretto del termine. E questo benché alcune prescrizioni (anche contenute nei successivi decreti di erezione degli ordina-

³⁰⁸ Cfr. le considerazioni di JUAN IGNACIO ARRIETA, *Fattori rilevanti per la determinazione della giurisdizione ecclesiastica (il contesto canonico della convenzione dei fedeli laici con le prelature personali)*, cit., p. 609.

³⁰⁹ Cfr. GIANFRANCO GHIRLANDA, *La Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*, cit., p. 394, p. 410 ss.; CESARE EDOARDO VARALDA, *Nuove forme di esercizio del ministero ordinato: un confronto fra la Constitutio Apostolica Anglicanorum coetibus e la Constitutio Apostolica Spirituali militum curae*, in *Benedetto XVI legislatore*, a cura di MARCO FERRARESI, CESARE EDOARDO VARALDA, Cantagalli, Siena, 2011, p. 131 ss.

³¹⁰ Ad esempio JOHN M. HUELS, *Anglicanorum coetibus. Text and commentary*, in *Studia canonica*, XLIII (2009), p. 391, pp. 398-399; VITTORIO PARLATO, *Note sulla Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, gennaio 2010, p. 9; JUAN IGNACIO ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, cit., pp. 168-169; JOSÉ MARÍA DÍAZ MORENO, *Constitución Anglicanorum coetibus sobre la institución de Ordinariatos personales para los anglicanos que ingresan en la plena comunión con la Iglesia. Texto en castellano y comentario*, cit., p. 426.

riati³¹¹) parrebbero deporre nel senso che i fedeli dell'ordinariato non sono altresì fedeli della diocesi in cui fissano il loro domicilio, ed altresì nonostante certa dottrina, sia pur numericamente minoritaria, avalli tale separazione e sottrazione³¹². Ma ciò pare assai imperviamente accettabile³¹³, specie poiché nell'*Anglicanorum coetibus* non sembra affatto prospettarsi - e avrebbe dovuto invece esplicitarsi con nettezza - l'unica possibilità sinora contemplata di più giurisdizioni esclusive contestuali: l'ordinariato per i già anglicani infatti non è configurato - e questo nessuno lo misconosce³¹⁴ - come Chiesa *sui iuris*³¹⁵, ciò che peraltro non sarebbe senza strascichi dannosi sul piano ecumenico³¹⁶, nei rapporti con gli anglicani ma anche in quelli con gli ortodossi, rinfocolando la piaga dell'uniatismo³¹⁷. Non consta chiaramente il riconoscimento di un vero e proprio 'rito anglicano'³¹⁸ o di una 'Chiesa rituale

³¹¹ Così una norma dei decreti di erezione degli ordinariati stabilisce che l'abbandono volontario dell'ordinariato va comunicato all'ordinario il quale dovrà verificare che il vescovo diocesano ne è informato perché il fedele «automatically becomes a member of the Diocese where he resides». Ma al proposito cfr. quanto rileva FERNANDO PUIG, *Dimensione missionaria degli ordinariati personali*, cit., pp. 708-709.

³¹² Cfr. GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il significato della Costituzione Apostolica «Anglicanorum coetibus»*, in *La civiltà cattolica*, CLX (2009), IV, p. 388; *Id.*, *Il significato della nuova normativa*, cit., p. 714». Per parte anglicana si veda NORMAN DOE, *The Apostolic Constitution Anglicanorum coetibus. An anglican juridical perspective*, in *Ecclesiastical Law Journal*, XII (2010), p. 310. Si veda anche la tesi sostenuta da PATRICK VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, cit., pp. 50-51.

³¹³ Cfr. le spiegazioni di EDUARDO BAURA, *Gli ordinariati personali per gli ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, cit., pp. 36-37.

³¹⁴ Anche per GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il significato della nuova normativa*, cit., p. 712, gli ordinariati personali «non si possono considerare una Chiesa particolare rituale, in quanto la tradizione liturgica, spirituale e pastorale anglicana viene a configurarsi piuttosto come una particolarità all'interno della Chiesa latina; inoltre scegliere la figura giuridica di una Chiesa rituale avrebbe potuto creare problemi ecumenici»; *Id.*, *Il significato della Costituzione Apostolica «Anglicanorum coetibus»*, cit., p. 387.

³¹⁵ Cfr. le argomentazioni di EDUARDO BAURA, *Gli ordinariati personali per gli ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, cit., pp. 33-34, al quale rinviamo.

³¹⁶ Cfr. MARC LANGHAM, *L'Anglicanorum coetibus non contraddice il dialogo ecumenico*, in *L'osservatore romano*, 23 gennaio 2010, p. 6.

³¹⁷ Cfr. DANIELA SALA, *Il card. Kasper: l'ecumenismo e la conversione*, in *Il regno. Documenti*, LIV (2009), p. 710. In relazione alla pubblicazione della Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus* si veda altresì la *Dichiarazione congiunta dell'arcivescovo di Westminster e dell'arcivescovo di Canterbury* e la lettera di quest'ultimo, il primate ROWAN WILLIAMS, *Ai vescovi della Chiesa d'Inghilterra e ai membri dell'Assemblea dei primate della Comunione anglicana nella traduzione italiana di Il regno. Documenti*, LIV (2009), p. 713 (cfr. anche *L'osservatore romano*, 21 ottobre 2009, p. 8).

³¹⁸ Cf. il commento di VITTORIO PARLATO, *Note sulla Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*, cit., p. 11. Peraltro si veda sul concetto di Chiesa *sui iuris* in relazione altresì a quelli di rito, appartenenza rituale, patrimonio rituale il recente saggio di PABLO GEFAELL, *Determinazione dello stato di Ecclesia sui iuris*, in *Iura orientalia*, VI (2010), pp. 109-122, il quale riporta un'ampia bibliografia.

anglicana³¹⁹: nel senso invero che «L'avvio di queste strutture personali comporta, dunque, il riconoscimento di nuovi riti e forme liturgiche. Non si tratta però, di un nuovo "rito" di appartenenza, bensì di una liturgia che coesisterà all'interno della Chiesa latina con le altre varietà rituali in essa presenti. Qualcosa di simile ha significato, da questo punto di vista, la promulgazione del motu proprio *Summorum Pontificum* a proposito della liturgia anteriore al 1970»³²⁰.

Come assume Arrieta echeggiando la Lettera *Communio notio* della Congregazione per la dottrina della fede del 1992, i fedeli s'incorporano alla Chiesa universale ('ontologicamente e temporalmente previa'³²¹) in una Chiesa particolare ed in essa s'incorporano per mezzo, per causa del battesimo: pertanto, pure i fedeli dell'ordinariato personale appartengono alla diocesi locale attraverso la *ianua sacramentorum*, mentre questo non è Chiesa particolare³²², ma circoscrizione personale costituita dalla Santa Sede per esigenze pastorali peculiari³²³ con giurisdizione che appunto si cumula con quella diocesana³²⁴. Le due giurisdizioni non si calpestano o soverchiano a vicenda, ma si integrano euritmicamente a beneficio dei fedeli, i quali sono solitamente accontentati nelle loro aspirazioni. Certo ci si domanda come mai, e su uno snodo così cruciale e nevralgico, non si sia usata una nomenclatura giuridicamente ineccepibile, tale da non dar adito a disparità di ve-

³¹⁹ Tra l'altro nella Comunione anglicana non si parla di 'tradizione anglicana' poiché si considera di 'tradizione cattolica': cfr. NORMAN DOE, *The Apostolic Constitution Anglicanorum coetibus. An anglican juridical perspective*, cit., p. 313.

³²⁰ JUAN IGNACIO ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, cit., pp. 156-157.

³²¹ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera *Communio notio*, 28 maggio 1992, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXVI (1993), pp. 838-850, n. 9 (cfr. anche il n. 10). Si vedano anche le precisazioni (pure circa l'incorporazione battesimale) contenute in *La Chiesa come comunione. A un anno dalla pubblicazione della Lettera "Communio notio" della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *L'osservatore romano*, 23 giugno 1993, pp. 1-4 (testo firmato con tre asterischi).

³²² Non tutta la dottrina condivide tale posizione: cfr., per esempio, JOSÉ MARÍA DÍAZ MORENO, *Constitución Anglicanorum coetibus sobre la institución de Ordinariatos personales para los anglicanos que ingresan en la plena comunión con la Iglesia. Texto en castellano y comentario*, cit., p. 422, e pp. 423-424; CESARE EDOARDO VARALDA, *Nuove forme di esercizio del ministero ordinato: un confronto fra la Constitutio Apostolica Anglicanorum coetibus e la Constitutio Apostolica Spirituali militum curae*, cit., p. 124; dubitativamente si esprime ARTURO CATTANEO, *Iglesia particular*, cit., p. 390.

³²³ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera *Communio notio*, 28 maggio 1992, cit., n. 16. Si veda JUAN IGNACIO ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, cit., p. 161. Segue le tesi di Arrieta JOSÉ IGNACIO RUBIO LÓPEZ, *Tradición anglicana en la Iglesia de Roma. Ordinariatos personales para antiguos fieles anglicanos*, cit., p. 14 ss.

³²⁴ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, cit., p. 160 ss., p. 166 ss.; cfr. anche *Id.*, *Ordinariato personal para fieles anglicanos recibidos en la Iglesia católica*, in *Diccionario general de derecho canónico*, V, cit., p. 815 ss.

dute: e che inoltre potrebbe accendere - ciò che è più allarmante - moleste tensioni nella pratica.

Ma soprattutto la 'non esclusività' della giurisdizione «risulta particolarmente coerente con la prospettiva teologica della collegialità dell'episcopato»³²⁵. In verità, come sopra abbiamo illustrato, non si deve temere che la cumulatività corroda o logori la giurisdizione dell'uno o dell'altro dei *pastores*: al contrario le fa cospirare nel coniugare universalità e particolarità, unità e diversità³²⁶. Di essa forse si diffida per l'apprensione che in questo caso possa provocare un'assimilazione dei fedeli ex anglicani nelle diocesi dissolvendo la loro tradizione³²⁷: eppure anche questa pare ansia che distorce la cumulatività. D'altronde l'ordinariato non è né può essere chiuso ermeticamente in se stesso ma deve essere fecondamente dischiuso alla missione complessiva della Chiesa. Anzi, proprio in quest'orizzonte, un'esagerata insistenza sull'esclusività potrebbe condurre a travisamenti, dovendo per converso esortare ad una qualche attenuazione dell'opposizione con la cumulatività: sembra infatti «fuorviante parlare di esclusività quando si tratta dell'azione evangelizzatrice dell'ordinariato, o delle persone che vi fanno parte. Inoltre se davvero si è convinti che la libertà è la condizione di base del fedele, ciò che rende più efficace l'ordinariato nonché la maturazione del fenomeno pastorale che le è stato affidato, è la massima apertura possibile, compatibile con la minima coesione necessaria del corpo sociale [...]. /Se da alcuni punti di vista sembri giusto tentare di chiarire sul piano normativo quando una circoscrizione ecclesiastica sia esclusiva o cumulativa nei riguardi della circoscrizione di base territoriale, l'assetto sociale e giuridico che sta scaturendo dagli ordinariati per già anglicani impone una visione meno formalistica, che potrebbe anche servire ad approfondire in generale altri fenomeni delle circoscrizioni complementari»³²⁸. E tuttavia pare essenziale «sapere se i fedeli [dell'ordinariato personale: N.d.A.] facciano parte o meno della Chiesa particolare dove hanno il proprio domicilio e se il Pastore

³²⁵ JUAN IGNACIO ARRIETA, *Fattori rilevanti per la determinazione della giurisdizione ecclesiastica (il contesto canonico della convenzione dei fedeli laici con le prelature personali)*, cit., pp. 609-610.

³²⁶ Così ANTONIO VIANA, *Ordinariati e prelature personali: un dialogo dottrinale*, cit., p. 20, reputa che la potestà dell'ordinario personale non sia cumulativa con quella dei vescovi diocesani, ma si duole di tale soluzione: «è un peccato che questa tradizione recente della potestà cumulativa si sia interrotta in occasione degli ordinariati per gli ex anglicani», soffermandosi altresì sui dubbi e gli interrogativi che ciò ha suscitato.

³²⁷ Cfr. GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il significato della Costituzione Apostolica «Anglicanorum coetibus»*, cit., p. 389.

³²⁸ FERNANDO PUIG, *Dimensione missionaria degli ordinariati personali*, cit., p. 704.

diocesano possa considerarli come parte della propria *portio Populi Dei*³²⁹: ciò che non è esplicitato, neppure dai documenti intervenuti successivamente al 2009 che non hanno diradato le nebbie³³⁰, nonostante le incognite delle interrelazioni tra struttura territoriale e struttura personale debbano essere presto risolte poiché cagionano disfunzioni deleterie per la pastorale di questi *christifideles*.

Stante però tutto quanto si è sinora puntualizzato, ancora una volta viene spontanea la comparazione con gli ordinariati militari ma soprattutto con le prelature personali che, lo ribadiamo, sono il 'prototipo' di giurisdizione personale enucleato dal *Codex Iuris Canonici* per sopperire ed occuparsi di attività pastorali specializzate a favore di fedeli di differenti diocesi. E se pure un'autorevole dottrina già citata ha negato ogni paragone degli ordinariati personali con le prelature personali, riproponendo recisamente la tesi secondo cui esse sono enti clericali con i quali possono collaborare da esterni i laici³³¹, noi non possiamo ancora una volta che dissociarci da questa conclusione. Ed anzi siamo convinti che le omologie siano indubbie³³²: quindi, se ci si fosse pure in tale caso avvalsi di questa figura, sfruttandone appieno le 'capacità', forse si sarebbero scongiurate alcune aporie e fugate le incertezze che sono serpeggiate³³³: una possibilità che venne scartata per lo più proprio a causa del «pregiudizio» di considerare e 'marchiare' la prelatura personale quale ente meramente associativo-clericale³³⁴. Parimenti altre obiezioni avanzate non paiono convincenti, anche alla luce di

³²⁹ JUAN IGNACIO ARRIETA, *Sulla natura giuridica degli Ordinariati personali*, in *Sufficit gratia tua. Miscellanea in onore del Card. Angelo Scola per il suo 70° compleanno*, a cura di GILFREDO MARENGO, JAVIER PRADES LÓPEZ, GABRIEL RIGHI ALBERTI, Marcianum Press, Venezia, 2012, p. 70.

³³⁰ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Sulla natura giuridica degli Ordinariati personali*, cit., pp. 70-71.

³³¹ Cfr. GIANFRANCO GHIRLANDA, *La Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*, cit., p. 384 ss., ove l'Autore apre un'ampia parentesi per ribadire le sue tesi a proposito della natura delle prelature personali; *Id.*, *Il significato della nuova normativa*, cit., p. 712.

³³² Si veda quanto evidenzia JUAN IGNACIO ARRIETA, *Ordinariato personal para fieles anglicanos recibidos en la Iglesia católica*, cit., p. 816.

³³³ Contrario a questa soluzione si era peraltro dichiarato GAETANO LO CASTRO, *Verso un riconoscimento della Chiesa anglicana come prelatura personale? Commento ad una proposta di Graham Leonard*, cit., pp. 219-227: questo Autore non apprezzava la soluzione della prelatura personale nonostante affermasse la natura comunitaria della medesima.

³³⁴ Così riferisce ANTONIO VIANA, *Ordinariati e prelature personali: un dialogo dottrinale*, cit., p. 4; Viana riporta pure riferimenti di Autori che, anche in occasione della promulgazione della Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus* e commentando la medesima, continuano a parlare delle prelature personali come raggruppamenti clericali, invero non adducendo ragioni a conforto di questa configurazione. Per una critica a questi scritti, alcuni dei quali pubblicati in un numero monografico della rivista *Cristianesimo nella storia*, XXXII (2011), rinviando al saggio appena citato che ne mette bene in rilievo quanto meno la parzialità.

quanto abbiamo sopra sunteggiato sull'istituto *de quo*. Così certamente non si poteva escludere la prelatura personale perché, come è stato eccepito, essa «esplica la sua attività a livello universale»³³⁵: infatti l'universalità non è affatto una caratteristica prescritta obbligatoriamente per le prelature personali. Neppure troppo convincente l'oppugnatione alla proposta di prelatura personale basata sull'enfaticizzazione delle «specifiche finalità»³³⁶, sul profilo funzionale cioè delle prelature: se è vero che esse si distinguono sul punto dalle diocesi e dalle Chiese particolari, nondimeno non si possono eccessivamente circoscrivere le loro finalità, come sopra abbiamo rilevato sulla scorta di un'autorevole dottrina³³⁷, a costo di rinchiudere le prelature in un recinto assai angusto di realizzabilità³³⁸.

Vi sono, per contro, evidenti assonanze nel fatto che l'art. IX dell'*Anglicanorum coetibus* sancisce che i fedeli provenienti dall'anglicanesimo e che desiderano fare parte dell'ordinariato devono manifestare la loro volontà «scripto»³³⁹: e, per l'art. 5 delle Norme Complementari, dopo avere fatto la professione di fede e, tenuto conto del can. 845, avere ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana, devono essere iscritti in un apposito registro dell'ordinariato. Si è al proposito postillato che «mentre si fa parte

³³⁵ LUCIANO MUSSELLI, *La Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*, in *Benedetto XVI legislatore*, cit., p. 31.

³³⁶ Si tratta delle argomentazioni sviluppate da GAETANO LO CASTRO, *Verso un riconoscimento della Chiesa anglicana come prelatura personale? Commento ad una proposta di Graham Leonard*, cit., pp. 219-227: la proposta, come già abbiamo ricordato, era stata avanzata dal vescovo anglicano di cui al titolo del saggio. Lo Castro argomenta criticamente soprattutto a p. 224 ss. Invece, per Lo Castro, «le esigenze espresse dal vescovo Leonard [...] potrebbero essere meglio appagate con l'istituzione di una chiesa particolare su base personale (una o più diocesi, secondo l'ampiezza del fenomeno), in aderenza alle previsioni del can. 372 § 2 [...] /Occorrerà discernere la *ratio* che potrebbe giustificare siffatta istituzione: potrebbe essere data dal rito, o potrebbe anche essere di altra natura». Abbiamo segnalato sopra i difetti di tale soluzione.

³³⁷ Rinviamo a quanto abbiamo illustrato nel paragrafo 3.

³³⁸ Ovvero proprio a farle diventare, come paventa lo stesso GAETANO LO CASTRO, *Verso un riconoscimento della Chiesa anglicana come prelatura personale? Commento ad una proposta di Graham Leonard*, cit., p. 222, «un istituto di frontiera, idoneo a risolvere problemi eccezionali, cui non si potrebbe dare adeguata risposta attraverso le ordinarie strutture della Chiesa».

³³⁹ Appunto per l'art. IX sia i fedeli laici sia gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica che provengono dall'anglicanesimo e desiderano far parte dell'ordinariato personale devono manifestare questa volontà per iscritto. Cfr. il commento di VITTORIO PARLATO, *Note sulla Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*, cit., p. 13. Per il precedente art. VII sempre dell'*Anglicanorum coetibus*, l'ordinario, con l'approvazione della Santa Sede, può erigere nuovi istituti di vita consacrata e società di vita apostolica e promuoverne i membri agli ordini sacri, secondo le norme del diritto canonico. Istituti di vita consacrata provenienti dall'anglicanesimo e ora in piena comunione con la Chiesa cattolica per mutuo consenso possono essere sottoposti alla giurisdizione dell'ordinario. A quest'ultimo proposito cfr. quanto annota JUAN IGNACIO ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, cit., pp. 164-165.

di una Chiesa particolare territoriale per il fatto del domicilio o quasi domicilio, si fa parte dell'ordinariato personale sulla base del fatto oggettivo della precedente appartenenza all'anglicanesimo oppure perché si è venuti alla fede cattolica tramite l'ordinariato. Possiamo dire che l'iscrizione nel registro sostituisce il fatto del domicilio o quasi domicilio che in relazione all'appartenenza a una struttura di carattere personale è irrilevante³⁴⁰; ma l'iscrizione si pone quale coronamento di una scelta soggettiva che non può essere - generalmente (eccettuiamo ad esempio i minori³⁴¹) - surrogata, mentre per la sopra menzionata aggiunta all'art. 5 delle Norme Complementari si può essere incorporati all'ordinariato anche senza mai avere fatto parte dell'anglicanesimo³⁴²: nonostante chi cerchi di smentirlo³⁴³, è evidente che si affievolisce la presunta 'oggettività' della pertinenza all'ordinariato³⁴⁴. Qui interessa rimarcare come, 'convertendosi' comunque gli anglicani 'a Roma' *uti singuli*, l'incorporazione all'ordinariato avvenga 'corporativamente'³⁴⁵ eppure non in senso strettissimo, nel senso cioè che avvenga in qualche modo automaticamente, ma si richieda in ogni modo un atto personale libero di ciascun fedele³⁴⁶: mentre, *a contrario*, assoggettato a vincoli è, a conferma di quanto sopra, il cambio di rito e il passaggio ad una Chiesa orientale. Occor-

³⁴⁰ GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il significato della nuova normativa*, cit., p. 714; *Id.*, *Il significato della Costituzione Apostolica «Anglicanorum coetibus»*, cit., p. 389.

³⁴¹ Cfr. quanto riferisce JOSÉ MARÍA CHICLANA ÁCTIS, *Los fieles miembros de ordinariatos para antiguos anglicanos y su incorporación a la diócesis*, cit., p. 212 ss.

³⁴² Si veda EDUARDO BAURA, *Le radici conciliari delle prelature personali*, cit., pp. 49-50, nota 43. Cfr. anche ERNEST CAPARROS, *The manifestation of the will of the faithful in the context of "Anglicanorum coetibus" and other ecclesiastical circumscriptions*, in *Religión, matrimonio y derecho ante el siglo XXI. Estudios en homenaje al professor Rafael Navarro-Valls, II, Derecho matrimonial. Derecho canónico. Otras especialidades jurídicas*, a cura di JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, SILVIA MESEGUER VELASCO, RAFAEL PALOMINO LOZANO, Iustel, Madrid, 2013, pp. 2885-2910.

³⁴³ Non ci sembra molto convincente, infatti, quanto argomenta JOSÉ SAN JOSÉ PRISCO, *Modificación del artículo 5 de las Normas Complementarias a la Constitución Apostólica de Benedicto XVI Anglicanorum Coetibus*, cit., pp. 720-721, perché parlare di una ragione oggettiva del tutto prescindente dalla volontà personale pare una costruzione forzata e di difficile identificazione.

³⁴⁴ Cfr. peraltro le argomentate considerazioni di PATRICK VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, cit., p. 50.

³⁴⁵ E questo nonostante quanto si afferma nel proemio dell'*Anglicanorum coetibus*. Cfr. le spiegazioni di JUAN IGNACIO ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, cit., p. 153; e di GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il significato della nuova normativa*, cit., p. 714.

³⁴⁶ Cfr. EDUARDO BAURA, *Gli ordinariati personali per gli ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, cit., p. 38: «L'atto con cui si manifesta per iscritto la volontà di incorporarsi all'ordinariato, previsto dall'art. IX della AC, è di carattere costitutivo mentre la registrazione, prevista dall'art. 5 delle NC, pare essere di natura dichiarativa quantunque obbligatoria; non di meno l'impressione che si ha è quella che il legislatore abbia prefigurato che i due atti vengano compiuti contestualmente».

re cioè «una “volontaria” e “diretta” adesione alla circoscrizione personale in quanto tale, “diversa” – formalmente e anche nel tempo – dall’adesione alla Chiesa mediante la professione di fede. Una scelta che alcune delle persone potrebbero eventualmente non realizzare, e che potrebbe essere eventualmente ritrattata in un successivo momento. /Nel rispetto della restante disciplina, la manifestazione scritta di questa volontà instaura il rapporto gerarchico all’interno dell’Ordinariato, allo stesso modo per cui la sua ritrattazione lo cancellerebbe, rimanendo il fedele membro della Chiesa del domicilio alla quale è giunto per il battesimo sin dalla professione di fede»³⁴⁷.

Risulta dunque essere la manifestazione di volontà la causa efficiente dell’incorporazione all’ordinariato, che non è effetto della grazia effusa dal battesimo né della professione di fede cattolica proclamata da chi era anglicano³⁴⁸. Tuttavia va anche qui rimproverato che pure al riguardo il testo normativo plurivoco solleva dilemmi³⁴⁹ non irrilevanti: «l’art. I, §4 della AC afferma che l’ordinariato è costituito dai fedeli provenienti dall’anglicanesimo e da coloro i quali hanno ricevuto i sacramenti dell’Iniziazione cristiana nell’ordinariato. La formula di questa disposizione risulta poco chiara poiché, siccome non tutti i fedeli provenienti dall’anglicanesimo appartengono per ciò stesso all’ordinariato, ma solo in presenza di un atto volontario, si pone la questione se la ricezione dell’Iniziazione nell’ordinariato sostituisca l’atto volontario normalmente richiesto. Il n. 1 del decreto di erezione del primo ordinariato personale sembra sottintenderlo. In ogni caso, questa norma si presta a molti dubbi»³⁵⁰: tra l’altro la congiunzione utilizzata nella versione latina è *vel*, che pare supporre una duplicità. Eppure è incontestabile che la natura di un istituto dipende dal piano sostanziale (che è sacramentale nella Chiesa) e non certo da «espressioni *obiter dicta* inserite

³⁴⁷ JUAN IGNACIO ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, cit., p. 164.

³⁴⁸ Così JUAN IGNACIO ARRIETA, *Sulla natura giuridica degli Ordinariati personali*, cit., pp. 69, il quale aggiunge anche: «Vi è sempre, perciò, la possibilità di recedere da una tale decisione e di abbandonare l’Ordinariato, come esplicitamente dichiara adesso il Decreto di erezione dell’Ordinariato inglese». Per un’analisi dettagliata di tutte le possibili situazioni di incorporazione (anche quelle eccezionali) con le varie questioni che si pongono cfr. JOSÉ MARÍA CHICLANA ÁCTIS, *Los fieles miembros de ordinariatos para antiguos anglicanos y su incorporación a la diócesis*, cit., p. 206 ss.

³⁴⁹ Segnala una serie di incertezze e di difficoltà di interpretazione e applicazione suscitate dalla redazione delle norme JOSÉ MARÍA DÍAZ MORENO, *Constitución Anglicanorum coetibus sobre la institución de Ordinariatos personales para los anglicanos que ingresan en la plena comunión con la Iglesia. Texto en castellano y comentario*, cit., p. 427 ss., segnatamente nelle note.

³⁵⁰ EDUARDO BAURA, *Gli ordinariati personali per gli ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, cit., pp. 39-40; dubbi sono insorti anche circa l’appartenenza di minori ovvero anche l’abbandono volontario dell’ordinariato. Dunque numerosi sono i problemi legati all’incorporazione sui quali evidentemente non possiamo soffermarci.

in qualche passaggio di un testo ufficiale»³⁵¹. E la realtà essenziale inclina decisamente nella direzione illustrata: «Ad escludere definitivamente il collocamento dell'Ordinariato personale come Chiesa (particolare) nella struttura sacramentale [...] è soprattutto il ruolo determinante della volontà – e non della causa sacramentale del Battesimo – nell'incorporazione dei fedeli all'istituto e la possibilità di recedere da essa per semplice manifestazione di tale desiderio»³⁵²; e, come anche sopra rammentato, per la mutua interiorità e immanenza tra Chiesa universale e Chiesa particolare si fa ingresso nella prima *in* una Chiesa particolare³⁵³. Per tutto questo ci sembra assai più persuasiva la posizione di chi ammette la pertinenza dei fedeli dell'ordinariato personale alla diocesi nella quale hanno il domicilio³⁵⁴.

Comunque sia, ad un fedele dell'ordinariato non è vietato partecipare alla vita pastorale della diocesi e, se ciò avvenisse, ne deriverebbero i corrispettivi risvolti e contraccolpi giuridici, a prescindere dall'essere esclusiva o no la giurisdizione dell'ordinario: tra l'altro «Per questa ragione è degna di attenzione la mancanza di norme riguardanti il coordinamento tra i registri come invece si ha, ad esempio, nell'art. XIII, 6 della *Spirituali militum curae*»³⁵⁵. Del resto se si accedesse – come appunto invero alcune norme lasciano presumere e parte della dottrina suffraga – alla ricostruzione della giurisdizione esclusiva non sarebbe elementare afferrare e distinguere gli atti per i quali i fedeli potrebbero essere soggetti alla potestà esecutiva dell'ordinario locale, attesa la *lacuna legis* sussistente al riguardo, non regolando la codificazione del 1983 l'esistenza di Chiese *sui iuris* all'interno della Chiesa latina: e da ciò un coacervo di vacillamenti e insicurezze a cascata anche in merito alla validità di sacramenti come quello matrimoniale o dell'ordine sacro, con possibili onerosi turbamenti di coscienza dei fedeli³⁵⁶.

Non possiamo scendere nel dettaglio, ma stupisce il groviglio di quesiti

³⁵¹ JUAN IGNACIO ARRIETA, *Sulla natura giuridica degli Ordinariati personali*, cit., p. 71.

³⁵² JUAN IGNACIO ARRIETA, *Sulla natura giuridica degli Ordinariati personali*, cit., p. 73.

³⁵³ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Sulla natura giuridica degli Ordinariati personali*, cit., p. 75.

³⁵⁴ Rinviamo alla dettagliata trattazione di JOSÉ MARÍA CHICLANA ÁCTIS, *Los fieles miembros de ordinariatos para antiguos anglicanos y su incorporación a la diócesis*, cit., p. 216, il quale analizza e confuta tutte le posizioni e gli argomenti di coloro che negano la pertinenza dei fedeli di un ordinariato personale alla diocesi ove hanno il domicilio.

³⁵⁵ EDUARDO BAURA, *Gli ordinariati personali per gli ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, cit., p. 41.

³⁵⁶ Per una disamina minuta degli ambiti di concorrenza delle giurisdizioni, quanto appunto al sacramento del matrimonio, al sacramento dell'ordine, al foro giudiziale cfr. JOSÉ MARÍA CHICLANA ÁCTIS, *Los fieles miembros de ordinariatos para antiguos anglicanos y su incorporación a la diócesis*, cit., p. 224 ss.

provocati dalla davvero intricata opera di ‘accomodamento’ di certi precetti per gli ex anglicani con quelli precedenti extracodiciali ma soprattutto codiciali, i quali ultimi dovrebbero prevalere, almeno sulle disposizioni accluse ai decreti erettivi degli ordinariati. Stupisce perché v'erano già archetipi abbozzati e scorrevolmente ‘funzionanti’ che avrebbero permesso di procedere in maniera più rettilinea, come quello dell'ordinariato militare: esso in parte è stato assunto a modello³⁵⁷ e ad esso esplicitamente si rimanda in una nota della Costituzione *Anglicanorum coetibus*³⁵⁸, ma dal medesimo ci si è discostati in aspetti non accidentali³⁵⁹ ed accessori senza troppa coerenza³⁶⁰; d'altronde corpose analogie paiono approssimare l'ordinariato personale creato nel 2009 altresì all'amministrazione apostolica di Campos, di cui sopra abbiamo tuttavia segnalato certi iati³⁶¹. Non si comprende quindi perché usare una ‘gabbia’ giuridicamente contornata per poi alterarla e manipolarla rimarchevolmente in un amalgama talora promiscuo che rischia di provocare sconcerto, con riflessi destabilizzanti.

E allora, forse, nonostante l'accomunamento dato dalla personalità di entrambe le giurisdizioni, quella dell'ordinario militare e quella dell'ordi-

³⁵⁷ Si vedano le parole del cardinale WILLIAM LEVADA riferite nell'*Adnotatio circa Ordinariatum Personalem pro Anglicanis Catholicam Ecclesiam ingredientibus* della CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, cit. Cfr. JOSÉ IGNACIO RUBIO LÓPEZ, *Tradición anglicana en la Iglesia de Roma. Ordinariatos personales para antiguos fieles anglicanos*, cit., p. 14.

³⁵⁸ La nota 12, al termine della proposizione secondo cui l'ordinariato è giuridicamente assimilato ad una diocesi.

³⁵⁹ Lo ammette GIANFRANCO GHIRLANDA, *La Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*, cit., pp. 393-394: «Leggendo la Cost. ap. *Anglicanorum coetibus*, si ritrovano diversi elementi che si ispirano alla Cost. ap. *Spirituali militum curae* e al Decr. *Animarum bonum*, ma [...] anche molti elementi che differenziano l'Ordinariato personale per gli Anglicani dall'Ordinariato militare e dall'Amministrazione apostolica di Campos. Invece dobbiamo dire che la figura dell'Ordinariato personale per gli Anglicani si avvicina molto per la sua finalità a quella dell'Ordinariato apostolico per i fedeli di rito orientale in un territorio di rito latino. Infatti, tali fedeli sono affidati ad un Ordinariato apostolico con piena giurisdizione personale su di essi. È proprio questa piena giurisdizione sui fedeli che assimila le due figure, in quanto [...] anche l'Ordinario personale a capo di un Ordinariato per gli Anglicani ha piena giurisdizione sui fedeli appartenenti all'Ordinariato, non essendo, questa, cumulativa con quella dei Vescovi diocesani del luogo, come invece è quella sia dell'Ordinario militare che dell'Amministratore apostolico di Campos. Tuttavia, è plausibilmente ipotizzabile che non si sia scelta una figura giuridica sul modello dell'Ordinariato apostolico per i fedeli di rito orientale in un territorio di rito latino, in quanto la tradizione liturgica, spirituale e pastorale anglicana viene a configurarsi piuttosto come una particolarità all'interno della Chiesa Latina stessa. Questo stesso fatto è stato, probabilmente, anche una prima ragione per cui non si è prevista la figura di una Chiesa *sui iuris*, insieme a una possibile ragione ecumenica, per evitare ogni analogia con le Chiese uniate orientali».

³⁶⁰ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, cit., p. 161, anche in nota 35

³⁶¹ Su altre analogie, come quelle relative alle strutture di governo, alle parrocchie, ai tribunali, è sufficiente esaminare e raffrontare le normative relative, oltre che consultare la dottrina di commento.

nario personale, la strada da imboccare non era tanto il perseguimento di una sorta di giustapposizione con una Chiesa particolare primaria (se così va qualificato l'ordinariato militare, il quale peraltro da non pochi Autori è ricompreso, come in precedenza evidenziato, tra le strutture complementari³⁶²), con la pretesa poi – non del tutto riuscita – di munirla di giurisdizione esclusiva. Mettendo invece a fuoco quell'adesione volontaria che si pone alle scaturigini dell'istituto gerarchico – parimenti all'amministrazione apostolica personale di Campos – ³⁶³, esso poteva modularsi quale circoscrizione personale di appartenenza secondaria con giurisdizione cumulativa: ovvero come prelatura personale. Fra tutte le figure quella più fluentemente forgiabile a seconda delle esigenze, essendo i canoni 294-298 compilati «a priori con ricercate categorie di totale ampiezza proprio per poter dare accoglienza a qualunque genere di struttura comunitaria gerarchica personale che non fosse Chiesa (particolare)»³⁶⁴: in questo caso anche perseguendo quell'ambita limitazione alla giurisdizione del vescovo diocesano, quanto peraltro allo sviluppo istituzionale ed operativo dell'ordinariato (non tanto con riferimento ai laici)³⁶⁵.

Oltre a tutto quanto abbiamo sinora rilevato, la potestà dell'ordinario è inoltre vicaria – come quella dell'amministratore apostolico di Campos –, ciò che comporta una diretta dipendenza da quella primaziale, essendo esercitata in nome del sommo Pontefice³⁶⁶: ciò si traduce altresì in un plesso di restrizioni da cui non è astretto l'ordinario proprio. L'affidamento di una circoscrizione ecclesiastica ad un ordinario con potestà vicaria avviene solitamente per i cosiddetti territori di primigenia *implantatio Ecclesiae*, ove, per antonomasia, le condizioni non sono favorevoli ed anzi si incontrano disagi

³⁶² La questione è invero aperta, come già abbiamo rilevato; e ribadiamo che non intendiamo addentrarci nel presente lavoro in queste problematiche. Ad esempio considerano l'ordinariato militare Chiesa particolare WINFRIED AYMANS, KLAUS MÖRSORF, *Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici*, II, Schönigh, Paderborn, 1997, pp. 326-327; GIANFRANCO GHIRLANDA, *La Chiesa particolare. Natura e tipologia*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXV (1990), p. 557, qualifica l'ordinariato militare come «diocesi personale sui generis»; PATRICK VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, cit., p. 49. Per una rassegna degli Autori che parlano invece di struttura complementare si veda ARTURO CATTANEO, *Le diverse configurazioni della Chiesa particolare e le comunità complementari*, cit., p. 22 ss.

³⁶³ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, cit., p. 164.

³⁶⁴ JUAN IGNACIO ARRIETA, *Sulla natura giuridica degli Ordinariati personali*, cit., p. 78.

³⁶⁵ Si vedano le considerazioni di JUAN IGNACIO ARRIETA, *Sulla natura giuridica degli Ordinariati personali*, cit., pp. 78-79; *Id.*, *Ordinariato personal para fieles anglicanos recibidos en la Iglesia católica*, cit., pp. 818-819.

³⁶⁶ Cfr. ANTONIO VIANA, *Naturaleza canónica de la potestad vicaria de gobierno*, in *Ius canonicum*, XXVII (1988), pp. 99-130.

ed asperità di vario genere: che qui, invero, sembrano assenti. Anteriormente al Vaticano II erano titolari di potestà vicaria coloro che presiedevano ai vicariati castrensi: ma questo probabilmente era da raccordare alla percezione non ancora del tutto maturata che si potessero istituire giurisdizioni personali sopradiocesane, interdiocesane, transdiocesane senza necessariamente catalizzarle nell'orbita della potestà pontificia, mentre oggi quest'acquisizione è pacifica³⁶⁷ (e forse ciò era dovuto anche ai rilevanti profili di *Jus Publicum Ecclesiasticum Externum*, vale a dire per sottolineare una diretta dipendenza dalla Santa Sede - a garanzia di libertà e indipendenza dal potere secolare - di strutture facenti riferimento alle forze armate, cioè all'organizzazione che è tra le più incisive espressioni della sovranità politico-statuale). Perciò, anche su questo versante la soluzione dell'*Anglicanorum coetibus* non è del tutto perspicua, nonostante il 'debutto' degli ordinariati personali³⁶⁸ e nonostante alcune suggestioni 'psicologiche'³⁶⁹: «si potrebbe pensare che la ragione per spiegare come mai si è configurata la potestà come vicaria, sia il fatto che l'ordinario può essere un presbitero privo della dignità episcopale. Tuttavia questo argomento non appare convincente poiché esistono non poche circoscrizioni ecclesiastiche che hanno come ordinario proprio un presbitero, e di fatti è stato osservato che non era necessario prevedere la potestà vicaria, decisione questa che pare essere stata presa all'ultimo momento. In ogni caso quella della potestà vicaria è una scelta possibile e sotto il profilo teorico fondata, ma ha determinato una differenza notevole tra l'ordinariato e la diocesi. A rigore sarebbe stato più appropriato chiamare questa nuova figura "vicariato apostolico personale"»³⁷⁰; ovvero sarebbe stato in definitiva forse più oculato³⁷¹ astenersi dalla tecnica, qui accidentale

³⁶⁷ Sulla potestà vicaria dell'ordinario e sui limiti correlati a tale qualificazione si veda EDUARDO BAURA, *Las circunscripciones eclesiásticas personales. El caso de los ordinariatos personales para fieles provenientes del anglicanismo*, cit., p. 190 ss.

³⁶⁸ Cfr. JOSÉ MARÍA DÍAZ MORENO, *Constitución Anglicanorum coetibus sobre la institución de Ordinariatos personales para los anglicanos que ingresan en la plena comunión con la Iglesia. Texto en castellano y comentario*, cit., p. 425.

³⁶⁹ Si veda JUAN IGNACIO ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, cit., pp. 157-158, e pp. 167-168.

³⁷⁰ EDUARDO BAURA, *Gli ordinariati personali per gli ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, cit., p. 27. Sul fatto che non fosse necessario prevedere la potestà vicaria cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, cit., pp. 167-168.

³⁷¹ Secondo JUAN IGNACIO ARRIETA, *Sulla natura giuridica degli Ordinariati personali*, cit., p. 74, nota 17, non essendo gli ordinariati personali vere Chiese particolari, comunque «Sarebbe stata [...] una confusione di piani seguire questo criterio accessorio nella denominazione dell'istituto, poiché nell'ordinamento canonico i Vicariati apostolici sono propriamente Chiese (particolari), come dice il can. 368 CIC».

(evocando comunque una misura *ad interim*), della vicarietà³⁷².

Anche l'aver prefissato quale dicastero di riferimento degli ordinariati personali la Congregazione per la dottrina della fede³⁷³ e non, come per tutte le altre circoscrizioni ecclesiastiche, la Congregazione per i vescovi³⁷⁴, eccettuate le competenze, per i rispettivi ambiti, di *Propaganda Fide* e della Congregazione per le Chiese orientali, derogando quanto dispone la Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, fomenta qualche riserva: anzitutto il dubbio su come la funzione possa essere adempiuta convenientemente da un dicastero preordinato ed attrezzato ad assolvere compiti totalmente differenti. Formalmente, poi, sarà sempre la Congregazione suddetta ad erigere gli ordinariati personali dei fedeli di 'matrice anglicana'; la *ratio* di tale procedura, divergente da quelle usuali³⁷⁵, sfugge; inoltre è «sorprendente che l'ordinariato sia eretto dalla CDF se si tiene conto che si tratta di una circoscrizione personale il cui ambito può estendersi all'intero territorio di una conferenza episcopale e che la sua presenza può influire molto nella vita di più diocesi»³⁷⁶.

In definitiva, senza nulla sottrarre all'importanza del gesto profetico dell'istituzione degli ordinariati personali per i già anglicani, certamente questi ultimi non sono monoliti statici ed immoti, essendo stati programmati per rispondere alle molte situazioni nel mondo, che forse presentano qualche simmetria ma non sono mai del tutto uguali: anzi si è proprio rimarcata l'estrema adattabilità e il carattere di processo protratto nel tempo che assume l'inserimento nella Chiesa di queste comunità³⁷⁷. In tale *work in progress*, sotto la vigilanza e la supervisione della Congregazione per la dot-

³⁷² Cfr. le riflessioni di JUAN IGNACIO ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, cit., p. 168.

³⁷³ Cfr. quanto riferisce GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il significato della nuova normativa*, cit., p. 712. Al proposito cfr. il commento di VITTORIO PARLATO, *Note sulla Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*, cit., p. 3.

³⁷⁴ Come anche l'amministrazione apostolica personale di Campos. Al riguardo JUAN IGNACIO ARRIETA, *L'amministrazione apostolica personale* San Giovanni Maria Vianney, cit., pp. 11-12, nota 36, nota che era stata «opportunamente evitata in questo caso la dipendenza dalla Commissione *Ecclesia Dei* e, quindi, dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il che rappresenta una positiva scelta in prospettiva del "normale" sviluppo dell'amministrazione assieme alle altre circoscrizioni del luogo, evitando l'inevitabile effetto di "ghettizzazione" causato dalla soluzione opposta, seguita anni dopo nel caso degli Anglicani».

³⁷⁵ Sulle quali rinviamo alla sintesi di EDUARDO BAURA, *Gli ordinariati personali per gli ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, cit., pp. 21-22, anche in nota.

³⁷⁶ EDUARDO BAURA, *Gli ordinariati personali per gli ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, cit., p. 22; mentre invece l'ordinario, come abbiamo sopra ricordato, è nominato dal sommo Pontefice.

³⁷⁷ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, cit., p. 158.

trina della fede, non si possono escludere cambiamenti giuridici degli aspetti istituzionali che si sono rivelati manchevoli o deficitari³⁷⁸. Come sopra abbiamo rammentato, le Norme Complementari sono state modificate a meno di quattro anni dalla promulgazione nonché a distanza di qualche mese dall'erezione dei tre ordinariati sinora esistenti; ciò è indice della capacità di queste istituzioni e della Sede Apostolica di intercettare tempestivamente la fattiva incidenza pastorale di queste entità e tradurla in norme (auspicabilmente di rango adeguato e debitamente promulgate). Ma ciò è «interessante anche per illustrare l'intreccio fra diritto e pastorale, nel superare ipotetiche contrapposizioni, spesso dipendenti da visioni slegate dalla realtà viva della Chiesa. È stata la dinamica degli ordinariati che ha richiamato una maggiore elasticità nell'assetto normativo, in modo tale che i profili costituzionali degli ordinariati non fossero di intralcio alla sua naturale espansione»³⁷⁹.

Dunque, e sempre solo al fine di assecondare l'irradiazione cristiana, il percorso, attraverso un ininterrotto monitoraggio, potrà proseguire, oltre che con aggiustamenti mediante i decreti di erezione³⁸⁰, anche con l'accoglimento di più pregnanti proposte *de iure condendo*. E pure in questo caso, se vogliamo protenderci a scrutare la realtà, non si può tacere il copioso numero di ministri già anglicani che sono addivenuti alla comunione con la Chiesa cattolica e, dopo un itinerario formativo, sono stati *ordinati in sacris*³⁸¹. D'altronde, proprio in questa previsione, l'istruzione seminariale e le sue modalità non sono state trascurate nella normativa *ad hoc*, tutt'altro³⁸²: e dovranno essere seguite da vicino³⁸³. Ciò che, invero, come per Campos, non può non magnetizzarci ancora una volta verso le prelature personali, secondo quegli embrionali ammaestramenti impartiti dal magistero conciliare e immediatamente successivo e poi trasfusi nel *Codex Iuris Canonici* che vedono queste ultime puntare sul coefficiente clericale per una ben orchestrata cura pastorale del laicato. Nessuno schema ideato 'a tavolino' e nessuna

³⁷⁸ Per una sintesi dei problemi sollevati dalla dottrina cfr. ANTONIO VIANA, *Ordinariati e prelature personali: un dialogo dottrinale*, cit., p. 3 ss.

³⁷⁹ FERNANDO PUIG, *Dimensione missionaria degli ordinariati personali*, cit., p. 698.

³⁸⁰ Cfr. quanto rileva GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il significato della nuova normativa*, cit., p. 715.

³⁸¹ Cfr. *Annuario pontificio per l'anno 2017*, cit., p. 1028.

³⁸² Si prevede che i candidati agli ordini sacri in un ordinariato saranno formati insieme agli altri seminaristi, specialmente negli ambiti dottrinale e pastorale. Per tener conto delle particolari necessità dei seminaristi dell'ordinariato e della loro formazione nel patrimonio anglicano, l'ordinario può stabilire programmi da svolgere nel seminario o anche erigere case di formazione, connesse con già esistenti facoltà di teologia cattoliche (così l'art. VI § 5 dell'*Anglicanorum coetibus*). Cfr. anche l'art. 10 delle Norme Complementari.

³⁸³ Cfr. alcune considerazioni di GIANFRANCO GHIRLANDA, *La Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*, cit., p. 427 ss.

ingessatura preconfezionata è in grado di contenere il vigoroso irradiarsi di una realtà carismatica: e comunque le strutture per *pasce oves*, se così possiamo esprimerci, possono e devono essere sempre *pro tempore*, momenti di gestazione in vista dell’impiantamento di assetti giurisdizionali più adeguati.

6. *Potenzialità delle possibili realizzazioni di una figura giuridica non adeguatamente valorizzata nella realtà ecclesiale contemporanea*

La cognizione delle circoscrizioni ecclesiastiche personali, le loro categorie e la loro ‘perequazione’ o no rispetto alla Chiesa particolare erano forse ancora nebulose e comunque ancora non del tutto evolute al momento della promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1983: «Per tale ragione, l’istituto delle Prelature personali venne allora allontanato dal “titolo” sulle Chiese particolari, anche se la decisione presa era stata quella di mantenerlo all’interno della “parte” concernente la struttura gerarchica della Chiesa; mentre l’organizzazione della pastorale militare venne addirittura esclusa dal Codice»³⁸⁴; esso venne poi ‘espulso’ anche dalla parte concernente la struttura gerarchica della Chiesa. Tale inadeguata collocazione sistematica ha depotenziato la possibile valenza dell’istituto, discostandosi in qualche modo dalle indicazioni del Concilio. Ora, però, sono trascorsi molti anni, forse si sono smussati certi dissapori ideologici e sopite alcune astiosità: ma soprattutto si è guadagnato un notevole stadio di comprensione del messaggio profetico conciliare e di condivisa riflessione dottrinale – e non solo³⁸⁵ – che deve incitare a cercare gli assetti più congeniali e calzanti alle realtà ecclesiali che via via germogliano nella cattolicità, seppellendo vetusti pregiudizi. Si è infatti registrato che la scelta di adottare certe figure giuridiche non del tutto consone alle esigenze pastorali, apportando poi alle stesse correttivi e addizioni non troppo coerenti ecclesiologicamente e giuridicamente poiché finiscono col deformarle, possa essere foriera di perniciose ambiguità se non di errori. Tale confusa frammentazione è ben lontana dall’opera razionalizzatrice ed unificante svolta dal cosiddetto diritto pontificio tra medioevo ed età moderna.

Come si riferiva in precedenza, i contatti con i lefebvriani proseguono assiduamente e di recente erano trapelate notizie di una prossima intesa: in tal modo Papa Francesco persevererebbe sulla rotta dei due precedenti

³⁸⁴ JUAN IGNACIO ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, cit., p. 159.

³⁸⁵ Cfr. quanto rileva GAETANO LO CASTRO, *Le prelature personali nell’esperienza giuridica e nel dibattito dottrinale dell’ultimo decennio*, cit., pp. 118-119.

successori di Pietro, ai quali protervamente taluno cerca di opporlo. Con la costituzione di una prelatura personale per i lefebvriani la Santa Sede dimostrerebbe una materna attenzione - «Può lasciarci totalmente indifferenti (dichiarava con veemenza ancora nel 2009 Papa Ratzinger) una comunità nella quale si trovano 491 sacerdoti, 215 seminaristi, 6 seminari, 88 scuole, 2 Istituti universitari, 117 frati, 164 suore e migliaia di fedeli?»³⁸⁶ - per quei fedeli che ambiscono ad un'adesione fedele alla tradizione, organizzando gerarchicamente una struttura per offrire loro l'aiuto pastorale specifico consono. Una struttura, quella della prelatura personale, non rigidamente immobile, si è visto, ma modulabile con un notevole grado di plasticità. Certamente implicherebbe la nomina di un prelado come ordinario proprio con potestà di giurisdizione sopra i membri della prelatura, e un presbiterio della circoscrizione formato da sacerdoti incardinati nella prelatura e che coadiuvano il prelado nella cura dei fedeli destinatari della pastorale specifica. Centrale, quindi, l'esistenza di un *coetus fidelium*, i componenti laici della porzione di popolo di Dio, determinati tramite un criterio personale identificantesi segnatamente (ma non solo) qui nel desiderio di seguire la liturgia anteriore alla riforma post-conciliare espresso e 'certificato': tali fedeli, che continuerebbero ad appartenere contemporaneamente alle diocesi corrispondenti, potrebbero essere incorporati attraverso un atto volontario similmente a come avviene per l'*Opus Dei* o in alcuni casi per gli ordinariati personali, il quale appunto dovrà essere altresì formalizzato. Si tratterà poi, negli statuti, di congegnare e disciplinare le modalità di cooperazione con le Chiese locali, i rapporti con i vescovi diocesani e con le Conferenze Episcopali. Si stabilirà la posizione dei seminari della prelatura personale e se ne regolamenteranno con diligenza le modalità di conduzione, cernita degli insegnanti, fissazione dei *curricula*, adeguando la *Ratio* di formazione sacerdotale ai lineamenti e alla spiritualità della prelatura ecc., in modo che sia pienamente serbata sia la sua vocazione sia la lealtà al magistero cattolico. Si identificheranno le modalità di successione e designazione del prelado posto al vertice della prelatura, nonché della sua conferma superiore. Proprio nel modellare minutamente tutte queste interrelazioni in modo non da rompere o incrinare ma da cementare la *communio* ecclesiale si comproverà la proficuità di questo istituto giuridico. La normativa codiciale, tra l'altro, nella sua stringatezza, affida alla Santa Sede non risicati margini di manovra anche al fine di limare e mitigare certe previsioni che, se lette in maniera troppo ferrea e severa, potrebbero troppo ridurre la giusta autonomia che va

³⁸⁶ BENEDETTO XVI, *Lettera del Santo Padre ai vescovi della Chiesa cattolica riguardo alla remissione della scomunica dei 4 vescovi consacrati dall'arcivescovo Lefebvre*, 10 marzo 2009, cit., p. 195.

invece custodita in questo caso: come, del resto, in quello di Campos o con riguardo ai già anglicani.

Alcuni avevano giudicato magnanima e assai vantaggiosa per i lefebvriani la prima proposta avanzata, anteriore all'atto scismatico, di trasformare la Fraternità Sacerdotale San Pio X in una società di vita apostolica di diritto pontificio con una certa esenzione dalla giurisdizione dei vescovi diocesani: ciò avrebbe permesso di inserire sacerdoti e laici, di creare un terzo ordine di fedeli dipendente ai sensi del can. 303 del Codice, nonché si prevedeva la costituzione di un istituto di vita consacrata per religiose collegato alla Fraternità³⁸⁷; forse, quindi, una società di vita apostolica *sui generis*, dilatabile anche oltre la sua 'circonferenza' consueta. Ma a noi sembra che tale configurazione anche così ritoccata ed emendata, al di là delle sue 'virtualità' concrete in termini di facoltà e appannaggi, non avrebbe sbrogliato molti problemi disciplinari (soprattutto in ordine alla 'condizione delle persone dipendenti dalla Fraternità'³⁸⁸) col grave rischio di non garantire il rapporto tra il clero e i fedeli, cioè l'assistenza pastorale a questi ultimi da parte dei sacerdoti, e avrebbe sacrificato la vera sostanza di quell'impulso cristiano alla sorgente di un'esperienza ecclesiale che - bisogna ammetterlo -, nonostante le numerose ostilità e avversioni esterne (ma anche, va pure ammesso, con qualche interna intemperanza caparbia e un poco oltranzista), sta tuttavia sperimentando una stagione rigogliosa. Per questo, evidentemente, la figura della prelatura personale appare assai più acconcia, soddisfacendo compiutamente le esigenze della Fraternità, presidiando, poi, al contempo, una certa autodeterminazione cui essa agogna e pretende, senza però disconoscere la debita dipendenza dalla gerarchia. Non si tratta di 'sistemare', inalveandoli in organismi, i fedeli recalcitranti rispetto a certi documenti conciliari o fascinati dalla liturgia antica: ma di recuperarli e reinnestarli nella tradizione universale della Chiesa cattolica romana in prospettiva genuinamente missionaria.

In questo modo si vincerebbe e finalmente si archivierebbe quella riltuttanza ovvero quella sorta di idiosincrasia per questo istituto che ha quasi esiliato l'*Opus Dei* in un limbo di inesplicabile solitudine³⁸⁹; e soprattutto non andrebbe smarrita e si imprimerebbe compimento a quell'intuizione

³⁸⁷ Inoltre sarebbe stata oggetto di studio la tipologia di legame con religiosi di altri istituti e i laici che si accostavano alla cura pastorale della Fraternità. Si veda il citato Protocollo del 1988: per la versione italiana cfr. (come già abbiamo ricordato) *Il regno. Documenti*, XXXIII (1988), p. 479 ss.

³⁸⁸ Secondo quanto enuncia il Protocollo di accordo firmato dalle parti il 5 maggio 1988 già in precedenza citato, Protocollo che infatti lasciava aperte non irrilevanti problematiche.

³⁸⁹ Si veda quanto già lamentava nel 2001 SANDRO GHERRO, *Le prelature personali nel sistema costituzionale canonico*, cit., p. 5, e p. 14.

davvero illuminata del Concilio Vaticano II, elaborata durante la revisione della codificazione del 1917 e depositata nei canoni codiciali vigenti. Al di là del caso singolare, l'utilizzo di questa figura avrebbe un alto significato emblematico, testimoniando l'attitudine e la viva propensione della Chiesa verso le esigenze multicolori, nella caleidoscopica cattolicità, dei *christifideles*: i quali sono e devono essere davvero il *focus* sul quale affluisce alacremenente la premura delle autorità ecclesiali. Vi sono, infatti, unicamente i diritti fondamentali dei fedeli al cuore di tali concrezioni istituzionali, non certo aride sperimentazioni da laboratorio, o, peggio, autocratici nuclei di potere: solo, invece, nell'esauriente rispondenza ai primi esse si ancorano e possono prosperare. In questo caso i diritti di quei *christifideles* che dai cosiddetti 'riti tridentini' traggono linfa e nutrimento per la loro fede e che, per questo, devono essere amorevolmente sussidiati.

Come dispone il can. 214 del *Codex Iuris Canonici* (can. 17 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*), i fedeli hanno diritto di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito approvato dai legittimi pastori³⁹⁰ e di seguire una propria forma di vita spirituale consentanea alla dottrina della Chiesa (con effetti nella dimensione altresì sociale)³⁹¹: dovendosi tra l'altro intendere largamente per rito «cualquier familia litúrgica; es decir, cualquiera de los ritos litúrgicos a los que se refiere SC, 3 y 4, aunque no tengan una jerarquía ni una disciplina propias»³⁹². Del resto le aperture alla trascendenza accoppiate a bisogni particolari e a circostanze ambientali ed altresì culturali specifiche che possono affacciarsi nello screziato pianeta della cattolicità oggi si moltiplicano vorticosamente ed esponenzialmente in un mondo ogni giorno sempre più sbalorditivamente cangiante. Esse devono sempre essere accolte con tempismo, prontezza e insieme oblatività e dedizione: i fedeli non possono vantare un vero diritto o un'aspettativa di diritto all'erezione di certi enti³⁹³, ma l'autorità ecclesiastica non può rimanere sorda, predisponendo anche giuridicamente gli strumenti più efficaci per l'assistenza pastorale affinché il loro *proprium*, quale valevole portato di una maturazione originale del cristianesimo e dunque veicolo della fede, traboc-

³⁹⁰ Su questa approvazione in relazione al caso dei fedeli legati alla liturgia preconciliare si vedano le osservazioni di JOSÉ LANDETE CASAS, *La Pontificia Comisión «Ecclesia Dei»: nuevas formas de organización eclesial para la tutela de los derechos fundamentales del fiel*, cit., pp. 765-767.

³⁹¹ Cfr. le osservazioni di DANIEL CENALMOR, *Sub can. 214*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, II/1, cit., p. 99 ss.

³⁹² DANIEL CENALMOR, *Sub can. 214*, cit., p. 101.

³⁹³ Cfr., con riferimento proprio alle prelature personali, JUAN IGNACIO ARRIETA, *Prelatura personal (DGDC)*, cit. p. 390.

chi e riverberi a favore dell'intera Chiesa in una bidirezionalità virtuosa³⁹⁴: con questo non si indulge in alcun modo ad una esagerata polverizzazione della Chiesa che ne vulneri l'unità, tutt'altro. Fra tali strumenti va senz'altro annoverata appunto la prelatura personale, un istituto giuridico ben definito eppure mutevole e quasi 'camaleontico', pur nella costanza delle coordinate che abbiamo tracciato. Esso, nato forse tra incomprensioni ed equivocità, provvidenzialmente potrebbe manifestare nella società odierna, da una parte globalizzata ed omologata e dall'altra ripiegata sulla salvaguardia di marcate singolarità nonché percorsa da flussi migratori che divellono le antiche radici e generano novelle appartenenze, una mirabile capacità di inalveare e quindi di alimentare ed ottimizzare le novate forme di sollecitudine pastorale che la contemporaneità reclama con urgenza.

Così la prelatura personale è stata 'candidata' come soluzione ottimale per venire incontro alle esigenze ad esempio dei migranti, che rappresentano attualmente collettività di fedeli sempre più imponenti per gli esodi davvero biblici cui stiamo assistendo in questi lustri: tanto da torreggiare in generale, almeno in Europa e ben al di là dell'ottica ora trauguardata, a spinosissimo tema di primo piano nell'agenda della discussione politica, oltre che essere cagione di laceranti battaglie, con appendici drammatiche di ordine e sicurezza pubbliche. È certamente vero che la Chiesa ha sin dalle origini rivolto il suo sguardo benigno sui migranti³⁹⁵: ma negli scenari contemporanei il 'volume' e lo 'spessore' di questa impellenza si è enormemente ingigantito, come continuamente ammonisce il regnante Pontefice. In questa massa di persone ricomprendiamo qui complessivamente coloro che abbandonano i luoghi nati per ragioni economiche, per scampare cioè a miseria e desolazione, ovvero anche per sopravvivere in caso di scontri bellici, o per riscattarsi da regimi dittatoriali e dispotici: quindi più propriamente profughi, immigrati, esuli o rifugiati. Al di là di ciò che li ha spinti all'emigrazione, tutti si trovano esposti al pericolo dell'emarginazione e della segregazione, da una parte, e, dall'altra, dell'essere oppressi e vessati, mortificando il loro retaggio culturale e anche religioso in un appiattimento ed in un'uniformazione co-

³⁹⁴ Cfr. le riflessioni di VELASIO DE PAOLIS, *La cura pastorale dei migranti nella Chiesa. Una rassegna dei principali documenti*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXI (2008), pp. 25-26; e di EUGENIO CORECCO, *Chiesa locale e partecipazione nelle migrazioni*, in *La Chiesa di fronte al problema delle migrazioni. Raccolta di scritti ecclesiologici di Eugenio Corecco, Supplemento redazionale di "Servizio Migranti" nr. 2 (marzo-aprile 2005)*, p. X.

³⁹⁵ La Costituzione Apostolica *Exul familia* di PIO XII, 1° agosto 1952, in *Acta Apostolicae Sedis*, XLIV (1952), p. 649 ss., fa risalire l'interessamento della Chiesa per i fenomeni migratori ai primi secoli: si può parlare di una pastorale della mobilità umana sin dall'epoca patristica (sulla quale si veda *L'epoca patristica e la pastorale della mobilità umana*, a cura di JEAN BEYER, Edizioni Messaggero, Padova, 1989).

ercitiva e prepotente: una prevaricazione che si può celare anche nel totale disinteresse verso le loro istanze spirituali. Ma esigenze di pastorale specifica, ricalcata sulla loro irriproducibile identità, con un clero debitamente preparato e pronto a repentini spostamenti, postulano - come già il Concilio Vaticano II aveva presagito³⁹⁶ - anche gli sfollati per calamità naturali, i marittimi, gli aeronaviganti e addetti ai trasporti aerei, i pellegrini, i turisti, gli studenti stranieri, i fieranti, gli ambulanti, i circensi e i lunaparkisti, i girovaghi, i nomadi, gli zingari³⁹⁷. Senza contare che oggi la stanzialità, la sedentarietà è in vertiginoso declino, ergendosi l'itineranza quale *modus vivendi* - anche sfrondata di ogni accezione di sofferenza in una dispersiva diaspora, ed anzi all'opposto vagheggiato - per i più disparati motivi, anzitutto lavorativi, a inedita «icona umana»³⁹⁸. Inoltre una 'nuova cristianizzazione' muove pionieristicamente i primi passi in una società scristianizzata e secolarizzata, in cui si sono frantumate e troncate relazioni che un tempo erano corda di sicurezza per l'individuo, il quale spesso è trascinato vorticosamente da un mercato ossessivamente assorbente da un lembo all'altro dell'orbe: ove i cristiani non di rado sono esigue minoranze per le quali l'etnia, l'idioma, ovvero l'eredità culturale e il *background* sociale raramente possono essere fermento in sé di aggregazione. Il respiro, dunque, anche dell'evangelizzazione, per non divenire tragicamente antiquato e obsoleto a detrimento della *salus animarum*, non può essere più *solo* 'localistico' o 'nazionalistico' ma davvero universale, dovendosi allacciare una dialettica che superi la durezza della collisione³⁹⁹. Collisione assurda in un'ecclesiologia che, come già rilevato, nella prospettiva sovrastante della *communio* non deve vedere nelle Chiese particolari dei compartimenti stagni refrattari ad ogni contiguità e

³⁹⁶ Cfr. il Decreto *Christus dominus*, n. 18.

³⁹⁷ Ci siamo occupati di questo tema in GERALDINA BONI, *Il Codex Iuris Canonici e le culture*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, settembre 2009, p. 117 ss., saggio al quale rinviamo per indicazioni magisteriali, dottrinali ed altresì normative. Per gli aspetti giuridici cfr., per tutti, recentemente, LUIGI SABBARESE, *Girovaghi, migranti, forestieri e naviganti nella legislazione ecclesiastica*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2006. Il PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI negli *Orientamenti per una pastorale degli zingari* dell'8 dicembre 2005 (*excerptum* in *Communicationes*, XXXIX [2008], pp. 70-80) proponeva strutture pastorali di giurisdizione personale (ferma restando la potestà dei vescovi diocesani), ed in particolare la prelatura personale come soluzione idonea per organizzare la pastorale gitana (nn. 87-88): per un commento cfr. EDUARDO BAURA, *Aspetti giuridici della pastorale per gli zingari*, in *Ius Ecclesiae*, XVIII (2006), pp. 826-838.

³⁹⁸ L'espressione è di FRANCESCO GIOIA, *La sensibilità della Chiesa nel seguire il processo di globalizzazione che coinvolge l'umanità intera*, nella rivista telematica *People on the Move*, n. 82, April 2000, p. 1.

³⁹⁹ Cfr. per una descrizione delle inedite situazioni pastorali nella società moderna quanto già rilevava GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica *Redemptoris missio*, 7 dicembre 1990, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXIII (1991), pp. 249-340.

incontro con altre strutture, le quali, anch'esse solo in disposizione diaconica e mai come grumi di potere, permettano una migliore implementazione della dimensione intrinsecamente universale dell'episcopato e della corresponsabilità nella *sollicitudo omnium Ecclesiarum*: non intaccando l'unità né in antagonismo, ma ridondando a favore di più Chiese particolari, secondo quanto già nel 1992 con impareggiabile nitore aveva lumeggiato la Lettera *Communio notio*⁴⁰⁰.

I beni salvifici, la Parola e i Sacramenti, sono uguali per tutti, ed i fedeli godono del diritto intangibile di riceverli secondo il can. 213 del Codice per la Chiesa latina (can. 16 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*): *abundanter*, sottolineavano i Padri conciliari⁴⁰¹, sconfessando ogni minimalismo e designando quindi una direzione di marcia - ovviamente nella *rationalitas legis* -⁴⁰². Proprio l'*aequalitas* esige che l'autorità ecclesiastica si industri per rispondere alle esigenze peculiari della cura pastorale di certi *christifideles* con una misericordia che è insieme, però, obbligo di giustizia: sovente, per appagare tale diritto, si presuppongono mezzi e modalità particolari di amministrazione di questi beni che devono andare oltre quelli consueti della cura pastorale ordinaria⁴⁰³. Utilizzando anzitutto gli strumenti non da oggi previsti e cui non di rado si ricorre⁴⁰⁴. Si pensi ai cappellani, disciplinati dai cann. 564-572 del Codice di Diritto Canonico, cui è affidata *stabili modo* una *recta* cura pastorale - cioè «l'esercizio in nome della Chiesa

⁴⁰⁰ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera *Communio notio*, 28 maggio 1992, cit., nn. 15-16.

⁴⁰¹ Cfr. Costituzione *Lumen gentium*, n. 37.

⁴⁰² Cfr. alcune considerazioni di JOSEMARÍA SANCHÍS, *Il diritto fondamentale dei fedeli ai sacramenti e la realizzazione di peculiari attività pastorali*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXV (1990), pp. 190-203.

⁴⁰³ Cfr. ancora il Decreto *Christus dominus*, n. 18; cfr. anche specialmente i cann. 383 e 771 del *Codex Iuris Canonici*. Si vedano alcune considerazioni di MIGUEL ÁNGEL ÓRTIZ, *La "especial sollicitud por algunos grupos de fieles"*. *El n. 18 del Decreto "Christus dominus" y la pastoral de la movilidad humana*, in *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico*, cit., p. 137 ss., con indicazione di ulteriore letteratura.

⁴⁰⁴ Cfr. ANTONIO SOUSA COSTA, *Sub cann. 564-565*, in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di PIO VITO PINTO, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2001, p. 342: «La normativa di questi canoni e dei seguenti riguarda una realtà pastorale esistente in varie Diocesi, la cui prospettiva giuridica, centrata sul servizio da prestare ad una comunità o gruppo peculiare di fedeli, può avere conseguenze benefiche di ordine pastorale non indifferenti». I nove canoni sui cappellani furono composti alla fine dei lavori di revisione, dopo la *recognitio* ad opera delle Conferenze Episcopali nel 1981 e quando era già stato approntato lo schema del 1980: essi sono apparsi nello schema detto *novissimum* presentato al Papa per l'ultima revisione con alcuni consultori. Su alcune criticità di questa normativa (comunque innovativa rispetto ai riferimenti sparsi ai cappellani nel Codice del 1917) cfr. CARLO REDAELLI, *Una particolare forma di cura pastorale: i cappellani*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, II (1989), pp. 143-157. Quantunque poi il Codice per le Chiese orientali non contenga una regolazione espressa dei cappellani, non si tratta di un ufficio sconosciuto al diritto orientale.

dei *munera in persona Christi capitis*»⁴⁰⁵ -, piena o parziale, a favore di una comunità o un gruppo particolare di fedeli⁴⁰⁶; strumento poi commisurabile e fucinabile dal diritto a seconda delle circostanze⁴⁰⁷; tra l'altro «La spinta propulsiva al rinnovamento dell'istituto della cappellania si era già manifestata durante il pontificato di Pio XII come risposta ai grandi movimenti di popolazioni militari e civili originate dagli eventi bellici che andavano ridisegnando i confini europei»⁴⁰⁸. Tuttavia potrebbe accadere, e anzi spesso sempre più frequentemente accade, che le esigenze di animazione spirituale emergenti, per la loro estensione e ramificazione, ovvero la convenienza di una 'regia' unitaria di una formazione specifica indispensabile e sempre aggiornata, o la necessità di un'armonizzazione a largo diametro della cura pastorale, oppure ancora un coinvolgimento più largo ed operoso delle varie componenti della comunità cristiana⁴⁰⁹ richiedano di eccedere l'ufficio del cappellano, varcando altresì il 'perimetro' delle diocesi e della responsabilità dei vescovi diocesani⁴¹⁰. È qui che possono sovvenire le prelature personali con quella loro versatilità strutturale che le rende flessuosamente ricettive;

⁴⁰⁵ PATRICK VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, cit., p. 95. Cfr. anche MARIA D'ARIENZO, LUCIANO MUSSELLI, MARIO TEDESCHI, PATRICK VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 32.

⁴⁰⁶ Cfr. il can. 568 del Codice di Diritto Canonico; si vedano le annotazioni, anche di carattere storico, sulla mobilità umana (e sulla rilevanza del criterio personale nell'organizzazione della cura pastorale) nel cristianesimo ed in particolare nello *ius Ecclesiae* di ELOY TEJERO, *Sub can. 568*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, II/1, cit., p. 1377 ss.

⁴⁰⁷ Cfr. PATRICK VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, cit., p. 96: «I canoni 564-572 CIC 1983 hanno un carattere generale. Lo statuto del cappellano è determinato dai testi particolari sia emanati dall'autorità che lo costituisce sia statutari con doveri e diritti più o meno estesi»; Valdrini ricorda pure che «Nella maggior parte dei casi di comunità affidate a un cappellano le persone appartengono anche alla comunità gerarchica, cioè alla parrocchia dove hanno il domicilio se si tratta di una parrocchia territoriale oppure a quella alla quale sono collegati mediante il criterio definito al momento dell'erezione di una parrocchia personale». Si vedano anche MASSIMO CALVI, *La cappellania: una forma rinnovata di assistenza spirituale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XX (2007), pp. 227-239; DAVIDE SALVATORI, *Le facoltà dei cappellani secondo il can. 566 e la normativa speciale*, *ivi*, pp. 240-255.

⁴⁰⁸ MASSIMO CALVI, *La cappellania: una forma rinnovata di assistenza spirituale*, cit., p. 229, che prosegue: «Ne nacque un profondo impegno di produzione normativa volta a garantire in modo più efficace e ordinato la cura pastorale di settori e ambienti della cristianità che meritavano una particolare attenzione e soprattutto un migliore coordinamento con le istituzioni ecclesiali da secoli chiamate ad esercitare la cura pastorale attraverso l'esercizio di una giurisdizione prevalentemente territoriale».

⁴⁰⁹ Su alcuni limiti della normativa codiciale sui cappellani a proposito proprio di questo punto cfr. alcune riflessioni di CARLO REDAELLI, *Una particolare forma di cura pastorale: i cappellani*, cit., pp. 155-157.

⁴¹⁰ O anche delle Conferenze Episcopali: si veda quanto rilevano al riguardo ELOY TEJERO, *Sub can. 565*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, II/1, cit., pp. 1367-1368; e SANTIAGO ÁLVAREZ, *Capellán*, in *Diccionario general de derecho canónico*, I, cit., p. 829-830.

nell'oramai remoto 1973 Paolo VI affermava che «alla mobilità del mondo contemporaneo deve corrispondere la mobilità pastorale della Chiesa»⁴¹¹: un invito ancora in gran parte inascoltato da parte di un diritto canonico che Francesco ha ancora recentemente raccomandato debba essere «sempre conforme all'ecclesiologia conciliare e [farsi] strumento docile ed efficace di traduzione degli insegnamenti del Concilio Vaticano II nella vita quotidiana del popolo di Dio»⁴¹². Nonostante infatti gli *inputs* lanciati dal magistero proprio sui *migrantes*⁴¹³ e le proposte di certa lungimirante dottrina che da tempo aveva captato e caldeggiato i vantaggi di questa opzione⁴¹⁴, essa, sinora, non è stata del tutto colta e sviluppata.

Sia sufficiente in questa sede, ove si è tratto spunto dalle 'traversie' dei lefebvriani, avere nuovamente lanciato la provocazione che ci pare destinata però a proiezioni sempre più numerose e intense in questo popolo di Dio oramai davvero cosmopolita in ogni Chiesa locale, anche quelle un tempo più isolate e, per così dire, autoreferenziali⁴¹⁵. La vocazione sovradiocesana e personale della prelatura personale, l'inesauribile adattabilità dell'istituto

⁴¹¹ PAOLO VI, *Discorso ai partecipanti al Convegno europeo sulla pastorale per i migranti*, 17 ottobre 1973, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXV (1973), p. 591.

⁴¹² FRANCESCO, *Messaggio in occasione del XVI Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici promovendo*, 30 settembre 2017, leggibile *online* all'indirizzo *www.vatican.va*.

⁴¹³ Ad esempio l'art. 16 § 3 dell'Istruzione della CONGREGAZIONE PER I VESCOVI *De pastoralibus migratorum cura*, 22 agosto 1969, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXI (1969), pp. 614-643; l'Istruzione *Erga migrantes caritas Christi* del PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI del 3 maggio 2004, *ivi*, XCVI (2004), pp. 762-822, con la quale si intendeva in qualche modo aggiornare la pastorale della Chiesa nei confronti dei migranti; su tale ultimo documento la dottrina è ampia: cfr., per tutti, EDUARDO BAURA, *L'Istruzione "Erga migrantes caritas Christi"*. *Profili giuridici*, nella rivista telematica *People on the Move*, n. 98, August 2005; VELASIO DE PAOLIS, *L'Istruzione Erga migrantes caritas Christi*, a cura di GRAZIANO BATTISTELLA, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2005, p. 111 ss. Dopo avere indicato come possibili strutture pastorali che potrebbero essere adeguate al fenomeno della mobilità la *missio con cura animarum*, la parrocchia personale ovvero la parrocchia locale con missione e servizio specifici, infatti, come sottolinea FRANCISCA PÉREZ MADRID, *Inmigración y circunscripciones personales*, in *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, XXVI (2011), p. 9, «Además, en el n. 24 de la Instrucción *Erga migrantes caritas Christi* se dice que "el nuevo Código prevé, además, en su actuación conciliar (cfr. PO 10; AG 20, nota 4; 27, nota 28), la institución de otras estructuras pastorales específicas previstas en la legislación y en la praxis de la Iglesia". Una nota a pie de página remite a las Ex. apostólicas *Ecclesia in America* y *Ecclesia in Europa*, y a través de una cascada de citas, se puede concluir que la Instrucción al mencionar *otras estructuras pastorales específicas* se está refiriendo a la posible erección de prelaturas personales».

⁴¹⁴ Cfr. ad esempio il già ricordato articolo di FRANCISCA PÉREZ MADRID, *Inmigración y circunscripciones personales*, cit., *passim*, e segnatamente nella conclusione, pp. 25-26. Ma soprattutto si veda GIUSEPPE DALLA TORRE, *La prelatura personale e la pastorale ecclesiale nell'ora presente*, cit., pp. 134-135.

⁴¹⁵ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio per la 89ª giornata mondiale del migrante e del rifugiato* (2003), in *Acta Apostolicae Sedis*, XCV (2003), pp. 336-339.

che non ne scalfisce però la natura, s'addice d'altronde come nessun'altra all'odierna Chiesa 'in uscita' predicata accuratamente dal Papa regnante: una Chiesa senza steccati e recinzioni, che non dimentica nessuno e che si spinge sino ai lembi più lontani, in senso traslato, dell'umanità; non dunque strutture elitarie, settarie e ristrette, ma altamente inclusive seppur non in maniera indifferenziata, essendo temperate e foggiate sulle plurali istanze della cattolicità. Così si potrebbero configurare prelature non solo per i migranti, ma per tutte quelle persone oggi bisognose di un'attenta cura pastorale adattata alle condizioni che dolorosamente vivono nelle diverse aree del pianeta, potendo le prelature essere nazionali, sovranazionali, universali...: condizioni di tribolazione materiale, come i poveri, i disoccupati, gli anziani, le famiglie numerose; ovvero di patimento psicologico, come coloro che hanno affrontato un fallimento matrimoniale, i divorziati, risposatisi o non, le persone con tendenze omosessuali, i giovani spaesati e spauriti; ovviamente laddove urga un'attenzione specializzata e vi sia una certa rilevanza a livello transdiocesano, poiché non si può dimenticare che è la pastorale ordinaria che si fa e si deve far carico di affrontare molte situazioni difficili. Prelature che comunque mirino a colmare i tragici deserti delle solitudini esistenziali contemporanee irrorandole con la linfa soteriologica della fede cristiana, e che allo scopo si declinino volta a volta secondo le emergenze: con un clero munito di quel bagaglio di competenze, anche nelle scienze umane, che gli consenta di avvicinarsi con appropriata mentalità alle vicissitudini di queste persone.

Le diocesi o le Chiese particolari territoriali resterebbero ancora come quelle colonne portanti in cui il cristianesimo si è sedimentato e ha attecchito attraverso i secoli. Esse non sarebbero affatto disgregate e surclassate, nonostante l'opinione di chi continua, cercando ancora una volta di resuscitare fantasmi che già in passato si erano agitati⁴¹⁶, ad esecrare l'abrasione subita dalla giurisdizione territoriale dei vescovi da parte delle strutture personali. Si tratta di preoccupazioni, a nostro parere, del tutto ingiustificate, atteso il ridimensionamento della territorialità operato dal Vaticano II, Concilio tutto imperniato sul servizio del ministero episcopale alle *portiones Populi Dei*: non ovviamente il suo totale collasso, ciò che sarebbe dissennato, ma neppure la sua 'imprescindibilità ecclesiologica'⁴¹⁷, se così si può dire. Senza qui pretendere di sviscerare il tema, pare che alcune delle ragioni teologiche

⁴¹⁶ Cfr. quanto riferisce ANTONIO VIANA, *Ordinariati e prelature personali: un dialogo dottrinale*, cit., p. 11 ss.

⁴¹⁷ Rinviando alle osservazioni di JAVIER OTADUY, *Territorialidad y personalidad son categorías jurídicas abiertas*, cit., p. 32 ss.

ed ecclesio-logiche a difesa - in qualche modo avverso le giurisdizioni personali - della «*corrélation*»⁴¹⁸ vescovi - *Chiese locali* (viste come incentrate esclusivamente su un territorio) ovvero del principio 'un solo vescovo per ogni città'⁴¹⁹ meritino forse di essere oggi meglio contestualizzate. Le unità giurisdizionali territoriali (segnatamente quelle di diritto divino, ciò che ne rammemora l'«inviolabilità»), lungi dall'essere eclissate, sarebbero invece supportate da strutture con un clero debitamente formato e totalmente dedicato cui i fedeli del tutto liberamente si indirizzerebbero per servizi pastorali sommantisi a quelli diocesani, senza in alcun modo decurtarli o contingentarli. E qui ci ricongiungiamo ai discorsi sopra svolti sulla ripulsa di dicotomie anchilosate e conflittuali ovvero di una moltiplicazione fittizia e dispersiva di giurisdizioni, ma al contrario sulla promozione dell'abbraccio prolifico di giurisdizioni territoriali e giurisdizioni personali che deve finalmente decollare senza ulteriori pastoie a beneficio e non a scapito di una genuina cattolicità: un abbraccio non intellettualisticamente studiato e pianificato (specie da canonisti permeati di positivismo giuridico, come potrebbe lamentarsi), ma via via ritmato e cadenzato dalla realtà, dalla quale solo trarrebbero ispirazione gli atti pontifici erettivi e gli statuti confezionati all'uopo. Con una coesistenza continuativa e duratura, senza che le strutture personali debbano obbligatoriamente essere pensate come inesorabilmente ed ineluttabilmente «destinate ad essere assorbite nelle Chiese particolari territoriali»⁴²⁰: le istanze cui corrispondono, infatti, non sempre si esauriscono, anzi sono sovente destinate a estendersi. Se possiamo arrischiare un pronostico, non dovrebbe essere lontanissimo il tempo in cui, sincronicamente a quanto sta avvenendo irresistibilmente negli ordinamenti secolari, il territorio vedrà svanire la sua capitalità, legata del resto ad un mondo, quello partorito nell'Europa medievale e moderna, in via di irrimediabile

⁴¹⁸ Così HERVÉ LEGRAND, *Épiscopat, évêques, Église locale et communion des Églises dans la constitution apostolique Anglicanorum coetibus*, cit., p. 406; cfr. anche *Id.*, *La délimitation des diocèses*, in *La charge pastorale des Évêques. Décret "Christus dominus"*, Éditions du Cerf, Paris, 1966, pp. 177-223; *Id.*, *Un solo obispo por ciudad. Tensiones en torno a la expresión de la catolicidad de la Iglesia desde el Vaticano II*, in *Iglesias locales y catolicidad*, a cura di HERVÉ LEGRAND, JULIO MANZANARES, ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1992, p. 531 ss. Si vedano pure alcune osservazioni di JOSEPH A. KOMONCHAK, *A propos de la priorité de l'Église universelle: analyse et questions*, in *Nouveaux apprentissages pour l'Église. Mélanges offerts à Hervé Legrand*, a cura di GILLES ROUTHIER, LAURENT VILLEMEN, Éditions du Cerf, Paris, 2006, pp. 245-268.

⁴¹⁹ Invece, per un'equilibrata ricostruzione storico-giuridica del principio «unum corpus diversa capita, quasi monstrum» si veda ORAZIO CONDORELLI, *Unum corpus, diversa capita. Modelli di organizzazione e cura pastorale per una "varietas ecclesiarum" (secoli XI-XV)*, Il Cigno Galileo Galilei, Roma, 2002.

⁴²⁰ GIANFRANCO GHIRLANDA, *Criteri di organizzazione del popolo di Dio e di inserzione delle persone nell'economia della salvezza alla luce del libro II del CIC 1983*, cit., pp. 121-122.

liquidazione: anche e soprattutto per una tirannia della tecnica cui oramai è impossibile opporsi e che stravolge ogni giorno lo scorrere della vita degli uomini. Il territorio, non, come si è ben puntualizzato, la «“localizzazione” degli elementi essenziali dell’essere Chiesa»⁴²¹: confondendo i due concetti si amputa e manomette la completezza dei pronunciamenti conciliari. Senza arrendersi e senza avvilitarsi in sterili catastrofismi, rigurgiti nostalgici e riflussi ideologici non dovranno dunque soggiogare e incatenare la Chiesa a strutture del passato che potrebbero rendere impossibile l’adempimento del mandato ricevuto dal suo fondatore di annunciare il Vangelo: le attese del regnante Pontefice per una nuova evangelizzazione incitano invece in tutt’altra direzione⁴²².

In questo modo, recependo senza prevenzioni quanto il Concilio Vaticano II aveva annunciato e profetizzato in modo terso anche proprio in rapporto alla conformazione strutturale della Chiesa, la persona sarà davvero al centro della medesima (oltre che della società in generale), come proclama instancabilmente Papa Bergoglio: è soprattutto sulle persone che popolano le eterogenee periferie che, proprio per la loro marginalità, la Chiesa, icona trinitaria, deve chinarsi manifestando in pienezza la sua policroma cattolicità nel perseguimento indefesso della sua missione di annuncio che non conosce ‘muri’ territoriali e taglia trasversalmente ogni barriera. L’effervescenza normogenetica e l’ecletticità del diritto canonico non può arretrare davanti a questa entusiasmante sfida, dovendo anch’esso, pur nella sua tecnicità (che non è superfetazione), essere animato dal soffio dello Spirito Santo e specchio non opaco in cui si rifrange assiologicamente il pleroma cattolico in una Chiesa missionaria sempre più pellegrina tra pellegrini con strutture approntate dalla suprema *ratio pastoralis* nel divenire della storia⁴²³, per onorare quel pluralismo che non atomizza ma rinsalda la *communio* di tutti i credenti in Cristo, a sua volta non solo approdo escatologico ma luogo concreto di incontro salvifico.

⁴²¹ GIANFRANCO GHIRLANDA, *Criteri di organizzazione del popolo di Dio e di inserzione delle persone nell’economia della salvezza alla luce del libro II del CIC 1983*, cit., p. 114.

⁴²² Cfr. FRANCESCO, Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale*, 24 novembre 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, CV (2013), pp. 1019-1137.

⁴²³ Cfr. alcune considerazioni di GIUSEPPE DALLA TORRE, *Aspetti della storicità della costituzione ecclesiastica. Il caso degli ordinariati castrensi*, in *Il diritto ecclesiastico*, XCVII (1986), I, p. 261 ss.